Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 92 del 19 aprile 2003 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 aprile 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 67

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 marzo 2003.

Approvazione dei modelli di dichiarazione «Unico 2003 - PF, quadro IQ», «Unico 2003 - SP, quadro IQ», «Unico 2003 - SC, quadro IQ», «Unico 2003 - ENC, quadro IQ», «Unico 2003 - AP, quadro IQ», con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l’anno 2002.

S O M M A R I O

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 marzo 2003.

Approvazione dei modelli di dichiarazione «Unico 2003 - PF, quadro IQ», «Unico 2003 - SP, quadro IQ», «Unico 2003 - SC, quadro IQ», «Unico 2003 - ENC, quadro IQ», «Unico 2003 - AP, quadro IQ», con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2002.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. *Approvazione dei modelli di dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.*

1.1. Sono approvati i seguenti modelli di dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'anno 2002, con le relative istruzioni:

«Unico 2003 – PF, quadro IQ», riservato alle persone fisiche;

«Unico 2003 – SP, quadro IQ», riservato alle società di persone ed equiparate;

«Unico 2003 – SC, quadro IQ», riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati;

«Unico 2003 – ENC, quadro IQ», riservato agli enti non commerciali ed equiparati;

«Unico 2003 – AP, quadro IQ», riservato alle amministrazioni ed enti pubblici.

1.2. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi ai modelli di cui al punto 1.1 contestualmente alla predetta dichiarazione, barrando anche la casella «IRAP» nella sezione «Tipo di dichiarazione» posta nel frontespizio del modello.

1.3. I soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi ai modelli di cui al punto 1.1 unendoli al frontespizio del modello della dichiarazione di riferimento. Nel frontespizio, che deve essere interamente compilato e firmato, deve, in particolare, essere barrata la casella «IRAP» nella sezione «Tipo di dichiarazione».

2. *Modalità di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati della dichiarazione.*

2.1. Nei modelli di cui al punto 1, gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

2.2. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

2.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

3. *Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa.*

3.1. I modelli di dichiarazione di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dai siti Internet *www.agenziaentrate.it* e *www.finanze.it*, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nell'*Allegato 1* al presente provvedimento.

3.2. I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nell'*Allegato 1* al presente provvedimento e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

3.3. È autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nell'*Allegato 1* al presente provvedimento. A tal fine i modelli sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet *www.agenziaentrate.it* in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

3.4. Per la consegna dei modelli di dichiarazione alle banche convenzionate o agli uffici postali deve essere utilizzata la busta di cui all'*Allegato B* al provvedimento 14 gennaio 2003, di approvazione del modello IVA/2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2003. Ai fini della stampa della medesima busta devono essere osservate le caratteristiche tecniche contenute nell'*Allegato A* al predetto provvedimento di approvazione del modello IVA/2003.

Motivazioni:

Il presente provvedimento, emanato in base all'articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e la relativa dichiarazione dei soggetti passivi, nonché all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, concernente le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, approva i modelli di dichiarazione «Unico 2003 – PF, quadro IQ», «Unico 2003 – SP, quadro IQ», «Unico 2003 – SC, quadro IQ», «Unico 2003 – ENC, quadro IQ», «Unico 2003 – AP, quadro IQ», con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2002.

In particolare, i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi all'IRAP contestualmente alla medesima dichiarazione. I soggetti che, invece, non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, devono presentare i quadri relativi all'IRAP unendoli al frontespizio del medesimo modello di dichiarazione. In ogni caso occorre barrare la casella «IRAP» nella sezione «Tipo di dichiarazione» inserita nel frontespizio dei modelli.

Il presente provvedimento si rende, quindi, necessario al fine di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione ai fini dell'IRAP allo scopo di adeguarla alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione.

I quadri per la dichiarazione ai fini dell'IRAP possono essere compilati esclusivamente in euro, con arrotondamento all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite, secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità dei suddetti quadri, resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti Internet dell'Amministrazione finanziaria, nonché viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento:

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni: tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale;

decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2001: individuazione di altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, tra i quali le amministrazioni dello Stato;

legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato;

decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168: disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;

decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409: disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

legge 18 ottobre 2001, n. 383: primi interventi per il rilancio dell'economia;

provvedimento 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2002: approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2002 concernenti l'anno 2001, con le relative istruzioni e busta, da presentare nell'anno 2002 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché del modello IVA 74-*bis* con le relative istruzioni;

provvedimento 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 2002: approvazione dei modelli 770/2002, con le relative istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative;

legge 28 dicembre 2001, n. 448: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112: disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture;

decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265: disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo;

decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27: disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2003

Il direttore: FERRARA

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

STRUTTURA E FORMATO DEI MODELLI

I modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4 ed aventi le seguenti dimensioni:

larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.

È consentita la predisposizione del modello e delle relative istruzioni su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

È altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica del modello su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Sul bordo laterale sinistro del modello di cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEI MODELLI

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere il peso di 80 gr/mq.

CARATTERISTICHE GRAFICHE DEI MODELLI

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

COLORI

Per la stampa tipografica dei modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento e delle relative istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).

È altresì consentita, per la riproduzione dei modelli, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altre stampanti consentite, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

I R A P

AGENZIA DELLE ENTRATE

MODELLO IRAP 2003
PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
QUADRO IQ

Il quadro e le relative istruzioni sono disponibili nei siti www.finanze.it e www.agenziaentrate.it

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premessa

Quest'anno il modello è predisposto per la compilazione della dichiarazione in euro per cui tutti gli importi indicati in tale dichiarazione devono essere espressi nella nuova valuta.
Non è più possibile indicare importi in lire. Il contribuente, pertanto, dovrà procedere alla conversione in euro di tutti gli importi espressi ancora nella vecchia valuta. A riguardo si rinvia a quanto disposto in materia dalle circolari n. 291/E del 23 dicembre 1998 e n. 106/E del 21 dicembre 2001.
Gli importi devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65).
Sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.
Anche quest'anno la forma grafica dei modelli è stata predisposta al fine di agevolarne l'utilizzo a seconda della tipologia dei soggetti interessati. In particolare sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni le lettere iniziali che individuano la categoria dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione: PF caratterizzano il Modello UNICO riservato alle persone fisiche, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati, AP quello riservato alle amministrazioni ed enti pubblici.
È ammessa la stampa monocromatica del modello utilizzando il colore nero.

1.1 Generalità

Il modello IRAP "UNICO 2003 - PF" va utilizzato dalle persone fisiche per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2002, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - di seguito D.Lgs. n. 446 -, e successive modificazioni (D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176, legge 23 dicembre 1999, n. 488, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 28 dicembre 2001, n. 448 e **legge 27 dicembre 2002, n. 289**.

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 446, nonché da leggi regionali o delle Province autonome.

Il presente quadro deve essere utilizzato dai seguenti soggetti:
– esercenti attività commerciali (titolari di redditi d'impresa ai sensi dell'art. 51 del Tuir);
– esercenti arti e professioni (titolari di redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Tuir);
– produttori agricoli (titolari di reddito agrario ai sensi dell'art. 29 del Tuir, salvo quanto specificato al paragrafo 1.4. Sezione III).

Nei confronti delle persone fisiche non residenti il presupposto impositivo si verifica in caso di esercizio in Italia di attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo non inferiore a tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa ovvero nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.
Gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta non sono tenuti alla dichiarazione e al versamento dell'IRAP.
La dichiarazione IRAP va presentata anche dai soggetti in liquidazione. In caso di fallimento, l'obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, l'imposta è determinata con le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore è tenuto a presentare la dichiarazione in relazione ai singoli periodi d'imposta, compresi nell'ambito della procedura, autonomamente considerati.

La presentazione della dichiarazione IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata deve comunque avvenire congiuntamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi; in tal caso, nel frontespizio del Mod. "UNICO 2003 - PF", va barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione". I termini di presentazione per la dichiarazione IRAP in forma autonoma sono gli stessi previsti per la presentazione del Mod. "UNICO 2003 - PF", così come indicati nelle istruzioni generali per la compilazione di detto modello.

Il presente quadro è suddiviso in nove sezioni. Le prime cinque attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti per le diverse categorie di soggetti ai fini della determinazione del valore della produzione relativo all'anno 2002. In caso di esercizio di attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, soggetto che eserciti sia un'attività imprenditoriale sia un'attività professionale), dovrà procedersi separatamente alla determinazione del valore della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata e non è possibile operare compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi. La sesta, la settima e l'ottava sezione attengono, rispettivamente, alla determinazione del valore della produzione netta, al riparto su base territoriale di tale valore assoggettabile a IRAP e alla determinazione dell'imposta. La nona sezione concerne, l'indicazione di alcuni dati rilevanti per l'applicazione della convenzione con gli Stati Uniti.
Nel caso in cui il soggetto eserciti più imprese e determini il valore della produzione con i criteri previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 446 dovrà essere compilata un'unica sezione.

1.2 Sezione I - Imprese

La sezione I deve essere compilata dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ai sensi dell'art. 51 del Tuir, a prescindere dal regime di contabilità adottato. Si tratta, in via generale, degli stessi soggetti tenuti, a seconda dei casi, alla presentazione del quadro RF ovvero del quadro RG ai fini della dichiarazione dei redditi.

I soggetti che per l'anno 2002 si avvalgono, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del regime forfetario di cui all'art. 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (c.d. "imprese minime"), possono optare – compilando la successiva sezione II in luogo della presente sezione – per la determinazione del valore della produzione rilevante ai fini dell'IRAP secondo le regole previste dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446. La scelta può essere esercitata a prescindere dalle modalità di determinazione dell'imposta adottate in sede di versamenti in acconto riferiti al periodo oggetto di dichiarazione e non è vincolante per i successivi periodi.

I soggetti esercenti attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, le imprese di allevamento che determinano il reddito eccedente i limiti di cui allo stesso art. 29 secondo le regole dell'art. 78 del Tuir e le imprese di agriturismo che si avvalgono, ai fini dell'Irpef, del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, compilano la presente sezione qualora optino – ovvero abbiano optato nella precedente dichiarazione – ai sensi dell'art.9 comma 2, del D.Lgs n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'articolo 5 dello stesso decreto. In tal caso, va barrata l'apposita casella "Produttori agricoli" e non va compilata la sezione III. L'opzione vincola il soggetto ad applicare le norme del citato art. 5 anche per i tre periodi d'imposta successivi, al termine dei quali può essere revocata.
I soggetti che intendono revocare la suddetta opzione devono barrare la casella "revoca" e compilare la Sez. III.

Le imprese di allevamento che non determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir secondo le regole del citato art. 78, le imprese di agriturismo che non si avvalgono ai fini dell'Irpef del suddetto regime forfetario e le altre imprese agricole che eccedono i limiti di cui al citato art. 29 sono comunque tenute alla compilazione della presente sezione.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, la base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A) del comma 1 dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci di cui alla lett. B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette), e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14.
Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico, i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile in ragione della loro corretta classificazione.

Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nell'art. 5 del D.Lgs. n. 446 che costituiscono variazioni di compo-

nenti positivi o negativi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 di precedenti esercizi ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.
I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli artt. 58, 63 e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del Tuir e dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti ovvero costituenti elementi accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 65 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore; le plusvalenze di cui all'art. 54, comma 1, lett. d), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997, la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione effettuata a favore di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi. Il costo dei beni suindicati rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto del comma 3 dello stesso art. 13 del D.Lgs. n 460 del 1997, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: ricavi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della legge n. 662 del 1996 e agli studi di settore di cui all'art. 10, comma 10, della legge n. 146 del 1998, rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 57 del Tuir anche in assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrilevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

Per la compilazione dei righi della sezione I, indicare:

– in **colonna 1**, i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini dell'IRAP; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema;
– nelle **colonne 2 e 3**, le variazioni in aumento e in diminuzione degli importi contabili derivanti dall'applicazione delle regole di determinazione della base imponibile dell'IRAP;
– in **colonna 4**, il valore di ciascun componente positivo e negativo, così come risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nelle precedenti colonne.

I soggetti in contabilità semplificata, incluse le "imprese minime", devono compilare la sola colonna 4 ("Valori IRAP"), indicando in tale colonna i componenti positivi e negativi desunti dalle scritture contabili direttamente riclassificati agli effetti dell'IRAP.
Ai fini della determinazione della base imponibile assumono rilievo, in particolare, i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ1**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore;

- **rigo IQ2**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di variazione negativa, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ3**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di variazione negativa, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ4**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;

- **rigo IQ5**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). Concorrono alla formazione della base imponibile IRAP anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia. In colonna 2 va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce A5 del conto economico, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso. In tale colonna, va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali ovvero destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore.
  I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile IRAP ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (come, ad esempio, nel caso di crediti d'imposta concessi per l'incremento della base occupazionale). **Come disposto dall'art. 5, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dei contributi erogati a norma di legge alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.** Non concorre a formare la base imponibile il premio di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, riconosciuto per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.
  In colonna 3, vanno indicati gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Vanno altresì indicate, in tale colonna, le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);

- **rigo IQ7**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;

- **rigo IQ8**, costi per servizi. Non sono deducibili: i costi per lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 81, comma 1, lett. e), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 47 del TUIR ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. c), del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa; i costi sostenuti per l'impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale, ad eccezione, in questo caso, della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi.
  L'importo dei predetti costi (o utili), classificati nella voce B7 del conto economico, va indicato in colonna 3. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indi-

cati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche. **Gli oneri – nonché gli ammortamenti da indicare al successivo rigo IQ10 – relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'articolo 67 del TUIR sono deducibili nella misura del 50 per cento; tale percentuale è elevata al 100 per cento per gli oneri e ammortamenti relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L. n. 448 del 2001, ad un solo impianto per ciascun veicolo;**

- **rigo IQ9**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA. Se, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis, e 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibili. Così, nell'ipotesi di contratto di leasing di un autoveicolo il cui costo sia pari a euro 30.987,41, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (euro 18.075,99/30.987,41 euro per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;

- **rigo IQ10**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. In colonna 2 va indicato l'importo dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva, deducibile ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir;

- **rigo IQ11**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;

- **rigo IQ12**, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo o negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci (in caso di valore positivo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o in colonna 4 deve essere preceduto dal segno più);

- **rigo IQ13**, oneri diversi di gestione. In colonna 2 va indicato l'importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In colonna 3 vanno indicate le perdite su crediti e, se relative a componenti del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP, le sopravvenienze passive di cui all'art. 66 del Tuir;

- **rigo IQ14**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3, (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3, del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, sempreché risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973.

Nel **rigo IQ16**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:
- **in colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
- **in colonna 2**, le spese relative agli apprendisti nonché, ai disabili impiegati nel periodo di imposta così come definiti dall'art.1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
- **in colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
- **in colonna 4**, l'importo complessivo delle deduzioni spettanti.

Sezione II - Imprese in regime forfetario

La sezione II è riservata ai soggetti che applicano, ai fini dell'Irpef, il regime di determinazione del reddito di impresa di cui all'art. 3 della legge n. 662 del 1996 ("imprese minime") e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione assoggettabile a IRAP secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446. Tali disposizioni prevedono che la base imponibile può essere calcolata aumentando il reddito di impresa, determinato forfetariamente, dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro non deducibili ai fini IRAP e degli interessi passivi. A tal fine, indicare:

- **rigo IQ18**, importo del reddito d'impresa determinato forfetariamente per l'anno 2002;
- **rigo IQ19**, ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente (così come determinate ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153); dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli corrisposti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir; delle indennità e dei rimborsi di cui al citato art. 81, comma 1, lett. m), del Tuir corrisposti;
- **rigo IQ20**, ammontare degli interessi passivi di competenza del 2002 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria, da determinare secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9);

Nel **rigo IQ21**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:

– **in colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
– **in colonna 2**, le spese relative agli apprendisti nonché, ai disabili impiegati nel periodo di imposta così come definiti dall'art.1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
– **in colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
– **in colonna 4**, l'importo complessivo delle deduzioni spettanti.

1.4

Sezione III - Produttori agricoli

Questa sezione va compilata dai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del Tuir, dagli esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir nonché dai soggetti che esercitano attività di agriturismo e che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Come già precisato, tali soggetti possono optare – con effetto per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi – per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari; in tal caso, dovrà essere compilata la sezione I. I soggetti che esercitano congiuntamente l'attività agricola e quella di agriturismo per la quale si avvalgono del regime forfetario, possono compilare la sezione III cumulando i dati delle due attività. Tuttavia, trattandosi di attività che generano presupposti impositivi autonomi, non è possibile operare eventuali compensazioni tra risultati positivi e negativi; in tal caso è necessario compilare due distinti quadri e riportare nel rigo IQ38, colonna 1, il solo dato positivo.
In base all'art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 446, non sono soggetti passivi IRAP, sempreché non svolgenti altre attività rilevanti ai fini del tributo, i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva nell'anno 2002, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero. Tali produttori agricoli, tuttavia, assumono veste di soggetti passivi IRAP se nell'anno 2002 hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 del citato D.P.R. n. 633 del 1972.
Per la determinazione della base imponibile, va indicato:

- **rigo IQ23**, ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva, compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir;
- **rigo IQ24**, ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini IVA. Per i produttori agricoli che nell'anno 2002 hanno adottato il regime speciale semplificato di cui all'art. 34, comma 6, del D.P.R. 633 del 1972 (in quanto nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a cinque ovvero a quindici milioni ma non a quaranta milioni), si tiene conto degli acquisti inerenti l'attività agricola risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali ancorché non registrate.
  In caso di beni strumentali utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari, da determinare secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9.

Nel **rigo IQ25**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:
– **in colonna 1**, i contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
– **in colonna 2**, le spese relative agli apprendisti nonché, ai disabili impiegati nel periodo di imposta così come definiti dall'art.1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
– **in colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
– **in colonna 4**, l'importo complessivo delle deduzioni spettanti.

1.5 Sezione IV - Esercenti arti e professioni

La sezione IV va compilata dai soggetti esercenti arti e professioni di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir, per i quali, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. n. 446, la base imponibile si determina sottraendo dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta l'ammontare dei costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali ed esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.
Anche per tali soggetti vale la previsione dell'art. 11-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 446, in base alla quale i componenti positivi e negativi del valore della produzione si assumono secondo le regole applicabili ai fini della determinazione dei relativi redditi di lavoro autonomo.
Gli esercenti arti e professioni che, ai fini dell'Irpef, si avvalgono del regime forfetario di determinazione del reddito di lavoro autonomo, di cui all'art. 3 della legge n. 662 del 1996, possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole dell'art.17, comma 2, del D.Lgs. n. 446. In tal caso, va compilata la successiva sezione V. La scelta non è vincolante per i successivi periodi d'imposta e può essere esercitata a prescindere dalle modalità di determinazione dell'imposta adottate in sede di versamenti in acconto.

Per la determinazione della base imponibile assumono, in particolare, rilievo:

- **rigo IQ27**, compensi derivanti dall'attività professionale o artistica. Riportare la somma degli importi indicati nei righi RE2, RE3 e RE4 della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi dichiarati per adeguamento ai parametri, ai sensi dell'art. 3, comma 126, della legge n. 662 del 1996, o agli studi di settore);

- **rigo IQ28**, costi inerenti all'attività esercitata. Indicare l'importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:
  – quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore ad euro 516,46 (di cui al rigo RE6 della dichiarazione dei redditi);
  – canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli interessi passivi (importo di rigo RE7 della dichiarazione dei redditi). L'importo degli interessi passivi inclusi nei canoni di locazione è determinato secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9;
  – canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di rigo RE8 della dichiarazione dei redditi);
  – spese relative a immobili (importo di rigo RE9 della dichiarazione dei redditi); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990, l'importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari. La quota dei predetti oneri è determinata secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9;
  – compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (importo di rigo RE11 della dichiarazione dei redditi);
  – spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, ecc. (importo di rigo RE13 della dichiarazione dei redditi);
  – spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, di rappresentanza e altre spese (importi deducibili indicati in colonna 2 dei righi RE14, RE15 e nei righi RE16 e RE18 della dichiarazione dei redditi).

Nel **rigo IQ29**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:
– **in colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
– **in colonna 2**, le spese relative agli apprendisti nonché, ai disabili impiegati nel periodo di imposta così come definiti dall'art.1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
– **in colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
– **in colonna 4**, l'importo complessivo delle deduzioni spettanti.

1.6 Sezione V - Esercenti arti e professioni in regime forfetario Irpef

La sezione V è riservata agli esercenti arti e professioni che applicano ai fini dell'Irpef il regime di determinazione del reddito di cui all'art. 3 della legge n. 662 del 1996 e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione assoggettabile a IRAP secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446. Tale norma prevede che la base imponibile può essere calcolata aumentando il reddito di lavoro autonomo, determinato forfetariamente, dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi non deducibili ai fini IRAP e degli interessi passivi. A tal fine, indicare:

- **rigo IQ31**, importo del reddito determinato forfetariamente;
- **rigo IQ32**, ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente (così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.153); dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale – esclusi quelli corrisposti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art.81, comma 1, lett.l), del Tuir; delle indennità e dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m), del Tuir;
- **rigo IQ33**, ammontare degli interessi passivi corrisposti nel 2002 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria, determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9);

Nel **rigo IQ34**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:

- **in colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- **in colonna 2**, le spese relative agli apprendisti nonché, ai disabili impiegati nel periodo di imposta così come definiti dall'art.1 della legge 12 marzo 1999 n.68;
- **in colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
- **in colonna 4**, l'importo complessivo delle deduzioni spettanti.

1.7 Sezione VI - Valore della produzione netta

La presente sezione va utilizzata per la determinazione del valore della produzione netta.
Nei **righi da IQ36 a IQ40**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;
- in **colonna 2**, va indicata la quota del valore della produzione derivante da attività svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale). Tale quota è determinata secondo le regole dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, (illustrate a commento della Sezione VII) e si ottiene applicando al valore della produzione il rapporto tra l'importo di colonna 1 e la somma degli importi di colonna 1 e di colonna 2 di rigo IQ48 o, per i soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, di rigo IQ49. Si considera svolta all'estero l'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La quota parte del valore della produzione attribuibile all'utilizzo di dette navi, esclusa da tassazione, è determinata analiticamente sulla base di apposita contabilità separata, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446; i componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di tali attività e di altre eventualmente svolte dalle anzidette imprese sono imputabili al valore della produzione che si considera prodotto all'estero per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini Irap, specificamente riferibili alle attività che si considerano prodotte all'estero, e l'ammontare complessivo di tutti i componenti positivi rilevanti a tali fini. Analoga disciplina si applica alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea;
- in **colonna 3**, la differenza tra l'ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2.

Nel **rigo IQ41**, va indicato il totale degli importi di segno positivo indicati nei righi da IQ36 a IQ40.

Nel **rigo IQ42**, va indicata la quota del valore della produzione attribuita al contribuente che partecipa a un GEIE (gruppo economico di interesse europeo). Tale quota è attribuita al netto delle deduzioni spettanti, ai sensi degli artt. 11 comma 1, lettera a), e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. In caso di valore negativo l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno.

Nel **rigo IQ43**, va indicato, in **colonna 2**, l'importo dell'ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 riferibile proporzionalmente al valore della produzione di cui al rigo IQ41, colonna 3, e, in **colonna 1**, la quota di detta deduzione riferibile proporzionalmente al valore della produzione attribuita dal GEIE di cui al rigo IQ42. La ripartizione

proporzionale dell'ulteriore deduzione si effettua solo se entrambi gli importi dei righi IQ41 e IQ42 sono di segno positivo.
Tale deduzione spetta a condizione che l'importo di rigo IQ41, colonna 1, aumentato (o diminuito) di quello di rigo IQ42, non superi euro 180.914,85 e si applica nelle seguenti misure:

DEDUZIONI

Base imponibile		**Deduzione**
fino a 180.759,91		5.165
oltre 180.759,91	e fino a 180.811,56	3.873
oltre 180.811,56	e fino a 180.863,21	2.582
oltre 180.863,21	e fino a 180.914,85	1.291

Nel **rigo IQ44**, va indicato l'ammontare della deduzione spettante ai soggetti che usufruiscono dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, lettera a) della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per l'emersione del lavoro sommerso, come modificata dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dalla legge del 28 dicembre 2001, n. 448, **e dal D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002 n. 73**. Ai sensi di tale disposizione l'IRAP non è dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile dichiarato così come determinato ai fini delle imposte sui redditi nei relativi quadri d'impresa e lavoro autonomo ed assoggettato ad imposta sostitutiva. Va, pertanto, riportato l'importo della somma delle colonne 3 dei righi RE21, RF45 e RG29 del modello UNICO 2003 - PF, qualora nella rispettiva colonna 1 sia indicato il codice 1 o il codice 2.

Nel **rigo IQ45**, va indicato il valore della produzione netta corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo IQ41, colonna 3, e la somma degli importi delle colonne 2 dei righi IQ43 ed IQ44; nel caso in cui il risultato è negativo indicare 0.

Nel **rigo IQ46** va indicata la quota del valore della produzione indicato nel rigo IQ45, relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir, assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento o alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola svolta nei limiti del citato art. 29 rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP. In caso di attività occasionali diverse da quelle agricole (es. attività occasionale di prestazione di servizi con macchine agricole) è assoggettabile ad aliquota ridotta la quota di base imponibile determinata in proporzione all'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva riferibili all'attività agricola rispetto all'ammontare complessivo di tutti i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva. Nel caso di esercizio di attività agricola ed attività di agriturismo, indicate nella sezione III, la ripartizione del valore della produzione netta va effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel **rigo IQ47** va indicata la quota dell'importo di rigo IQ45 assoggettabile ad aliquota ordinaria del 4,25 per cento o ad altre aliquote previste da leggi regionali.

1.8 Sezione VII - Ripartizione della base imponibile e dell'imposta

Nella presente sezione va operata la ripartizione territoriale della base imponibile in funzione della regione (o della provincia autonoma) di produzione e la determinazione della corrispondente imposta netta.

La ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento o alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale (importo di rigo IQ46) va effettuata distintamente dalla ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota del 4,25 per cento o ad altre aliquote previste da leggi regionali (importo di rigo IQ47); in caso di insufficienza dei righi va utilizzato un quadro aggiuntivo. La ripartizione della quota del valore della produzione attribuita dal GEIE, è già effettuata da tale organismo e va indicata direttamente in colonna 4 dei righi corrispondenti, ulteriormente ridotta, in proporzione, dell'eventuale deduzione indicata nel rigo IQ43, colonna 1.
In base alle regole dettate dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446 il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli

utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato.
Le retribuzioni vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro si assumono per l'importo contrattualmente spettante.
Nel calcolo delle retribuzioni, vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446, la medesima regola di riparto si applica per i soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni (o province autonome).
Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale (ovvero all'esclusione da tassazione).
Qualora un contribuente eserciti in una stessa regione attività industriali e commerciali soggette ad aliquote diverse in virtù della facoltà di variazione delle aliquote concessa alle regioni dall'art. 16 comma 3, del D.Lgs. 446 del 1997, una volta determinato, in base all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 446/97, il valore della produzione netta riferibile a ciascuna regione, dovrà ripartire tale valore tra le diverse attività soggette ad aliquote differenti applicando il medesimo criterio dettato dall'art. 4 comma 2 del decreto citato. La proporzione sarà effettuata confrontando le retribuzioni degli addetti a ciascuna attività soggetta a diversa aliquota con le retribuzioni degli addetti permanentemente occupati nell'intero territorio regionale già assunte a base per la ripartizione tra le singole regioni della base imponibile nazionale.

Nel **rigo IQ48** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi e degli utili spettanti al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione per le attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e, in **colonna 2**, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri importi spettanti ai menzionati soggetti addetti a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio dello Stato.
Non vanno considerate le retribuzioni e gli altri importi relativi ai suindicati soggetti addetti all'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 457 del 1997 e alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea.
I soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività produttive nel territorio di più regioni (o province autonome) devono indicare soltanto il dato delle retribuzioni, dei compensi e degli utili relativi al personale dipendente, ai collaboratori e agli associati in partecipazione impiegati in Italia, compilando la sola colonna 2 del rigo IQ48.
I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.
Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) ovvero all'estero.
Nel **rigo IQ49**, va indicata, in **colonna 1**, l'estensione dei terreni, calcolata in metri quadrati, situati all'estero e, in **colonna 2**, quella dei terreni ubicati nello Stato. I soggetti passivi non residenti sono tenuti a indicare il solo dato di colonna 2. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Nei **righi da IQ69 a IQ89** va indicato:
– in **colonna 1**, in ogni caso, il codice identificativo della regione ovvero della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
– in **colonna 2**, la quota del valore della produzione attribuita a ciascuna regione (o provincia autonoma) sulla base del rapporto tra l'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e de-

gli utili spettanti agli addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti di cui al rigo IQ48, colonna 2. Analogo criterio va utilizzato per la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante dall'attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir (rigo IQ49, colonna 2). L'importo da ripartire in tale colonna è quello indicato nel rigo IQ45 nonché, separatamente, quello risultante dalla somma dei valori negativi indicati nelle colonne 3 dei righi da IQ36 a IQ40.
Nel caso di esercizio nella stessa regione di attività industriali e commerciali soggette a differenti aliquote, dovrà essere data specifica indicazione, utilizzando più righi del modello, del valore della produzione netta regionale riferibile a ciascuna attività.

– in **colonna 3**, la riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, avrebbero fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione. La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Ilor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
– in **colonna 4**, l'importo risultante dalla differenza tra quello indicato in colonna 2 e quello indicato in colonna 3, rispettivamente aumentato o diminuito, in corrispondenza della regione o provincia autonoma di produzione, della quota positiva o negativa attribuita dal GEIE, indicata nel rigo IQ42, al netto dell'ulteriore deduzione ad essa riferibile (rigo IQ43, colonna 1). Nel caso in cui l'importo derivante da tale differenza sia negativo (o pari a zero) limitarsi a compilare la colonna 5 se ne ricorrono i presupposti;
– in **colonna 5**, la codifica desunta dalla apposita tabella riportata in Appendice alle presenti istruzioni, identificativa della norma regionale che ha modificato il regime impositivo;
– in **colonna 6**, l'aliquota dell'imposta applicata;
– in **colonna 7**, l'imposta spettante a ciascuna regione o provincia autonoma.

1.9 Sezione VIII - Dati concernenti il versamento dell'imposta

Nel **rigo IQ90** va indicata la somma degli importi di colonna 7 dei righi da IQ69 a IQ89.

Nel **rigo IQ91** va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione non richiesta a rimborso (importo di colonna 4 del rigo RX5 del "Mod. UNICO 2002 - Persone fisiche").

Nel **rigo IQ92** va indicato l'ammontare di detta eccedenza utilizzato in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione e indicato nella colonna "Importi a credito compensati" dei modelli di versamento F24.

Nel **rigo IQ93** va indicato l'importo complessivo delle rate di acconto effettivamente versate o compensate in F24.

La differenza tra l'importo indicato nel rigo IQ90 e la somma degli importi indicati nei righi IQ91 e IQ93, diminuita dell'importo di rigo IQ92, va indicata nel **rigo IQ94**, (importo a debito) o nel **rigo IQ95** (importo a credito).

1.10 Sezione IX - Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

La presente sezione è riservata ai soggetti residenti negli Stati Uniti con stabile organizzazione o base fissa in Italia per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione della Convenzione. In tale sezione va, in particolare, indicato:
- **rigo IQ96**, l'ammontare dei costi per lavoro dipendente e degli altri costi assimilati (compensi per collaborazioni coordinate e continuative, per lavoro autonomo occasionale, per associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro) indeducibili ai fini dell'IRAP;
- **rigo IQ97,** l'ammontare degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari indeducibili ai fini dell'IRAP, al lordo degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari esclusi dalla formazione della base imponibile;
- **rigo IQ98**, l'importo dell'IRAP accreditabile, soggetto alle limitazioni della legge tributaria statunitense, corrispondente al rapporto tra la base imponibile rettificata – costituita dalla differenza tra la base imponibile totale (su cui è applicata l'IRAP) e la somma degli importi dei righi IQ96 e IQ97 – e la base imponibile totale. A maggior chiarimento si formula il seguente esempio: si assuma che la base imponibile dell'IRAP sia di euro 5.164,00, che gli interessi passivi ed il costo del lavoro non dedotti siano pari, rispettivamente, a euro 516,00 ed euro 1.032,00. Si ipotizzi, inoltre, per semplicità, che l'I-

RAP dovuta sia di euro 258,00. La formula per la determinazione del credito d'imposta risulta essere la seguente:

$$\frac{5.164,00 - (516,00 + 1.032,00)}{5.164,00} =$$

$$\frac{5.164,00 - (1.548,00)}{5.164,00} = \frac{3.616,00}{5.164,00} = 70\%$$

credito di imposta = 258,00 x 70% = 180,60

Versamento dell'acconto

Il versamento in acconto dell'IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole valevoli per le imposte sui redditi. Per i soggetti IRPEF, pertanto, l'acconto relativo all'anno 2003, è dovuto in misura pari al 98 per cento dell'importo di rigo IQ90 sempreché l'importo ivi indicato superi euro 51,65. Il versamento dell'acconto deve essere effettuato in due rate: la prima, pari al 40 per cento, entro il 20 giugno 2003 **ovvero entro il 21 luglio 2003 (in quanto il 20 luglio è festivo) con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo;** la seconda, pari al residuo 60 per cento, entro il 1° dicembre 2003 (primo giorno feriale successivo alla scadenza del 30 novembre 2003; il versamento della prima rata non è dovuto se di importo non superiore a euro 103. È in facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza. Ferma restando, in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni del comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.
Non sono obbligati al versamento dell'acconto i produttori agricoli che nel 2002 risultavano esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 e che in tale anno hanno superato i limiti previsti per l'esonero.
Sono, invece, tenuti a tale versamento i produttori agricoli che, avendo superato nell'anno 2002 il limite di un terzo, non rientrano nel regime di esonero per l'anno 2003.

TABELLA IQ - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

IRAP **Modello UNICO 2003** – Persone fisiche

APPENDICE
Elenco e relativa codifica delle disposizioni emanate con leggi regionali modificative del regime impositivo

AVVERTENZE La presente tabella, consultabile sul sito Internet dell' Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it), assume valore puramente indicativo essendo la materia suscettibile di aggiornamento da parte degli Enti interessati. Per maggiori informazioni e delucidazioni si invita , pertanto, a contattare gli Uffici Tributi delle singole Regioni.

REGIONE	Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in vigore	Termine	Norma
Abruzzo	A1	Riduzione aliquota farmacie rurali sussidiate	2,75	01/01/01	a regime	Art. 6 - L. R. 16/03/01 n. 9
	A2	Agevolazioni soggetti di cui all' art.3 co.1 lett. a), b) c) del D.Lgs. n. 446/97 che iniziano l'attività nel biennio 2001/2002, purché il valore della produzione netta non superi euro 77.468,53 pari a £. 150.000.000.	3,25	01/01/01	secondo anno di attività	Art. 1 - L. R. 29/03/01 n. 11
	A3	Agevolazione per i soggetti operanti nel settore agricolo cooperative della piccola pesca e loro consorzi *** (agevolazione sospesa in quanto subordinata alla comunicazione dell'esito positivo dell' esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità Europea)	0,90	01/01/02	***	Art. 13 - L. R. 10/05/02 n. 7
	A4	Agevolazioni per i soggetti di cui all' art.3 ,co.1, lett. a), b) del D.Lgs. n. 446/97 operanti in Comuni Montani, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge regionale	3,25	01/01/02	a regime	Art. 14 - L. R. 10/05/02 n. 7
Basilicata	A1	Agevolazione Onlus	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 1 L. R. 31/01/02 n. 10
	A2	Agevolazione Coop. Sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 3 L. R. 31/01/02 n. 10
Emilia Rom.(*)	A1	Agevolazione Onlus	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 1 L. R. 21/12/01 n. 48
	A2	Agevolazione Coop. Sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 2 L. R. 21/12/01 n. 48
(*) La regione Emilia Romagna, con nota del 21 gennaio 2003, ha precisato che per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare la riduzione si applica a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.						
Friuli V. G.	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese ed agli esercenti arti e professioni	//	si attende regolamento di attuazione		Artt. 4 e 5 della L.R. 25/02/2000 n. 4
	A1	Agevolazione alle PMI ed ai liberi professionisti aventi i requisiti previsti dalla Legge regionale	3,50	01/01/02	per. imp. in corso	Art. 2 co. 1, lett a) L. R. 25/01/02 n.3
	A2	Agevolazione alle società cooperative tenute all'applicazione del D.P.R. n. 602/1970 e alle cooperative sociali aventi sede legale o domicilio fiscale nella regione	3,50	01/01/02	per. imp. in corso	Art. 2 co. 1, lett b) L. R. 25/01/02 n.3
	A3	Agevolazione alle PMI ed ai liberi professionisti aventi i requisiti previsti dalla Legge regionale	3,50	01/01/03	per. imp. in corso	Art. 1, L.R. 29/01/03 n. 1
	A4	Agevolazione alle società cooperative tenute all'applicazione del D.P.R. n. 602/1970 e alle cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) della L. R. 7/92 aventi sede legale o domicilio fiscale nella regione	3,50	01/01/03	per. imp. in corso	Art. 1, L.R. 29/01/03 n. 1
	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese artigiane e loro consorzi	//		si attende regolamento di attuazione	Art. 64, L. R. 22.04.2002 n. 12
	E1	Esenzione Onlus	esenti	01/01/02	a regime	Art. 2-bis, L.R. 25/01/2002, n.3 introdotto dall'art.7, comma 10, L.R. 23/08/02, n.23
	E2	Cooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 1, lett. b), della L.R. 7.02.1992, n. 7.	esenti	01/01/02	a regime	Art. 2-bis, L.R. 25/01/2002, n.3 introdotto dall'art.7, comma 10, L.R. 23/08/02, n.23
Lazio (*)	A1	Agevolazione per i settori di cui al primo gruppo tab. A (codici ISTAT 1, 2, 5) Riduzione di aliquota dell'1,00%	0,90	01/01/02		Legge regionale 13/12/01, n. 34
	A2	Agevolazione per i settori di cui al secondo gruppo tab. A (codici ISTAT 15/20, 25/33, 36/37, 45, 52, 60/61, 90/91, 92.1, 92.3, 92.5, 92.6, 92.7; 93 Riduzione di aliquota dell'0,50%	3,75	01/01/02		Come sopra
	A3	Agevolazione temporanea per i settori di cui alla Tab. A (codici ISTAT 62,63.3) Riduzione di aliquota dello 0,50% per attenuare le negative conseguenze economiche degli attentati USA	3,75	01/01/02		Come sopra
	N1	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codici ISTAT 21/22, 34/35, 51.1, 55, 63, 72/75, 80, 85, 95) per cui non vi sono variazioni d'aliquota	4,25	01/01/02		Come sopra

14

	N2	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codici ISTAT 66) per cui non vi sono variazioni d'aliquota limitatamente alle assicurazioni	4,75	01/01/02		Come sopra
	SM	Tab. A, codice Istat: 50 (sospensione temporanea della maggiorazione dell' aliquota IRAP)	4,25	01/01/02		Come sopra
	M1	Maggiorazione dello 0,75% per i settori di cui al quarto gruppo tab. A (codici ISTAT 10/14, 23, 40/41, 50, 51, escluso 51.1; 62)	5,00	01/01/02		Come sopra
	M2	Maggiorazione dell'1,00%per i settori di cui al quinto gruppo tab A (codici ISTAT 24, 64, 67, 70/71, 92.2, 92.4)	5,25	01/01/02		Come sopra
	M3	Maggiorazione dell' 1,00% per i settori di cui al quinto gruppo tab A(codice ISTAT 65)	5,75	01/01/02		Come sopra
	A4	Agevolazione per le Coop. soc. L. 381/91 (cod. ISTAT 85.31,85.32)	3,75	01/01/02		Come sopra
	A5	Agevolazione per le imprese di nuova costituzione (imprenditoria giovanile, femminile e fasce deboli per i primi tre anni dall'inizio dell'attività)	3,25	01/01/02		Come sopra
	A6	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (secondo gruppo, tab. A)	3,25	01/01/02		Come sopra
	A7	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (terzo gruppo, tab. A)	3,75	01/01/02		Come sopra
(*) La regione Lazio, con nota del 20 novembre 2002, ha precisato che le variazioni di aliquota IRAP introdotte dalla legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34 si applicano a tutti i periodi d'imposta che iniziano dal 1° gennaio 2002.						
Liguria	A1	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio della Regione nel periodo compreso tra il 23.05.01 e il 31.12.2003 dai soggetti indicati dall'art. 3, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 446/97, limitatamente al valore della produzione netta di euro 516.456,90;	3,25	23/05/01	2 periodi d'imposta	Art. 1 L. R. 21/05/01 n. 13 così come integrato dall'art. 3, co. 1, L. R. 07/05/02 n. 20
	A2	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio della Regione negli anni 2002 e 2003 dai soggetti indicati dall'art. 3, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 446/97 aventi sede effettiva nel territorio dei Comuni interamente montani, alle condizioni previste dalla legge regionale	3,25	01/01/02	periodo di imposta d'inizio attività e due successivi	Art. 3, co. 2, L.R. 07/05/02 n. 20
	A3	Agevolazione nei confronti dei seguenti soggetti, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione : a) organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritti nel registro regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni; b) cooperative sociali e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1993 n. 23 N.B .Nei confronti dei consorzi di cooperative sociali l'aliquota ridotta si applica a condizione che essi abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali di cui al predetto articolo 1, comma 1, lettera a) della L. 381/1991.	3,00	01/01/02		Art. 3, commi 3 e 4, L. R. 07/05/02 n.20
Lombardia	M1	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota per le banche ed altri enti e società finanziari ed imprese di assicurazione (aliquota per il 2002, 4,75%)	5,75	01/01/02		Art. 1 co. 5 L. R. 18/12/01 n. 27
	M2	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota per le banche ed altri enti e società finanziari ed imprese di assicurazione (aliquota per il 2003, 4,25%)	5,25	01/01/03		Art. 1 co. 1 L. R. 23/12/02 n. 33
	A1	Agenzie viaggi e turismo-compresi i tour operators- (codice ISTAT 63.30.1), guide e accompagnatori turistici (codice ISTAT 63.30.2)	3,25	01/01/02	solo per l'anno d'imposta 2002	Art. 1 co. 6 L. R. 18/12/01 n. 27
	E1	Esenzione Onlus	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1 co. 7 L. R. 18/12/01 n. 27
Marche	M1	Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97 e dalla Legge regionale)	5,15	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 3 L. R. 19/12/01 n. 35
	SM	Sospensione dalla maggiorazione per determinate categorie di soggetti a) ai soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160, 8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l'assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000;	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4, lett. a), b),c),d),e) L. R. 19/12/01 n. 35

		b) alle imprese di nuova costituzione ed alle nuove imprese giovanili di cui all'art.6 della l.r. 20 maggio 1997, n.31 che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2002;			per i primi due anni di imposta	
		c) ai soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460;			a regime	
		d) alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n.381;			a regime	
		e) ai soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e-bis), del D.Lgs. 446/1997, relativamente al valore prodotto nell'esercizio dell'attività commerciale.			a regime	
	A1	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. B), legge 381/1991.	3,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 5 L. R 19/12/01 n. 35
	M2	Maggiorazione aliquote per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 446/1997 (banche ed altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazioni)	5,75	01/01/02	periodo d'imposta in corso al 01/01/02	Art. 1, co. 6 L. R 19/12/01 n. 35
Piemonte	E1	Esonero per l'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici, istituita con legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006"), dal versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) e dagli obblighi contabili inerenti l'IRAP, quali la presentazione periodica delle dichiarazioni.	esente	01/01/01	a regime	Art. 1, L. R. 05/08/02 n. 20
Puglia	E1	Esenzione Onlus	esente	01/01/02	a regime	Art. 48 L. R. 21/05/02 n. 7
Sicilia (*)	M1	Maggiorazione dell'1% per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997	5,25	01/01/02		Art.7, co. 1, L. R. 26/03/02 n. 2
	A1	Per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, salvo quanto previsto dal co. 5, dell'art. 7, L. R. n. 2 del 26/03/2002, l'aliquota dell'IRAP è ridotta dello 0,25%	4	01/01/03		Art.7, co. 2, L. R. 26/03/02 n. 2
	M2	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi in Sicilia	5,25	27/03/02		Art.7, co. 3, L. R. 26/03/02 n. 2
	A2	Alle aziende i cui titolari abbiano sporto denunzia circostanziata nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni, come definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, è applicata per il pagamento dell'IRAP, per tre anni consecutivi dalla data di effettuazione della denunzia, l'aliquota del 3,25%	3,25	27/03/02	tre anni dalla denunzia	Art.7, co. 4, L. R. 26/03/02 n. 2
	E1	Organizzazioni non lucrative di cui al D.Lgs. 4/12/1997, n.460, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000, n. 383 e le cooperative sociali di cui alla legge 8/11/1991, n. 381 sono esenti dall'IRAP	esenti	01/01/02		Art.7, co. 5, L. R. 26/03/02 n. 2
(*) La regione Sicilia, con nota del 6 febbraio 2003, ha precisato che la norma regionale si applica, anche con riguardo i soggetti passivi il cui esercizio non coincide con l'anno solare, ai periodi di imposta che iniziano successivamente alle decorrenze stabilite dalla stessa.						
Toscana	A1	Agevolazione Onlus,	3,25	01/01/01	a regime	Art. 2, co. 1 L. R. 26/1/01 n. 2
	A2	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla Legge n. 381 del 1991	3,25	01/01/01	a regime	Art. 2, co. 2 L. R. 26/1/01 n. 2
	A3	Agevolazioni alle imprese giovanili (L. R. n. 27 del 26/04/93) costituite nel 2001-2003	3,25	01/01/01	3 periodi d'imposta	Art. 3, L. R. 26/1/01 n. 2
	A4	Agevolazioni territoriali soggetti operanti in comuni montani	3,75	01/01/01	a regime	Art. 4, L. R. 26/01/01 n. 2
	A5 (*)	Agevolazioni territoriali soggetti operanti in comuni parzialmente montani purché inseriti in comunità montane	3,75	01/01/03	a regime	Art. 1, L. R. 20/12/02 n. 43
	E1	Esenzione per gli esercenti commerciali nelle zone montane svolgenti in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1, L. R 21/12/01 n. 65
	M1 (*)	Soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997	4,40	01/01/03	a regime	Art. 2, L. R. 20/12/02 n. 43
(*) La regione Toscana, con nota del 12 marzo 2003, ha precisato che la norma regionale si applica, per i soggetti passivi il cui esercizio non coincide con l'anno solare, ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 1° gennaio 2003.						
Umbria	A1	Agevolazione Onlus	3,50	01/01/01	a regime	Art. 3, co. 1 L. R. 27/4/01 n. 13
	A2	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla Legge n. 381 del 1991	3,50	01/01/01	a regime	Art. 3, co. 2 L. R. 27/04/01 n. 13

	A3	Agevolazione alle Soc. Coop. di lavoro di cui al D.P.R. 602/1970 limitatamente all'attività istituzionale esercitata	3,75	01/01/01	a regime	Art. 4, co. 1, L. R. 27/04/01 n. 13
Veneto	A1	Agevolazione per le imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2001 in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della legge regionale n.57/1999	3,25	01/01/01	2 periodi d'imposta	Art. 21, co. 1 e 2, L. R. 9/02/01 n. 5
	A2	Agevolazione per le imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2001 in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della legge regionale n. 1/2000	3,25	01/01/01	2 periodi d'imposta	Art. 21, co. 1 e 2, L. R. 09/02/01 n. 5
	A3	Agevolazione per le cooperative sociali e loro consorzi costituiti nel territorio regionale nell'anno 2001 in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale n.24/1994	3,25	01/01/01	2 periodi d'imposta	Art. 21, co. 3, L. R. 09/02/01 n° 5
Prov. di Bolzano	E1	Esenzioni Onlus	esenti	dal periodo d'imposta in corso all'01/01/03	a regime	Art. 1, L. P. 26/07/02 n. 11
Prov. di Trento	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP per Imprese di cui all'art.2 della L.P. 13/12/99 n.6 che attuano investimenti fissi relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature e brevetti previsti dall'art. 3 della stessa legge	//	si attende regolamento di attuazione	periodo d'imposta in corso	Art. 5, L. P 22-3-2001, n. 3
	A1	Agevolazione per le nuove imprese costituite nel territorio provinciale nel 2001, 2002, 2003	3,25	01/01/01	3 per. imp. da inizio attività	Art. 4, co. 3, L. P. 22/03/01 n. 3
	A2	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co.1, lett. a) b) c) del D.Lgs. 446/97,che hanno realizzato il valore della produzione netta nel territorio di Comuni inclusi nelle aree svantaggiate e nelle aree phasing-out e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla Legge provinciale.	3,25	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 6, co. 1, L. P. 31/12/01, n. 11
	A3	Agevolazione per i soggetti esercenti attività di viaggio e turismo di cui al codice 63.30.1 della classificazione delle attività economiche – Ateco / 91	3,25	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 6, co. 3, L. P. 31/12/01, n. 11
	A4	Agevolazione per i soggetti operanti nel settore agricolo cooperative della piccola pesca e loro consorzi	0,90	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 6, co. 2, L. P. 31/12/01, n. 11
	A5	Agevolazione per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n.446/1997 considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) .	3,25	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 13, L. P. 19/02/02, n. 1
	A6	Agevolazione per il sostegno delle attività economiche penalizzate dalla carenza di precipitazioni nevose nella stagione invernale 2001/2002.	3,25	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art.16, co. 2 L.P 11/06/02, n.8
Per tutte le regioni	XX	**Il codice XX va inserito esclusivamente nelle ipotesi di eventuali modifiche del regime impositivo non previste dalla presente tabella**				

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2002

CODICE FISCALE

IRAP

QUADRO IQ

Determinazione dell'imposta

Mod. N.

EURO

Sez. I Imprese

Produttori agricoli

Opzione ☐

Revoca ☐

		Valori contabili	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Valori IRAP
IQ1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
IQ2	Variazioni delle rimanenze	,00	,00	,00	,00
IQ3	Variazioni di lavori in corso su ordinazione	,00	,00	,00	,00
IQ4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00	,00	,00	,00
IQ5	Altri ricavi e proventi	,00	,00	,00	,00
IQ6	**Totale componenti positivi**				,00
IQ7	Costi per materie prime, merci, ecc.	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
IQ8	Costi per servizi	,00	,00	,00	,00
IQ9	Costi per il godimento di beni di terzi	,00	,00	,00	,00
IQ10	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	,00	,00	,00	,00
IQ11	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	,00	,00	,00	,00
IQ12	Variazioni delle rimanenze	,00	,00	,00	,00
IQ13	Oneri diversi di gestione	,00	,00	,00	,00
IQ14	Accantonamenti deducibili	,00	,00	,00	,00
IQ15	**Totale componenti negativi**				,00

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti e disabili	Contratti formazione lavoro	
IQ16	**Deduzioni**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
IQ17	**Valore della produzione netta** (IQ6 – IQ15 – IQ16 col. 4)				,00

Sez. II Imprese in regime forfetario

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti e disabili	Contratti formazione lavoro	
IQ18	Reddito d'impresa determinato forfetariamente				,00
IQ19	Retribuzioni, compensi e altre somme				,00
IQ20	Interessi passivi				,00
IQ21	**Deduzioni**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
IQ22	**Valore della produzione netta** (IQ18 + IQ19 + IQ20 — IQ21 col. 4)				,00

Sez. III Produttori agricoli

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti e disabili	Contratti formazione lavoro	
IQ23	Corrispettivi				,00
IQ24	Acquisti destinati alla produzione				,00
IQ25	**Deduzioni**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
IQ26	**Valore della produzione netta** (IQ23 — IQ24 — IQ25 col. 4)				,00

Sez. IV Esercenti arti e professioni

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti e disabili	Contratti formazione lavoro	
IQ27	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica				,00
IQ28	Costi inerenti all'attività esercitata				,00
IQ29	**Deduzioni**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
IQ30	**Valore della produzione netta** (IQ27 — IQ28 — IQ29 col. 4)				,00

Sez. V Esercenti arti e professioni in regime forfetario Irpef

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti e disabili	Contratti formazione lavoro	
IQ31	Reddito di lavoro autonomo determinato forfetariamente				,00
IQ32	Costo del personale dipendente, dei compensi ai collaboratori coordinati e continuativi ed altri				,00
IQ33	Interessi passivi				,00
IQ34	**Deduzioni**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
IQ35	**Valore della produzione netta** (IQ31 + IQ32 + IQ33 — IQ34 col. 4)				,00

Codice fiscale (*) | | Mod. N. (*) | |

Sez. VI
Valore della produzione netta

			Estero	Italia
IQ36	Valore della produzione di rigo IQ17	1 ,00	2 ,00	3 ,00
IQ37	Valore della produzione di rigo IQ22	,00	,00	,00
IQ38	Valore della produzione di rigo IQ26	,00	,00	,00
IQ39	Valore della produzione di rigo IQ30	,00	,00	,00
IQ40	Valore della produzione di rigo IQ35	,00	,00	,00
IQ41	**Totale valore della produzione**	,00	,00	,00
IQ42	Quota del valore della produzione attribuita dal GEIE			,00
IQ43	Ulteriore deduzione	quota GEIE	1 ,00	2 ,00
IQ44	Deduzione emersione dal sommerso			,00
IQ45	**Valore della produzione netta**			,00
IQ46	Importo di rigo IQ45 soggetto ad aliquota del settore agricolo			,00
IQ47	Importo di rigo IQ45 soggetto ad altre aliquote			,00

Sez. VII
Ripartizione della base imponibile e dell'imposta

IQ48	Ammontare complessivo delle retribuzioni	Estero	1 ,00	Italia	2 ,00
IQ49	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri	Estero		Italia	

	Codice regione	Valore della produzione	Riduzione (art. 17, comma 1)	Base imponibile	Normative regionali	Aliquota	Imposta
IQ69	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5	6 %	7 ,00
IQ70		,00	,00	,00		%	,00
IQ71		,00	,00	,00		%	,00
IQ72		,00	,00	,00		%	,00
IQ73		,00	,00	,00		%	,00
IQ74		,00	,00	,00		%	,00
IQ75		,00	,00	,00		%	,00
IQ76		,00	,00	,00		%	,00
IQ77		,00	,00	,00		%	,00
IQ78		,00	,00	,00		%	,00
IQ79		,00	,00	,00		%	,00
IQ80		,00	,00	,00		%	,00
IQ81		,00	,00	,00		%	,00
IQ82		,00	,00	,00		%	,00
IQ83		,00	,00	,00		%	,00
IQ84		,00	,00	,00		%	,00
IQ85		,00	,00	,00		%	,00
IQ86		,00	,00	,00		%	,00
IQ87		,00	,00	,00		%	,00
IQ88		,00	,00	,00		%	,00
IQ89		,00	,00	,00		%	,00

Sez. VIII
Dati concernenti il versamento dell'imposta

IQ90	Totale imposta	,00
IQ91	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione	,00
IQ92	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24	,00
IQ93	Acconti versati	,00
IQ94	Importo a debito	,00
IQ95	Importo a credito	,00

Sez. IX
Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

IQ96	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili	,00
IQ97	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili	,00
IQ98	Importo accreditabile	,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

IRAP

AGENZIA DELLE ENTRATE

MODELLO IRAP 2003

SOCIETÀ DI PERSONE

DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

QUADRO IQ

Il quadro e le relative istruzioni sono disponibili nei siti www.finanze.it e www.agenziaentrate.it

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premessa

Quest'anno il modello è predisposto per la compilazione della dichiarazione in euro per cui tutti gli importi indicati in tale dichiarazione devono essere espressi nella nuova valuta.
Non è più possibile indicare importi in lire. Il contribuente, pertanto, dovrà procedere alla conversione in euro di tutti gli importi espressi ancora nella vecchia valuta. A riguardo si rinvia a quanto disposto in materia dalle circolari n.291/E del 23 dicembre 1998 e n. 106/E del 21 dicembre 2001.
Gli importi devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65).
Sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.
Anche quest'anno la forma grafica dei modelli è stata predisposta, al fine di agevolarne l'utilizzo a seconda della tipologia dei soggetti interessati. In particolare sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni le lettere iniziali che individuano la categoria dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione: SP caratterizzano il Modello UNICO riservato alle società di persone ed equiparate, PF quello riservato alle persone fisiche, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati, AP quello riservato alle amministrazioni ed enti pubblici.
È ammessa la stampa monocromatica del modello utilizzando il colore nero.

1.1 Generalità

Il modello IRAP "UNICO 2003– SP" va utilizzato dalle società di persone ed equiparate per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2002, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – di seguito D.Lgs. n. 446 – e successive modificazioni (D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, D.Lgs 10 giugno 1999, n. 176, legge 23 dicembre 1999, n. 488, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, legge 23 dicembre 2000 n. 388, legge 28 dicembre 2001, n. 448 **e legge 27 dicembre 2002, n. 289**).

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 446, nonché da leggi regionali o delle Province autonome.
Ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, del D.Lgs. n. 446 sono soggetti passivi del tributo le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5 del Tuir, comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

I gruppi economici di interesse europeo (GEIE) non sono soggetti passivi di imposta; il valore della produzione netta di tali gruppi residenti o delle stabili organizzazioni di gruppi non residenti, determinato secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, è imputato a ciascun membro, sulla base di apposita documentazione, nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Ciascun membro del gruppo è obbligato in solido con gli altri al versamento dell'imposta dovuta.
La presentazione della dichiarazione IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata deve comunque avvenire congiuntamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi con il Mod. "UNICO 2003- SP" nel quale, in particolare, andrà barrata la casella IRAP della sezione "Tipo di dichiarazione". I termini di presentazione per la dichiarazione IRAP in forma autonoma sono gli stessi previsti per la presentazione del Mod. "UNICO 2003- SP", così come indicati nelle istruzioni generali per la compilazione di detto modello.

La dichiarazione IRAP va presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l'obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, l'imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP in relazione ai singoli periodi d'imposta, compresi nell'ambito della procedura, autonomamente considerati.

Il presente quadro deve essere utilizzato dalle società e associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:
– società semplici;
– società in nome collettivo ed in accomandita semplice;
– società d'armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
– società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
– associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
– aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori).

Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

Il quadro IQ è suddiviso in cinque sezioni. Le prime tre attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti, per le diverse categorie di soggetti, ai fini della determinazione del valore della produzione netta. In caso di esercizio di attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi, dovrà procedersi separatamente alla determinazione del valore della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività, e non è possibile operare compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi. La quarta e la quinta sezione attengono alla determinazione e alla ripartizione territoriale della base imponibile e dell'imposta spettante a ciascuna regione (o provincia).

1.2 Sezione I Società esercenti attività commerciali o attività finanziarie

La sezione I deve essere compilata dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, a prescindere dal regime di contabilità adottato. Si tratta, in via generale, degli stessi soggetti tenuti, a seconda dei casi, alla presentazione del quadro RF ovvero del quadro RG della dichiarazione dei redditi.

In caso di opzione, ai sensi dell'art.9, comma 2, del D.Lgs n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le regole ordinarie, devono compilare la presente sezione, barrando l'apposita casella "Produttori agricoli", anche i seguenti soggetti:
– le società semplici che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir,
– le società di persone ed equiparate che svolgono attività di allevamento e che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al citato art. 29 secondo le regole dell'art. 78 dello stesso Tuir;
– le società di persone ed equiparate che svolgono attività di agriturismo e che si avvalgono, ai fini dell'Irpef, del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

L'opzione esercitata ha effetto per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi, al termine dei quali può essere revocata.

Sono tenute a compilare la presente sezione, pertanto, anche le società in questione che abbiano esercitato l'opzione in precedenti dichiarazioni.

I soggetti che intendono revocare la suddetta opzione devono barrare la casella "revoca" e compilare la Sez.II

Sono comunque tenute alla compilazione della presente sezione le imprese di allevamento che non determinano il reddito eccedente i limiti del suddetto art. 29 secondo le regole del citato art. 78 del Tuir, le imprese di agriturismo che non si avvalgono ai fini dell'Irpef del regime forfetario e le altre imprese agricole che eccedono i limiti di cui al medesimo art. 29.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, la base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A) del comma 1 dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci di cui alla lett. B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette), e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico, i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile in ragione della loro corretta classificazione.
Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nell'art. 5 del D.Lgs. n. 446 che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 di precedenti esercizi ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.

I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli artt. 58, 63 e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del Tuir e dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti ovvero costituenti elementi accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 65 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art.53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci; le plusvalenze di cui all'art. 54, comma 1, lett. d), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997, la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione effettuata a favore di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi. Il costo dei beni suindicati rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi.
Per effetto del comma 3 dello stesso art. 13 del D.Lgs. n 460 del 1997, non costituisce, infine, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: ricavi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della legge n. 662 del 1996 e agli studi di settore di cui all'art. 10, comma 10, della legge n. 146 del 1998; rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 57 del Tuir anche assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrilevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

Per la compilazione dei righi della sezione I, indicare:
– in **colonna 1**, i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della base imponibile IRAP; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema;
– nelle **colonne 2 e 3**, le variazioni in aumento e in diminuzione degli importi contabili derivanti dall'applicazione delle regole di determinazione della base imponibile dell'IRAP;
– in **colonna 4**, il valore di ciascun componente positivo e negativo così come risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nelle precedenti colonne.

I soggetti in contabilità semplificata devono compilare la sola colonna 4, indicando i componenti positivi e negativi desunti dalle scritture contabili direttamente riclassificati agli effetti dell'IRAP.
Ai fini della determinazione della base imponibile dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione, assumono rilievo, in particolare:

- **rigo IQ1**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci. In colonna 3, va indicata la quota parte del corrispettivo ricevuto, in caso di lavoro interinale, corrispondente al rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove anche tale quota sia stata classificata nella voce A1 del conto economico;

- **rigo IQ2**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ3**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ4**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;

- **rigo IQ5**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). **Concorrono alla formazione della base imponibile IRAP anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia.** In colonna 2 va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce A5 del conto economico, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso.
  In colonna 2, va inoltre indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci. In tale colonna va indicato l'importo della riserva per ammortamento anticipato in sospensione d'imposta eventualmente distribuito nel corso del periodo oggetto di dichiarazione.
  I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile IRAP, ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (come nel caso, ad esempio, dei crediti d'imposta concessi ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'incremento della base occupazionale). **Come disposto dall'art. 5, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dei contributi erogati a norma di legge alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.** Non concorre a formare la base imponibile il premio di cui all'art. 1 comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, riconosciuto per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.
  In colonna 3 vanno indicati gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Nella stessa colonna va inoltre indicato l'importo ricevuto, in caso di c.d. "lavoro interinale", a titolo di rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove classificato nella voce A5. Vanno altresì indicate, in tale colonna, le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);

- **rigo IQ10**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;

- **rigo IQ11**, costi per servizi. Non sono deducibili: i costi per lavoro autonomo occasionale – esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente, di cui all'art. 47 del Tuir ivi comprese le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa tranne quelle rese da un soggetto – residente o non residente – nel-

l'ambito della propria attività artistica o professionale; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. c), del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa; i costi sostenuti dall'impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale, ad eccezione, in questo caso, della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi. L'importo dei predetti costi (o utili), classificati nella voce B7 del conto economico, va indicato in colonna 3. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi, deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche.

Gli oneri nonché gli ammortamenti da indicare al successivo rigo IQ13 – relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'articolo 67 del Tuir devono essere computate nella misura del 50 per cento; tale percentuale è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L. n.448 del 2001, ad un solo impianto per ciascun veicolo;

- **rigo IQ12**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA. Se, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis, e 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile. Così, nell'ipotesi di contratto di leasing di un autoveicolo il cui costo sia pari a 30.987,41 euro, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (euro 18.075,99 / 30.987,41 euro per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;

- **rigo IQ13**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. In colonna 2 va indicato l'importo dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva, deducibile ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir;

- **rigo IQ14**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;

- **rigo IQ15**, importo complessivo delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci; in caso di valore positivo, l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno più;

- **rigo IQ16**, oneri diversi di gestione. In colonna 2 va indicato l'importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In colonna 3 vanno indicate le perdite su crediti e, se relative a componenti del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP, le sopravvenienze passive di cui all'art. 66 del Tuir;

- **rigo IQ17**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3, (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3 del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, sempreché risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;

- **rigo IQ21**, deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo), deducibili per il loro intero ammontare. In caso di distacco di personale o di cd. "lavoro interinale" la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale; delle spese relative agli apprendisti, anch'esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro. Nel campo 4 va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

Le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione – ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 – nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, determinano la base imponibile secondo le regole contenute nel comma 1-bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446. In caso di attività svolta non in via esclusiva, l'obbligo di iscrizione nel suddetto elenco ricorre al verificarsi dei requisiti oggettivi stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994. Nel periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo di iscrizione, l'applicazione del citato comma 1-bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446 è tuttavia subordinata alla verifica, relativamente al medesimo periodo d'imposta, dei requisiti oggettivi di prevalenza di cui al citato decreto ministeriale.
Per tali soggetti, tenuti alla redazione del conto economico ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, assumono rilievo ai fini IRAP, oltre ai componenti positivi e negativi indicati nell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, alcuni componenti positivi e negativi di natura finanziaria. Pertanto, le società in questione sono tenute a indicare anche i seguenti componenti:

- **rigo IQ6**, interessi attivi e proventi assimilati di cui alla voce C16 del conto economico;
- **rigo IQ7**, proventi da partecipazione ai fondi comuni di investimento, al netto del credito d'imposta (di cui alla stessa voce C16 di conto economico);
- **rigo IQ8**, profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (di cui alle voci C15 e C16 del conto economico) e rettifiche di valore delle stesse attività (di cui alla voce D18 del conto economico). In colonna 2, va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53,comma 1, lett. c), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci;
- **rigo IQ18**, interessi passivi e oneri finanziari assimilati (di cui alla voce C17 del conto economico);
- **rigo IQ19**, perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (di cui alla voce C17 del conto economico) e rettifiche di valore delle stesse attività (di cui alla voce D18 del conto economico).

1.3 Sezione II Società esercenti attività agricola

Questa sezione va compilata dalle società semplici titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del Tuir, dalle società di persone ed equiparate esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir nonché da quelle che esercitano attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (sempreché non esercitino – o abbiano esercitato nella precedente dichiarazione – l'opzione di cui al citato art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 446).

In caso di esercizio congiunto di attività agricola e di attività di agriturismo, per la quale ci si avvalga del regime forfetario, è consentito compilare la presente sezione cumulando i dati delle due attività. Tuttavia, trattandosi di attività che generano presupposti impositivi autonomi, non è possibile operare eventuali compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi; in tal caso, è pertanto necessario compilare due distinti quadri IQ e riportare nel rigo IQ32, colonna 1, il solo dato positivo.

In base all'art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 446, non sono soggetti passivi IRAP i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva nell'anno 2002 ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero (e sempreché non svolgano altre attività rilevanti ai fini del tributo). Tali produttori agricoli, tuttavia, assumono veste di soggetti passivi IRAP se nell'anno 2002 hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 del citato D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel **rigo IQ23** va indicato l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva, compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir.

Nel **rigo IQ24** va indicato l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola soggetti a registrazioni ai fini IVA. Per i produttori agricoli che nell'anno 2001 hanno adottato il regime speciale semplificato di cui all'art. 34, comma 6 del D.P.R. 633 del 1972 (in quanto nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a cinque ovvero a quindici milioni ma non a quaranta milioni), si tiene conto degli acquisti inerenti l'attività agricola risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali ancorché non registrate. In caso di beni strumentali utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari, da determinare secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ12.

Nel **rigo IQ25**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:
– **in colonna 1**, importo dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
– **in colonna 2**, importo delle spese relative agli apprendisti nonché, ai disabili impiegati nel periodo di imposta così come definiti dall'art.1 della Legge 12 marzo 1999 n.68;
– **in colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
– **in colonna 4**, importo complessivo delle deduzioni spettanti.

1.4 Sezione III Società semplici e associazioni esercenti arti e professioni

La sezione III va compilata dalle società semplici e dalle associazioni esercenti arti e professioni di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir, per le quali, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. n. 446, la base imponibile si determina sottraendo dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta l'ammontare dei costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali ed esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

Anche per tali soggetti vale la previsione dell'art. 11-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 446, in base alla quale i componenti positivi e negativi del valore della produzione si assumono secondo le regole applicabili ai fini della determinazione dei relativi redditi di lavoro autonomo.

Per la determinazione della base imponibile assumono, in particolare, rilievo:

• **rigo IQ27**, compensi derivanti dall'attività professionale o artistica. Riportare la somma degli importi indicati nei righi RE2, RE3 e RE4 della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi dichiarati per adeguamento ai parametri, ai sensi dell'art. 3, comma 126, della citata legge n. 662 del 1996, o agli studi di settore);

• **rigo IQ28**, costi inerenti all'attività esercitata. Indicare l'importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:
– quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro (di cui al rigo RE6 della dichiarazione dei redditi);
– canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli interessi passivi (di cui al rigo RE7 della dichiarazione dei redditi). L'importo degli interessi passivi incluso nei canoni di locazione finanziaria è determinato secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ12;
– canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di rigo RE8 della dichiarazione dei redditi);
– spese relative a immobili (importo di rigo RE9 della dichiarazione dei redditi); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990, l'importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari. La quota dei predetti oneri è determinata secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ12;
– compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (importo di rigo RE11 della dichiarazione dei redditi);
– spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, ecc. (importo di rigo RE13 della dichiarazione dei redditi);
– spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, di rappresentanza e altre spese (importi deducibili indicati in colonna 2 dei righi RE14, RE15 e nei righi RE16 e RE18 della dichiarazione dei redditi).

Nel **rigo IQ29**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:
– **in colonna 1**, importo dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
– **in colonna 2**, importo delle spese relative agli apprendisti nonché, ai disabili impiegati nel periodo di imposta così come definiti dall'art.1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68;
– **in colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
– **in colonna 4**, importo complessivo delle deduzioni spettanti.

1.2 Sezione IV Valore della produzione netta

Nella presente sezione va operata la determinazione del valore della produzione netta.

Nei **righi** da **IQ31** a **IQ33**, va indicato:
– in **colonna 1**, l'ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;
– in **colonna 2**, va indicata la quota del valore della produzione derivante da attività svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale). Tale quota è determinata secondo le regole dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, (illustrate a commento della Sezione V) e si ottiene applicando al valore della produzione il rapporto tra l'importo di colonna 1 e la somma degli importi di colonna 1 e di colonna 2 di rigo IQ41 o, per i soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, di rigo IQ42. Si considera svolta all'estero l'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che si considera prodotto all'estero. La quota parte del valore della produzione attribuibile all'utilizzo di dette navi, esclusa da tassazione, è determinata analiticamente sulla base di apposita contabilità separata, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446; i componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di tali attività e di altre eventualmente svolte dalle anzidette imprese sono imputabili al valore della produzione che si considera prodotto all'estero per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini Irap, specificamente riferibili alle attività che si considerano prodotte all'estero, e l'ammontare complessivo di tutti i componenti positivi rilevanti a tali fini. Analoga disciplina si applica alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea;
– in **colonna 3**, la differenza tra l'ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2.

Nel **rigo IQ34**, va indicato il totale degli importi di segno positivo dei righi da IQ31 a IQ33.

Nel **rigo IQ35**, va indicata la quota di valore della produzione derivante dalla partecipazione a un GEIE (gruppo economico di interesse europeo). Tale quota è attribuita dal GEIE al netto delle deduzioni spettanti ai sensi degli artt. 11, comma 1, lett. a), e 17, comma 1, del D.Lgs. 446. In caso di valore negativo, l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno.

Nel **rigo IQ36**, va indicato, in **colonna 2**, l'importo dell'ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell'art.11 del D.Lgs. n. 446 riferibile proporzionalmente al valore della produzione di cui al rigo IQ34, colonna 3, e, in **colonna 1**, la quota di detta deduzione riferibile proporzionalmente al valore della produzione attribuita dal GEIE di cui al rigo IQ35.
La ripartizione proporzionale dell'ulteriore deduzione si effettua solo se entrambi gli importi dei righi IQ34 e IQ35 sono di segno positivo.
Tale deduzione spetta a condizione che l'importo di rigo IQ34, colonna 1, aumentato di quello di rigo IQ35, non superi euro 180.914,85 e si applica nelle seguenti misure:

DEDUZIONI

Base imponibile		Deduzione
fino a 180.759,91		5.165
oltre 180.759,91	e fino a 180.811,56	3.873
oltre 180.811,56	e fino a 180.863,21	2.582
oltre 180.863,21	e fino a 180.914,85	1.291

Nel **rigo IQ37** va indicato l'ammontare della deduzione spettante ai soggetti che usufruiscono dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, lettera a) della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per l'emersione del lavoro sommerso, come modificata dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dalla legge del 28 dicembre 2001, n. 448, **e dal D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73**. Ai sensi di tale disposizione l'IRAP non è dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile dichiarato così come determinato ai fini delle imposte sui redditi nei relativi quadri d'impresa e lavoro autonomo ed assoggettato ad imposta sostitutiva. Va, pertanto, riportato l'importo della somma delle colonne 3 dei righi RE21, RF53 e RG29 del modello Unico 2003 - SP.

Nel **rigo IQ38**, va indicato il valore della produzione netta corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo IQ34, colonna 3, e la somma degli importi delle colonne 2 dei righi IQ36 e IQ37; nel caso in cui il risultato è negativo, indicare 0.

Nel **rigo IQ39**, va indicata la quota del valore della produzione indicato nel rigo IQ38, relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir, assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento o alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola svolta nei limiti del citato art. 29 rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP. In caso di attività occasionali diverse da quelle agricole (es. attività occasionale di prestazione di servizi con macchine agricole) è assoggettabile ad aliquota ridotta la quota di base imponibile determinata in proporzione all'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva riferibili all'attività agricola rispetto all'ammontare complessivo di tutti i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva. Nel caso di esercizio di attività agricola ed attività di agriturismo, indicate nella sezione II, la ripartizione del valore della produzione netta va effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel **rigo IQ40,** va indicata la quota dell'importo di rigo IQ38 assoggettabile ad aliquota ordinaria del 4,25 per cento ovvero, per le società cui si applica il comma 1-bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446, del 4,75 per cento o alle altre aliquote previste dalle leggi regionali.

1.6 Sezione V Ripartizione della base imponibile e dell'imposta

Nella presente sezione va operata la ripartizione territoriale della base imponibile in funzione della regione (o della provincia autonoma) di produzione e la determinazione della corrispondente imposta netta.

La ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento o alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale per l'esercizio di attività agricole (importo di rigo IQ39) va effettuata distintamente dalla ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota del 4,25 per cento ovvero del 4,75 per cento o alle altre aliquote previste dalle leggi regionali (importo di rigo IQ40); in caso di insufficienza dei righi va utilizzato un quadro aggiuntivo. La ripartizione della quota del valore della produzione attribuita dal GEIE è già effettuata da tale organismo e va indicata direttamente in colonna 4 dei righi corrispondenti, ulteriormente ridotta, in proporzione, dell'eventuale deduzione indicata nel rigo IQ36, colonna 1.

In base alle regole dettate dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato.
Le retribuzioni vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro si assumono per l'importo contrattualmente spettante.
Nel calcolo delle retribuzioni, vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale.

La regola sopra illustrata si applica anche per determinare la quota del valore della produzione derivante da attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale).
Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale (ovvero all'esclusione da tassazione).
Qualora un contribuente eserciti in una stessa regione attività industriali e commerciali soggette ad aliquote diverse in virtù della facoltà di variazione delle aliquote concessa alle regioni dall'art. 16 comma 3, del D.Lgs. 446 del 1997, una volta determinato, in base all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 446/97, il valore della produzione netta riferibile a ciascuna regione, dovrà ripartire tale valore tra le diverse attività soggette ad aliquote differenti applicando il medesimo criterio dettato dall'art. 4 comma 2 del decreto citato. La proporzione sarà effettuata confrontando le retribuzioni degli addetti a ciascuna attività soggetta a diversa aliquota con le retribuzioni degli addetti permanentemente occupati nell'intero territorio regionale già assunte a base per la ripartizione tra le singole regioni della base imponibile nazionale.

Nel **rigo IQ41**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi e degli utili spettanti al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione per le attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e, in **colonna 2**, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri importi spettanti ai menzionati soggetti addetti a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio dello Stato.
Non vanno considerate le retribuzioni e gli altri importi relativi ai suindicati soggetti addetti all'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 457 del 1997 e alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea.
I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) ovvero all'estero.
Nel **rigo IQ42**, va indicata, in **colonna 1**, l'estensione dei terreni, calcolata in metri quadrati, situati all'estero e, in **colonna 2**, quella dei terreni ubicati nello Stato. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Nei **righi da IQ69 a IQ89** va indicato:
- in **colonna 1**, in ogni caso, il codice identificativo della regione ovvero della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
- in **colonna 2**, la quota del valore della produzione attribuita a ciascuna regione (o provincia autonoma) sulla base del rapporto tra l'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti agli addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti di cui al rigo IQ41, colonna 2. Analogo criterio va utilizzato per la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante dall'attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir (rigo IQ42, colonna 2). L'importo da ripartire in tale colonna è quello indicato nel rigo IQ38 nonché, separatamente, quello risultante dalla somma dei valori negativi indicati nelle colonne 3 dei righi da IQ31 a IQ33.
  Nel caso di esercizio nella stessa regione di attività industriali e commerciali soggette a differenti aliquote, dovrà essere data specifica indicazione, utilizzando più righi del modello, del valore della produzione netta regionale riferibile a ciascuna attività.
- in **colonna 3**, la riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, avrebbero fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione. La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Ilor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;

– in **colonna 4**, l'importo risultante dalla differenza tra quello indicato in colonna 2 e quello indicato in colonna 3, rispettivamente aumentato o diminuito, in corrispondenza della regione o provincia autonoma di produzione, della quota positiva o negativa attribuita dal GEIE, indicata nel rigo IQ35, al netto dell'ulteriore deduzione ad essa riferibile (rigo IQ36, colonna 1). Nel caso in cui l'importo derivante da tale differenza sia negativo (o pari a zero) limitarsi a compilare la colonna 5 se ne ricorrono i presupposti;
– in **colonna 5**, la codifica desunta dalla apposita tabella riportata in Appendice alle presenti istruzioni, identificativa della norma regionale che ha modificato il regime impositivo;
– in **colonna 6**, l'aliquota dell'imposta applicata;
– in **colonna 7**, l'imposta spettante a ciascuna regione o provincia autonoma.

1.7 Sezione VI Dati concernenti il versamento dell'imposta

Nel **rigo IQ90**, va indicata la somma degli importi di colonna 7 dei righi da IQ69 a IQ89.

Nel **rigo IQ91**, va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione non richiesta a rimborso (importo di colonna 4 del rigo RX2 del "Mod. UNICO 2002- Società di persone ed equiparate").

Nel **rigo IQ92**, va indicato l'ammontare di detta eccedenza utilizzata in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione e indicata nella colonna "Importi a credito compensati" dei modelli di versamento F24.

Nel **rigo IQ93**, va indicato l'importo complessivo delle rate di acconto effettivamente versate o compensate in F24.
La differenza tra l'importo di rigo IQ90 e la somma degli importi dei righi IQ91e IQ93, diminuita dell'importo di rigo IQ92, va indicata nel rigo IQ94 (importo a debito) ovvero IQ95 (importo a credito).

Versamento dell'acconto
Il versamento in acconto dell'IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole valevoli per le imposte sui redditi. Per i soggetti IRPEF, pertanto, l'acconto relativo all'anno 2003 è dovuto in misura pari al 98 per cento dell'importo di rigo IQ90 sempreché l'importo ivi indicato superi euro 51,65. Il versamento dell'acconto deve essere effettuato in due rate: la prima, pari al 40 per cento, entro il 20 giugno 2003 **ovvero entro il 21 luglio 2003 (in quanto il 20 luglio è festivo) con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo;** e la seconda, pari al residuo 60 per cento, entro il 1°dicembre 2003 (primo giorno feriale successivo alla scadenza del 30 novembre 2003); il versamento della prima rata non è dovuto se di importo non superiore a euro 103. È in facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza. Ferma restando, in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni del comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.
Non sono obbligati al versamento dell'acconto i produttori agricoli che nel 2002 risultavano esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 e che in tale anno hanno superato i limiti previsti per l'esonero.
Sono, invece, tenuti a tale versamento i produttori agricoli che, avendo superato nell'anno 2002 il limite di un terzo, non rientrano nel regime di esonero per l'anno 2003.

TABELLA IQ - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

IRAP **Modello UNICO 2003** – Società di persone ed equiparate

APPENDICE
Elenco e relativa codifica delle disposizioni emanate con leggi regionali modificative del regime impositivo

AVVERTENZE La presente tabella, consultabile sul sito Internet dell' Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it), assume valore puramente indicativo essendo la materia suscettibile di aggiornamento da parte degli Enti interessati. Per maggiori informazioni e delucidazioni si invita , pertanto, a contattare gli Uffici Tributi delle singole Regioni.

REGIONE	Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in vigore	Termine	Norma
Abruzzo	A1	Riduzione aliquota farmacie rurali sussidiate	2,75	01/01/01	a regime	Art. 6 - L. R. 16/03/01 n. 9
	A2	Agevolazioni soggetti di cui all' art.3 co.1 lett. a), b) c) del D.Lgs. n. 446/97 che iniziano l'attività nel biennio 2001/2002, purché il valore della produzione netta non superi euro 77.468,53 pari a £. 150.000.000.	3,25	01/01/01	secondo anno di attività	Art. 1 - L. R. 29/03/01 n. 11
	A3	Agevolazione per i soggetti operanti nel settore agricolo cooperative della piccola pesca e loro consorzi *** (agevolazione sospesa in quanto subordinata alla comunicazione dell'esito positivo dell' esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità Europea)	0,90	01/01/02	***	Art. 13 - L. R. 10/05/02 n. 7
	A4	Agevolazioni per i soggetti di cui all' art.3 ,co.1, lett. a), b) del D.Lgs. n. 446/97 operanti in Comuni Montani, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge regionale	3,25	01/01/02	a regime	Art. 14 - L. R. 10/05/02 n. 7
Basilicata	A1	Agevolazione Onlus	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 1 L. R. 31/01/02 n. 10
	A2	Agevolazione Coop. Sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 3 L. R. 31/01/02 n. 10
Emilia Rom.(*)	A1	Agevolazione Onlus	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 1 L. R. 21/12/01 n. 48
	A2	Agevolazione Coop. Sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 2 L. R. 21/12/01 n. 48

(*) La regione Emilia Romagna, con nota del 21 gennaio 2003, ha precisato che per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare la riduzione si applica a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.

REGIONE	Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in vigore	Termine	Norma
Friuli V. G.	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese ed agli esercenti arti e professioni	//	si attende regolamento di attuazione		Artt. 4 e 5 della L.R. 25/02/2000 n. 4
	A1	Agevolazione alle PMI ed ai liberi professionisti aventi i requisiti previsti dalla Legge regionale	3,50	01/01/02	per. imp. in corso	Art. 2 co. 1, lett a) L. R. 25/01/02 n.3
	A2	Agevolazione alle società cooperative tenute all'applicazione del D.P.R. n. 602/1970 e alle cooperative sociali aventi sede legale o domicilio fiscale nella regione	3,50	01/01/02	per. imp. in corso	Art. 2 co. 1, lett b) L. R. 25/01/02 n.3
	A3	Agevolazione alle PMI ed ai liberi professionisti aventi i requisiti previsti dalla Legge regionale	3,50	01/01/03	per. imp. in corso	Art. 1, L.R. 29/01/03 n. 1
	A4	Agevolazione alle società cooperative tenute all'applicazione del D.P.R. n. 602/1970 e alle cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) della L. R. 7/92 aventi sede legale o domicilio fiscale nella regione	3,50	01/01/03	per. imp. in corso	Art. 1, L.R. 29/01/03 n. 1
	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese artigiane e loro consorzi	//		si attende regolamento di attuazione	Art. 64, L. R. 22.04.2002 n. 12
	E1	Esenzione Onlus	esenti	01/01/02	a regime	Art. 2-bis, L.R. 25/01/2002, n.3 introdotto dall'art.7, comma 10, L.R. 23/08/02, n.23
	E2	Cooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 1, lett. b), della L.R. 7.02.1992, n. 7.	esenti	01/01/02	a regime	Art. 2-bis, L.R. 25/01/2002, n.3 introdotto dall'art.7, comma 10, L.R. 23/08/02, n.23
Lazio (*)	A1	Agevolazione per i settori di cui al primo gruppo tab. A (codici ISTAT 1, 2, 5) Riduzione di aliquota dell'1,00%	0,90	01/01/02		Legge regionale 13/12/01, n. 34
	A2	Agevolazione per i settori di cui al secondo gruppo tab. A (codici ISTAT 15/20, 25/33, 36/37, 45, 52, 60/61, 90/91, 92.1, 92.3, 92.5, 92.6, 92.7; 93 Riduzione di aliquota dell'0,50%	3,75	01/01/02		Come sopra
	A3	Agevolazione temporanea per i settori di cui alla Tab. A (codici ISTAT 62,63.3) Riduzione di aliquota dello 0,50% per attenuare le negative conseguenze economiche degli attentati USA	3,75	01/01/02		Come sopra
	N1	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codici ISTAT 21/22, 34/35, 51.1, 55, 63, 72/75, 80, 85, 95) per cui non vi sono variazioni d'aliquota	4,25	01/01/02		Come sopra

IRAP **Modello UNICO 2003** – Società di persone ed equiparate

	N2	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codici ISTAT 66) per cui non vi sono variazioni d'aliquota limitatamente alle assicurazioni	4,75	01/01/02		Come sopra
	SM	Tab. A, codice Istat: 50 (sospensione temporanea della maggiorazione dell' aliquota IRAP)	4,25	01/01/02		Come sopra
	M1	Maggiorazione dello 0,75% per i settori di cui al quarto gruppo tab. A (codici ISTAT 10/14, 23, 40/41, 50, 51, escluso 51.1; 62)	5,00	01/01/02		Come sopra
	M2	Maggiorazione dell'1,00%per i settori di cui al quinto gruppo tab A (codici ISTAT 24, 64, 67, 70/71, 92.2, 92.4)	5,25	01/01/02		Come sopra
	M3	Maggiorazione dell' 1,00% per i settori di cui al quinto gruppo tab A(codice ISTAT 65)	5,75	01/01/02		Come sopra
	A4	Agevolazione per le Coop. soc. L. 381/91 (cod. ISTAT 85.31,85.32)	3,75	01/01/02		Come sopra
	A5	Agevolazione per le imprese di nuova costituzione (imprenditoria giovanile, femminile e fasce deboli per i primi tre anni dall'inizio dell'attività)	3,25	01/01/02		Come sopra
	A6	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (secondo gruppo, tab. A)	3,25	01/01/02		Come sopra
	A7	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (terzo gruppo, tab. A)	3,75	01/01/02		Come sopra

(*) La regione Lazio, con nota del 20 novembre 2002, ha precisato che le variazioni di aliquota IRAP introdotte dalla legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34 si applicano a tutti i periodi d'imposta che iniziano dal 1° gennaio 2002.

Liguria	A1	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio della Regione nel periodo compreso tra il 23.05.01 e il 31.12.2003 dai soggetti indicati dall'art. 3, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 446/97, limitatamente al valore della produzione netta di euro 516.456,90;	3,25	23/05/01	2 periodi d'imposta	Art. 1 L. R. 21/05/01 n. 13 così come integrato dall'art. 3, co. 1, L. R. 07/05/02 n. 20
	A2	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio della Regione negli anni 2002 e 2003 dai soggetti indicati dall'art. 3, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 446/97 aventi sede effettiva nel territorio dei Comuni interamente montani, alle condizioni previste dalla legge regionale	3,25	01/01/02	periodo di imposta d'inizio attività e due successivi	Art. 3, co. 2, L.R. 07/05/02 n. 20
	A3	Agevolazione nei confronti dei seguenti soggetti, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione : a) organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritti nel registro regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni; b) cooperative sociali e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1993 n. 23 N.B .Nei confronti dei consorzi di cooperative sociali l'aliquota ridotta si applica a condizione che essi abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali di cui al predetto articolo 1, comma 1, lettera a) della L. 381/1991.	3,00	01/01/02		Art. 3, commi 3 e 4, L. R. 07/05/02 n.20
Lombardia	M1	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota per le banche ed altri enti e società finanziari ed imprese di assicurazione (aliquota per il 2002, 4,75%)	5,75	01/01/02		Art. 1 co. 5 L. R. 18/12/01 n. 27
	M2	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota per le banche ed altri enti e società finanziari ed imprese di assicurazione (aliquota per il 2003, 4,25%)	5,25	01/01/03		Art. 1 co. 1 L. R. 23/12/02 n. 33
	A1	Agenzie viaggi e turismo-compresi i tour operators- (codice ISTAT 63.30.1), guide e accompagnatori turistici (codice ISTAT 63.30.2)	3,25	01/01/02	solo per l'anno d'imposta 2002	Art. 1 co. 6 L. R. 18/12/01 n. 27
	E1	Esenzione Onlus	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1 co. 7 L. R. 18/12/01 n. 27
Marche	M1	Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97 e dalla Legge regionale)	5,15	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 3 L. R. 19/12/01 n. 35
	SM	Sospensione dalla maggiorazione per determinate categorie di soggetti a) ai soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160, 8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l'assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000;	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4, lett. a), b),c),d),e) L. R. 19/12/01 n. 35

14

		b) alle imprese di nuova costituzione ed alle nuove imprese giovanili di cui all'art.6 della l.r. 20 maggio 1997, n.31 che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2002;			per i primi due anni di imposta	
		c) ai soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460;			a regime	
		d) alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n.381;			a regime	
		e) ai soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e-bis), del D.Lgs. 446/1997, relativamente al valore prodotto nell'esercizio dell'attività commerciale.			a regime	
	A1	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. B), legge 381/1991.	3,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 5 L. R 19/12/01 n. 35
	M2	Maggiorazione aliquote per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 446/1997 (banche ed altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazioni)	5,75	01/01/02	periodo d'imposta in corso al 01/01/02	Art. 1, co. 6 L. R 19/12/01 n. 35
Piemonte	E1	Esonero per l'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici, istituita con legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006"), dal versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) e dagli obblighi contabili inerenti l'IRAP, quali la presentazione periodica delle dichiarazioni.	esente	01/01/01	a regime	Art. 1, L. R. 05/08/02 n. 20
Puglia	E1	Esenzione Onlus	esente	01/01/02	a regime	Art. 48 L. R. 21/05/02 n. 7
Sicilia (*)	M1	Maggiorazione dell'1% per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997	5,25	01/01/02		Art.7, co. 1, L. R. 26/03/02 n. 2
	A1	Per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, salvo quanto previsto dal co. 5, dell'art. 7, L. R. n. 2 del 26/03/2002, l'aliquota dell'IRAP è ridotta dello 0,25%	4	01/01/03		Art.7, co. 2, L. R. 26/03/02 n. 2
	M2	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi in Sicilia	5,25	27/03/02		Art.7, co. 3, L. R. 26/03/02 n. 2
	A2	Alle aziende i cui titolari abbiano sporto denunzia circostanziata nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni, come definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, è applicata per il pagamento dell'IRAP, per tre anni consecutivi dalla data di effettuazione della denunzia, l'aliquota del 3,25%	3,25	27/03/02	tre anni dalla denunzia	Art.7, co. 4, L. R. 26/03/02 n. 2
	E1	Organizzazioni non lucrative di cui al D.Lgs. 4/12/1997, n.460, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000, n. 383 e le cooperative sociali di cui alla legge 8/11/1991, n. 381 sono esenti dall'IRAP	esenti	01/01/02		Art.7, co. 5, L. R. 26/03/02 n. 2

(*) La regione Sicilia, con nota del 6 febbraio 2003, ha precisato che la norma regionale si applica, anche con riguardo i soggetti passivi il cui esercizio non coincide con l'anno solare, ai periodi di imposta che iniziano successivamente alle decorrenze stabilite dalla stessa.

Toscana	A1	Agevolazione Onlus,	3,25	01/01/01	a regime	Art. 2, co. 1 L. R. 26/1/01 n. 2
	A2	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla Legge n. 381 del 1991	3,25	01/01/01	a regime	Art. 2, co. 2 L. R. 26/1/01 n. 2
	A3	Agevolazioni alle imprese giovanili (L. R. n. 27 del 26/04/93) costituite nel 2001-2003	3,25	01/01/01	3 periodi d'imposta	Art. 3, L. R. 26/1/01 n. 2
	A4	Agevolazioni territoriali soggetti operanti in comuni montani	3,75	01/01/01	a regime	Art. 4, L. R. 26/01/01 n. 2
	A5 (*)	Agevolazioni territoriali soggetti operanti in comuni parzialmente montani purché inseriti in comunità montane	3,75	01/01/03	a regime	Art. 1, L. R. 20/12/02 n. 43
	E1	Esenzione per gli esercenti commerciali nelle zone montane svolgenti in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1, L. R 21/12/01 n. 65
	M1 (*)	Soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997	4,40	01/01/03	a regime	Art. 2, L. R. 20/12/02 n. 43

(*) La regione Toscana, con nota del 12 marzo 2003, ha precisato che la norma regionale si applica, per i soggetti passivi il cui esercizio non coincide con l'anno solare, ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 1° gennaio 2003.

Umbria	A1	Agevolazione Onlus	3,50	01/01/01	a regime	Art. 3, co. 1 L. R. 27/4/01 n. 13
	A2	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla Legge n. 381 del 1991	3,50	01/01/01	a regime	Art. 3, co. 2 L. R. 27/04/01 n. 13

IRAP **Modello UNICO 2003** – Società di persone ed equiparate

	A3	Agevolazione alle Soc. Coop. di lavoro di cui al D.P.R. 602/1970 limitatamente all'attività istituzionale esercitata	3,75	01/01/01	a regime	Art. 4, co. 1, L. R. 27/04/01 n. 13
Veneto	A1	Agevolazione per le imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2001 in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della legge regionale n.57/1999	3,25	01/01/01	2 periodi d'imposta	Art. 21, co. 1 e 2, L. R. 9/02/01 n. 5
	A2	Agevolazione per le imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2001 in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della legge regionale n. 1/2000	3,25	01/01/01	2 periodi d'imposta	Art. 21, co. 1 e 2, L. R. 09/02/01 n. 5
	A3	Agevolazione per le cooperative sociali e loro consorzi costituiti nel territorio regionale nell'anno 2001 in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale n.24/1994	3,25	01/01/01	2 periodi d'imposta	Art. 21, co. 3, L. R. 09/02/01 n° 5
Prov. di Bolzano	E1	Esenzioni Onlus	esenti	dal periodo d'imposta in corso all'01/01/03	a regime	Art. 1, L. P. 26/07/02 n. 11
Prov. di Trento	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP per Imprese di cui all'art.2 della L.P. 13/12/99 n.6 che attuano investimenti fissi relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature e brevetti previsti dall'art. 3 della stessa legge	//	si attende regolamento di attuazione	periodo d'imposta in corso	Art. 5, L. P 22-3-2001, n. 3
	A1	Agevolazione per le nuove imprese costituite nel territorio provinciale nel 2001, 2002, 2003	3,25	01/01/01	3 per. imp. da inizio attività	Art. 4, co. 3, L. P. 22/03/01 n. 3
	A2	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co.1, lett. a) b) c) del D.Lgs. 446/97,che hanno realizzato il valore della produzione netta nel territorio di Comuni inclusi nelle aree svantaggiate e nelle aree phasing-out e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla Legge provinciale.	3,25	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 6, co. 1, L. P. 31/12/01, n. 11
	A3	Agevolazione per i soggetti esercenti attività di viaggio e turismo di cui al codice 63.30.1 della classificazione delle attività economiche – Ateco / 91	3,25	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 6, co. 3, L. P. 31/12/01, n. 11
	A4	Agevolazione per i soggetti operanti nel settore agricolo cooperative della piccola pesca e loro consorzi	0,90	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 6, co. 2, L. P. 31/12/01, n. 11
	A5	Agevolazione per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n.446/1997 considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) .	3,25	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 13, L. P. 19/02/02, n. 1
	A6	Agevolazione per il sostegno delle attività economiche penalizzate dalla carenza di precipitazioni nevose nella stagione invernale 2001/2002.	3,25	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art.16, co. 2 L.P 11/06/02, n.8
Per tutte le regioni	XX	**Il codice XX va inserito esclusivamente nelle ipotesi di eventuali modifiche del regime impositivo non previste dalla presente tabella**				

16

CODICE FISCALE

IRAP
QUADRO IQ
Determinazione dell'imposta

Mod. N.

EURO

Sez. I
Società commerciali e finanziarie

		Valori contabili	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Valori IRAP
IQ1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
IQ2	Variazioni delle rimanenze	,00	,00	,00	,00
IQ3	Variazioni di lavori in corso su ordinazione	,00	,00	,00	,00
IQ4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00	,00	,00	,00
IQ5	Altri ricavi e proventi	,00	,00	,00	,00
IQ6	Interessi attivi e proventi assimilati	,00	,00	,00	,00
IQ7	Proventi da partecipazione a fondi comuni	,00	,00	,00	,00
IQ8	Profitti da operazioni finanziarie	,00	,00	,00	,00
IQ9	**Totale componenti positivi**				,00
IQ10	Costi per materie prime, merci, ecc.	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
IQ11	Costi per servizi	,00	,00	,00	,00
IQ12	Costi per il godimento di beni di terzi	,00	,00	,00	,00
IQ13	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	,00	,00	,00	,00
IQ14	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	,00	,00	,00	,00
IQ15	Variazioni delle rimanenze	,00	,00	,00	,00
IQ16	Oneri diversi di gestione	,00	,00	,00	,00
IQ17	Accantonamenti deducibili	,00	,00	,00	,00
IQ18	Interessi passivi e oneri assimilati	,00	,00	,00	,00
IQ19	Perdite da operazioni finanziarie	,00	,00	,00	,00
IQ20	**Totale componenti negativi**				,00

Produttori agricoli

Opzione ☐

Revoca ☐

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti e disabili	Contratti formazione lavoro	
IQ21	**Deduzioni**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
IQ22	**Valore della produzione netta** (IQ9 – IQ20 – IQ21 col. 4)				,00

Sez. II
Società esercenti attività agricola

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti e disabili	Contratti formazione lavoro	
IQ23	Corrispettivi				,00
IQ24	Acquisti destinati alla produzione				,00
IQ25	**Deduzioni**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
IQ26	**Valore della produzione netta** (IQ23 — IQ24 — IQ25 col. 4)				,00

Sez. III
Società semplici ed associazioni esercenti arti e professioni

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti e disabili	Contratti formazione lavoro	
IQ27	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica				,00
IQ28	Costi inerenti all'attività esercitata				,00
IQ29	**Deduzioni**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
IQ30	**Valore della produzione netta** (IQ27 — IQ28 — IQ29 col. 4)				,00

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Sez. IV
Valore della produzione netta

		1	2 Estero	3 Italia
IQ31	Valore della produzione di rigo IQ22	,00	,00	,00
IQ32	Valore della produzione di rigo IQ26	,00	,00	,00
IQ33	Valore della produzione di rigo IQ30	,00	,00	,00
IQ34	**Totale valore della produzione**	,00	,00	,00
IQ35	Quota del valore della produzione attribuita da GEIE			,00
IQ36	Ulteriore deduzione	quota GEIE	1 ,00	2 ,00
IQ37	Deduzione emersione dal sommerso			,00
IQ38	**Valore della produzione netta**			,00
IQ39	Importo di rigo IQ38 soggetto ad aliquota del settore agricolo			,00
IQ40	Importo di rigo IQ38 soggetto ad altre aliquote			,00

Sez. V
Ripartizione della base imponibile e dell'imposta

IQ41	Ammontare complessivo delle retribuzioni	Estero	1 ,00	Italia	2 ,00
IQ42	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri	Estero		Italia	

	Codice regione	Valore della produzione	Riduzione (art. 17, comma 1)	Base imponibile	Normative regionali	Aliquota	Imposta
	1	2	3	4	5	6	7
IQ69		,00	,00	,00		%	,00
IQ70		,00	,00	,00		%	,00
IQ71		,00	,00	,00		%	,00
IQ72		,00	,00	,00		%	,00
IQ73		,00	,00	,00		%	,00
IQ74		,00	,00	,00		%	,00
IQ75		,00	,00	,00		%	,00
IQ76		,00	,00	,00		%	,00
IQ77		,00	,00	,00		%	,00
IQ78		,00	,00	,00		%	,00
IQ79		,00	,00	,00		%	,00
IQ80		,00	,00	,00		%	,00
IQ81		,00	,00	,00		%	,00
IQ82		,00	,00	,00		%	,00
IQ83		,00	,00	,00		%	,00
IQ84		,00	,00	,00		%	,00
IQ85		,00	,00	,00		%	,00
IQ86		,00	,00	,00		%	,00
IQ87		,00	,00	,00		%	,00
IQ88		,00	,00	,00		%	,00
IQ89		,00	,00	,00		%	,00

Sez. VI
Dati concernenti il versamento dell'imposta

IQ90	Totale imposta	,00
IQ91	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione	,00
IQ92	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24	,00
IQ93	Acconti versati	,00
IQ94	Importo a debito	,00
IQ95	Importo a credito	,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

IRAP

AGENZIA DELLE ENTRATE

MODELLO IRAP 2003

SOCIETÀ DI CAPITALI ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI

DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

QUADRO IQ

Il quadro e le relative istruzioni sono disponibili nei siti www.finanze.it e www.agenziaentrate.it

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premessa

Quest'anno il modello è predisposto per la compilazione della dichiarazione in euro per cui tutti gli importi indicati in tale dichiarazione devono essere espressi nella nuova valuta.
Non è più possibile indicare importi in lire. Il contribuente, pertanto, dovrà procedere alla conversione in euro di tutti gli importi espressi ancora nella vecchia valuta. A riguardo si rinvia a quanto disposto in materia dalle circolari n. 291/E del 23 dicembre 1998 e n. 106/E del 21 dicembre 2001.
Gli importi devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65).
Sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.
Anche quest'anno la forma grafica dei modelli è stata predisposta, al fine di agevolarne l'utilizzo a seconda della tipologia dei soggetti interessati. In particolare sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni le lettere iniziali che individuano la categoria dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione: SC caratterizzano il Modello UNICO riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, PF quello riservato alle persone fisiche, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati, AP quello riservato alle amministrazioni ed enti pubblici.

1.1 Generalità

Il modello IRAP "UNICO 2003, SC " va utilizzato dalle società di capitali, enti commerciali ed equiparati per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2002, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - di seguito D.Lgs. n. 446 -, e successive modificazioni (D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, D.Lgs 10 giugno 1999, n. 176, legge 23 dicembre 1999, n. 488, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 28 dicembre 2001, n. 448 e **legge 27 dicembre 2002, n. 289).**

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti residenti costituisce in ogni caso presupposto impositivo.

Il presente quadro deve essere compilato oltreché dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87, comma 1, del Tuir, dalle società e dagli enti commerciali non residenti di cui alla successiva lett. d) per l'attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione.

L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 446, nonché da leggi regionali o delle Province autonome.

La dichiarazione IRAP va presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l'obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, l'imposta dovuta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP in relazione ai singoli periodi d'imposta, compresi nell'ambito della procedura, autonomamente considerati.
La presentazione della dichiarazione IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata deve comunque avvenire congiuntamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi; in tal caso, nel frontespizio del Mod. "UNICO 2003– SC", va barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione".
Le società e gli enti con periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 2002 (come, ad esempio, nel caso di società con esercizio 1° ottobre 2001 - 30 settembre 2002), devono redigere la dichiarazione IRAP sul corrispondente quadro IQ del Mod. UNICO 2002- Società di capitali, enti commerciali ed equiparati.

Il presente quadro è suddiviso in otto sezioni. Le prime tre attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti, per le diverse categorie di soggetti, ai fini della determinazione del valore della produzione lorda. Il totale di tali componenti e il valore della produzione lorda vanno indicati nella sezione quarta. Nella sezione quinta, vanno indicate le deduzioni spettanti alla generalità dei soggetti, quelle specificamente applicabili alle cooperative sociali e di lavoro, la deduzione spettante ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione del lavoro sommerso nonché, in caso di partecipazione ad un GEIE, la quota della produzione netta attribuita da tale organismo; in questa sezione va, altresì, indicata la quota del valore della produzione realizzata all'estero. La sesta sezione attiene alla determinazione e alla ripartizione territoriale della base imponibile e dell'imposta spettante a ciascuna regione o provincia autonoma. Nella settima sezione, vanno indicati i dati concernenti il calcolo dell'imposta. Nell'ottava sezione, infine, vanno indicati i dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti.

Ciascun soggetto è tenuto a indicare, nell'apposita casella, collocata all'inizio del quadro IQ, il proprio codice identificativo desumibile dalla tabella 1 riportata in calce alle presenti istruzioni.

1.2 Sezione I Imprese industriali e commerciali

La sezione I deve essere compilata dai soggetti che svolgono attività diverse da quelle finanziarie e assicurative (imprese industriali e commerciali in genere).

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, la base imponibile di tali soggetti è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A) del comma 1 dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci di cui alla lett. B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette), e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico, i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile in ragione della loro corretta classificazione.

Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nell'art. 5 del D.Lgs. n. 446 che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi di precedenti esercizi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.

I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli artt. 58, 63 e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del Tuir e dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti ovvero costituenti elementi accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, sono altresì deducibili i costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati (alla generalità o) **a categorie dei dipendenti e dei collaboratori.**

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 65 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.
Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci; le plusvalenze di cui all'art. 54, comma 1, lett. d), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997, la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimen-

tari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione effettuata a favore di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi. Il costo dei beni suindicati rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto del comma 3 del citato art. 13 del D. Lgs. n 460 del 1997, non costituisce, infine, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.
Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: ricavi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della legge n. 662 del 1996 o agli studi di settore di cui all'art. 10, comma 10, della legge n. 146 del 1998; rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 57 del Tuir anche in assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrilevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

Per la compilazione dei righi della sezione I indicare:
– in colonna 1, i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini dell'IRAP; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema;

– nelle colonne 2 e 3, le variazioni in aumento e in diminuzione degli importi contabili derivanti dall'applicazione delle regole di determinazione della base imponibile IRAP;

– in colonna 4, il valore di ciascun componente positivo e negativo, così come risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nelle precedenti colonne.

Ai fini della determinazione del valore della produzione lorda dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione, assumono rilievo, in particolare:

- **rigo IQ1**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci. In colonna 3, va indicata la quota parte del corrispettivo ricevuto, in caso di c.d. "lavoro interinale", corrispondente al rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove anche tale quota sia stata classificata nella voce A1 del conto economico;

- **rigo IQ2**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ3**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ4**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;

- **rigo IQ5**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). In colonna 2 va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce A5 del conto economico, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso. In colonna 2, va inoltre indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci. In tale colonna, va anche indi-

cato l'importo della riserva per ammortamenti anticipati in sospensione d'imposta eventualmente distribuita nel corso del periodo oggetto di dichiarazione.
I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile IRAP, ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (come nel caso, ad esempio, dei crediti d'imposta concessi per l'incremento della base occupazionale). **Come disposto dall'art. 5, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dei contributi erogati a norma di legge alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.**
Non costituisce componente rilevante ai fini del valore della produzione il premio di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, riconosciuto per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.
In colonna 3 vanno indicati gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Nella stessa colonna va inoltre indicato l'importo ricevuto, in caso di c.d. "lavoro interinale", a titolo di rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove classificato nella voce A5. Vanno altresì indicate, in tale colonna, le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);

- **rigo IQ6**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;

- **rigo IQ7**, costi per servizi. Non sono deducibili: i costi per lavoro autonomo occasionale – esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 47 del Tuir, ivi comprese le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa tranne quelle rese da un soggetto – residente o non residente - nell'ambito della propria attività artistica o professionale; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. c), del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa; i costi sostenuti per l'impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale, ad eccezione, in questo caso, della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi. **Si ricorda che ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, non sono più deducibili i costi per attività commerciali occasionali di cui all'art. 81, comma 1, lett. i), del TUIR.**
L'importo dei predetti costi (o utili) indeducibili classificati nella voce B7 del conto economico, va indicato in colonna 3. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi, deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c. d. indennità chilometriche.
Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci le deduzioni forfettarie di cui all'art. 62, comma 1-quater, del TUIR non sono deducibili; tuttavia per tali imprese, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. b), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Tuir.
Gli oneri – nonché gli ammortamenti da indicare al successivo rigo IQ9 – relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, di cui al comma 10-bis dell'articolo 67 del TUIR, sono deducibili nella misura del 50 per cento; tale percentuale è elevata al 100 per cento per gli oneri e ammortamenti relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L. n. 448 del 2001, ad un solo impianto per ciascun veicolo.

- **rigo IQ8**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contrat-

to di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA. Se, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis, e 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile. Ad esempio, nel caso di locazione finanziaria di un autoveicolo di costo pari ad euro 30.987,41, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (euro 18.075,99 / 30.987,41 euro per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;

- **rigo IQ9**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. In colonna 2 va indicato l'importo degli ammortamenti anticipati accantonato in apposita riserva, deducibile ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir;

- **rigo IQ10**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;

- **rigo IQ11**, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo o negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci (in caso di valore positivo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno più);

- **rigo IQ12**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3, (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3, del Tuir;

- **rigo IQ13**, oneri diversi di gestione. In colonna 2 va indicato l'importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In colonna 3 vanno indicate le perdite su crediti e, se relative a componenti del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP, le sopravvenienze passive di cui all'art. 66 del Tuir.

Il **rigo IQ14** va compilato dalle società cooperative edilizie a proprietà indivisa, le quali, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 446, determinano la base imponibile secondo le regole dettate dai commi 1 e 2 dell'art. 10 dello stesso decreto. Tali regole si applicano anche ai soggetti della specie a proprietà divisa, limitatamente al periodo antecedente il frazionamento del mutuo. In tale rigo deve essere indicato l'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47 del Tuir, ivi compresi i compensi per collaborazioni coordinate e continuative – sempreché non costituenti per il prestatore compensi rientranti nella propria attività professionale o artistica – ed i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere), di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. **Si ricorda che, ai sensi dell' art. 5, comma 2, lettera a) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, devono essere indicati anche i compensi per attività commerciali occasionali di cui all'art. 81, comma 1, lett. i) del Tuir.**
Le retribuzioni vanno assunte in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui i soggetti in questione svolgano anche attività commerciali, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi da indicare nel rigo IQ14 va ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile a tali attività. Qualora i suddetti emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi va diminuito della quota forfetariamente riferibile a tali attività in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi commerciali rilevanti ai fini IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Resta ferma, in caso di esercizio di attività commerciali, la compilazione secondo le regole sopraindicate degli altri righi della sezione I.
Il rigo IQ14 va utilizzato anche dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e di secondo grado costituiti sotto forma di società cooperativa e consortile previsti dagli artt. 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

1.3 Sezione II Banche e altri soggetti finanziari

La presente sezione deve essere compilata dalle banche e dagli altri enti e società finanziarie indicate nell'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'art. 157 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV).
Per la determinazione della base imponibile di tali soggetti, si applicano, oltre alle specifiche regole dettate dall'art. 6 del D.Lgs. n. 446, le disposizioni contenute nei successivi artt.11 e 11-bis. Valgono, pertanto, con gli opportuni adattamenti, le regole generali sopra illustrate con riferimento alle imprese industriali e commerciali a commento della sezione I (par. 1.2.).
Agli effetti della verifica della corretta classificazione dei componenti positivi e negativi del conto economico, assumono rilievo per i soggetti in questione i criteri stabiliti nei seguenti documenti:
– provvedimento della Banca d'Italia 16 gennaio 1995, come modificato dal successivo provvedimento 7 agosto 1998, concernente le banche (in prosieguo, provvedimento n. 1);
– provvedimento della Banca d'Italia 31 luglio 1992, concernente le società finanziarie diverse dalle società di intermediazione mobiliare (SIM) e dalle SICAV (in prosieguo, provvedimento n. 2);
– provvedimento della Banca d'Italia 1° febbraio 1993, concernente le SIM;
– provvedimento della Banca d'Italia contenente le istruzioni di vigilanza per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, parte II, capitolo XIV, concernenti le SICAV.

Per le banche e gli altri enti e società finanziarie, diversi dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società di gestione di fondi comuni di investimento e dalle società di investimento a capitale variabile, concorrono a formare la base imponibile, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446, i seguenti componenti positivi e negativi:

• **rigo IQ15**, interessi attivi e proventi assimilati di cui alla voce 10 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n.1 e di quello allegato al provvedimento n. 2;

• **rigo IQ16**, proventi di azioni o quote rappresentative di partecipazioni a organismi di investimento collettivo di cui alla voce 30 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 20 di quello allegato al provvedimento n. 2. Tali proventi, al netto del credito d'imposta, si riferiscono ai fondi aperti, sia nazionali che esteri, di cui alla legge n. 77 del 1983, alle Sicav di cui al D.Lgs. n. 84 del 1992, ai fondi chiusi di cui alla legge n. 344 del 1993 e ai fondi immobiliari di cui alla legge n. 86 del 1994;

• **rigo IQ17**, commissioni attive di cui alla voce 40 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 30 di quello allegato al provvedimento n. 2;

• **rigo IQ18**, saldo positivo di cui alla voce 60 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 40 di quello allegato al provvedimento n. 2. In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. c), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci. In tale rigo devono trovare indicazione anche i risultati delle valutazioni delle partecipazioni detenute nell'ambito dell'attività di "merchant banking", in quanto rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi;

• **rigo IQ19**, riprese di valore su crediti verso la clientela di cui alla voce 130 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 50 di quello allegato al provvedimento n. 2;

• **rigo IQ20**, altri proventi di gestione, diversi dagli importi spettanti a titolo di recupero di oneri del personale proprio distaccato presso terzi, indicati alla voce 70 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 70 di quello allegato al provvedimento n. 2. In tale rigo vanno incluse le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo oggetto della dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in periodi precedenti, di competenza del periodo stesso. In tale colonna, va, inoltre, indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci;

• **rigo IQ21**, interessi passivi e oneri assimilati di cui alla voce 20 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 10 di quello allegato al provvedimento n. 2;

- **rigo IQ22**, commissioni passive di cui alla voce 50 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 20 di quello allegato al provvedimento n. 2;

- **rigo IQ23**, saldo negativo di cui alla voce 60 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 30 di quello allegato al provvedimento n. 2. In colonna 3 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. c), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci. In tale rigo devono trovare indicazione anche i risultati delle valutazioni delle partecipazioni detenute nell'ambito dell'attività di "merchant banking", in quanto rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi;

- **rigo IQ24**, spese amministrative di cui alla voce 80 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 40 di quello allegato al provvedimento n. 2, diverse:
  – dai costi relativi al personale dipendente, tra i quali vanno compresi anche quelli sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco o in base a contratto di lavoro interinale. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi, deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche;
  – dai compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir, **nonchè, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, dai compensi per attività commerciali occasionali di cui all'art. 81, comma 1, lett. i) del Tuir**;
  – dai compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 47 del Tuir, ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale.

  I canoni di locazione finanziaria indicati nella suddetta voce 40 vanno assunti al netto della quota riferibile agli oneri finanziari, determinata secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ8;

- **rigo IQ25**, ammortamenti di beni materiali e immateriali di cui alla voce 90 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 50 di quello allegato al provvedimento n. 2. In colonna 2 va indicato l'importo dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva, deducibile ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir;

- **rigo IQ26**, rettifiche di valore su crediti alla clientela, di cui alla voce 120 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 90 di quello allegato al provvedimento n. 2. Nella colonna 2, vanno indicate le quote, determinate ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Tuir, delle svalutazioni dei crediti effettuate negli esercizi precedenti, eccedenti il limite dello 0,60 per cento e deducibili nell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione e la quota costante determinata ai sensi dell'art. 3, comma 107, della legge n. 549 del 1995 nonché l'ammontare delle perdite su crediti deducibili ai sensi del successivo comma 108 del citato art. 3. In tale colonna va, inoltre, indicato l'importo delle perdite su crediti imputate al fondo rischi su crediti per la parte eccedente l'ammontare di detto fondo costituito con accantonamenti dedotti ai fini Ilor o, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, con accantonamenti dedotti ai fini IRAP. Nella colonna 3, va indicato l'importo delle svalutazioni dell'esercizio eccedenti il limite percentuale dello 0,60 per cento previsto dall'art. 71 del Tui;

- **rigo IQ27**, quote di accantonamento per rischi su crediti, compresi quelli per interessi di mora, di cui alla voce 140 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 80 di quello allegato al provvedimento n. 2. In colonna 3 va indicato l'importo del fondo costituito con accantonamenti dedotti ai fini Ilor e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del citato D.Lgs. n. 506 del 1999, con accantonamenti dedotti ai fini IRAP, recuperato a tassazione ai sensi dell'art. 71, comma 5, del Tuir (parte eccedente il limite del cinque per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio);

- **rigo IQ28**, rettifiche di valore su crediti impliciti qualora non ricomprese in una delle voci del conto economico sopraindicate;

- **rigo IQ29**, altri oneri di gestione di cui alla voce 110 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 60 di quello allegato al provvedimento n. 2. In tale rigo vanno incluse le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. I canoni di locazione finanziaria indicati nella suddetta voce 110 vanno assunti al netto della quota riferibile agli oneri finanziari, determinata con le regole indicate al rigo IQ24;

- **rigo IQ30**, accantonamenti relativi alle operazioni e concorsi a premio e alle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia, qualora non siano stati compresi in una delle altre voci di conto economico.

Le modalità di determinazione della base imponibile sopra illustrate valgono anche per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi.

Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'art. 1 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, iscritti nell'albo previsto dall'art. 9 dello stesso decreto, il valore della produzione è costituito dalla differenza tra i proventi e gli oneri indicati nell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 446, tenuto conto delle disposizioni del successivo comma 2.

In particolare, assumono rilevanza i seguenti componenti positivi e negativi:
- **rigo IQ15**, interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine;
- **rigo IQ17**, commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario;
- **rigo IQ20**, altri proventi di gestione, esclusi i recuperi di oneri di personale proprio distaccato presso terzi;
- **rigo IQ21**, interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine;
- **rigo IQ22**, commissioni passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario;
- **rigo IQ24**, spese amministrative diverse da quelle per il personale dipendente;
- **rigo IQ25**, ammortamenti di beni materiali ed immateriali;
- **rigo IQ29**, altri oneri di gestione;
- **rigo IQ30**, accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia.

Le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, che svolgono, ancorché non esclusivamente, attività di intermediazione per conto proprio e/o di collocamento di valori mobiliari con assunzione di garanzia di cui all'art. 1, comma 3, lett. c), del citato D.Lgs. n. 415 del 1996, determinano il valore della produzione computando, in aggiunta ai componenti sopraindicati, i proventi delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento e Sicav nonché i profitti e le perdite da operazioni finanziarie su titoli, contratti derivati e valute. Si computano, inoltre, gli interessi attivi e proventi assimilati su titoli di debito e su altri crediti e gli interessi passivi e oneri assimilati su altri debiti.

Le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77 e 14 agosto 1993, n. 344, e al D.Lgs. 25 gennaio 1996, n. 84, determinano il valore della produzione computando esclusivamente i componenti positivi e negativi indicati nei righi IQ17, IQ20, IQ22, IQ24, IQ25, IQ29 e IQ30.

Per le società di investimento a capitale variabile il valore della produzione è costituito dalla differenza tra la somma delle provvigioni attive conseguite e la somma: delle provvigioni passive a soggetti collocatori per servizi resi alla Sicav, delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente (comprese le spese per consulenza e pubblicità, i canoni di locazione degli immobili e i costi per servizi di elaborazione dati), degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, degli accantonamenti per operazioni e concorsi a premio e degli accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia.

Le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, determinano la base imponibile secondo le regole contenute nel comma 1-bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446. In caso di attività svolta non in via esclusiva, l'obbligo di iscrizione nel suddetto elenco ricorre al verificarsi dei requisiti oggettivi stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994.

Nel periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo di iscrizione, l'applicazione del comma 1-bis dell'art. 6 del D. Lgs. n. 446 è tuttavia subordinata alla verifica, relativamente al medesimo periodo d'imposta, dei requisiti oggettivi di cui al citato decreto ministeriale.
Si precisa che la mancata iscrizione nell' apposita sezione speciale dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario non preclude, tuttavia, l'applicabilità dell'art. 6, comma 1-bis del D.Lgs. n. 446 del 1997 se, nella sostanza, il soggetto svolge effettivamente attività finanziaria e sussistono i requisiti previsti dal citato decreto ministeriale.
Per tali soggetti, tenuti alla redazione del conto economico ai sensi dell'art. 2425 del c.c., assumono rilievo ai fini IRAP, oltre ai componenti positivi e negativi indicati nell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, alcuni componenti positivi e negativi di natura finanziaria. Pertanto, le società in questione sono tenute a compilare sia la sezione I sia la sezione II, nella quale devono, in particolare, indicare:

- **rigo IQ15**, interessi attivi e proventi assimilati di cui alla voce C16 del conto economico;
- **rigo IQ16**, proventi da partecipazione a organismi di investimento collettivo, al netto del credito d'imposta (di cui alla stessa voce C16 del conto economico);
- **rigo IQ18**, profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (di cui alle voci C15 e C16 del conto economico) e rettifiche di valore delle stesse attività (di cui alla voce D18 del conto economico). In colonna 2, va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. c), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci;
- **rigo IQ21**, interessi passivi e oneri finanziari assimilati (di cui alla voce C17 del conto economico);
- **rigo IQ23**, perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (di cui alla voce C17 del conto economico) e rettifiche di valore delle stesse attività (di cui alla voce D18 del conto economico).

1.4 Sezione III Imprese di assicurazione

La presente sezione deve essere compilata dalle imprese di assicurazione.

Per la determinazione della base imponibile di tali imprese, si applicano, oltre alle specifiche regole dettate dall'art. 7 del D.Lgs. n. 446, le disposizioni contenute nei successivi artt. 11 e 11-bis. Valgono, pertanto, con gli opportuni adattamenti, le regole generali illustrate con riferimento alle imprese industriali e commerciali a commento della sezione I (par. 1.2).

Agli effetti della verifica della corretta classificazione dei componenti positivi e negativi del conto economico, assumono rilievo per le imprese in questione i criteri contenuti nelle istruzioni impartite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) di cui al provvedimento n. 735 del 1° dicembre 1997.

Concorrono alla formazione della base imponibile, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 446, i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ33**, premi di competenza e premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione – voci I.1. e II.1.;
- **rigo IQ34**, altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione – voce I.3. e voce II.4. (tali conti accolgono i proventi di natura tecnica non compresi nei conti I.1., I.2., II.1., II.2 e II.3);
- **rigo IQ35**, proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati – voci II.2.b) aa) e III.3.b) aa);
- **rigo IQ36**, proventi derivanti da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote – voci II.2.b) bb), III.3.b) bb). I proventi da partecipazione in organismi di investimento collettivo vanno assunti al netto del credito d'imposta;
- **rigo IQ37**, proventi da riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli – voci II.2.c) e III.3.c);
- **rigo IQ38**, profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli – voci II.2.d) e III.3.d).

Per l'individuazione degli investimenti non durevoli assumono rilievo le classificazioni operate nella nota integrativa. In tale rigo vanno incluse le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicata, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo oggetto della dichiarazione, rinviata ai periodi d'imposta successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso. In tale colonna va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. c), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci nonché l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero dall'assegnazione ai soci dei suddetti beni strumentali.

Nei **righi** da **IQ35** a **IQ38** vanno inclusi i proventi della specie contabilizzati sub voce II. 3. "proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio ed a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione";

- **rigo IQ39**, provvigioni, comprese quelle di incasso, e le altre spese di acquisizione – voci I.7. e II.8., con esclusione delle voci I.7.e) e II.8.e);

- **rigo IQ40**, oneri relativi ai sinistri, comprese le spese di liquidazione – voci I.4. e II.5. **La variazione della riserva sinistri delle società che esercitano attività assicurativa danni è deducibile in misura non superiore al 95 per cento; l'eccedenza, che va indicata in colonna 3, è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi**;

- **rigo IQ41**, oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi – voci II.9.a) e III 5.a). Sono comunque esclusi gli oneri finanziari riferibili ai canoni di locazione finanziaria, determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ8;

- **rigo IQ42**, rettifiche di valore su investimenti non durevoli – voci II.9.b) e III.5.b);

- **rigo IQ43**, perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli – voci II.9.c) e III.5.c). In tale rigo vanno incluse le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali;
  Nei righi da IQ41 a IQ43 vanno inclusi gli oneri della specie contabilizzati sub voce II.10 (oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio ed a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione);

- **rigo IQ44**, variazioni delle riserve tecniche obbligatorie, al netto delle cessioni in riassicurazione – voci I.5., I.9. e II.6.;

- **rigo IQ45**, ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in riassicurazione – voci I.6 e II.7;

- **rigo IQ46**, altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione - voci I.8. e II.11. Con riguardo alle svalutazioni dei crediti verso gli assicurati, nella colonna 2, vanno indicate le quote, determinate ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Tuir, delle svalutazioni dei crediti effettuate negli esercizi precedenti, eccedenti il limite dello 0,60 per cento e deducibili nell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione. Nella colonna 3, va indicato l'importo delle svalutazioni dell'esercizio eccedenti il limite dello 0,60 per cento previsto dall'art. 71, comma 3, del Tuir;

- **rigo IQ47**, altre spese amministrative – voci I.7.e) e II.8.e). Figurano, in particolare, in tale voce le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili, ecc.), le spese per l'acquisto di beni e di servizi non professionali (energia elettrica, cancelleria, trasporti, ecc.), i fitti e i canoni passivi, i premi di assicurazione, le imposte indirette e le tasse di competenza dell'esercizio non affluiti negli altri righi;

- **rigo IQ48**, accantonamenti relativi a operazioni a premio – voce III.8) – e a concorsi a premio e accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia compresi nelle voci I.7.e) e II.8.e);

- **rigo IQ49**, costi del personale compresi nei componenti negativi indicati nei precedenti righi:
  - relativi al personale dipendente, tra i quali vanno compresi anche quelli sostenuti per il personale impiegato in regime di distacco o in base a contratto di lavoro interinale. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi, deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche;
  - compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere), di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir, **Si ricorda che, ai sensi dell' art. 5, comma 2, lettera a) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, devono essere indicati anche i compensi per attività commerciali occasionali di cui all'art. 81, comma 1, lett. i) del Tuir**;
  - compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 47 del Tuir, ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto, residente o non residente, nell'ambito della propria attività artistica o professionale.

I costi indicati nel rigo IQ49 (il cui importo deve essere preceduto dal segno meno) vanno pertanto esclusi dai componenti negativi ammessi in deduzione.

1.5 Sezione IV Valore della produzione lorda

In tale sezione va operata la somma algebrica dei componenti positivi e negativi indicati nelle precedenti sezioni. L'importo così determinato va indicato nel rigo IQ52, preceduto dal segno meno in caso di valore negativo.

1.6 Sezione V Deduzioni e valore della produzione netta

La sezione V attiene all'indicazione delle deduzioni spettanti ai sensi degli artt. 11, commi 1, lett. a), e 4-bis, e 17, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 446. In tale sezione va, inoltre, data indicazione della quota del valore della produzione derivante dalla eventuale partecipazione a un GEIE (Gruppo economico di interesse europeo) nonché la deduzione spettante ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione del lavoro sommerso.

Nei **righi** da **IQ53** a **IQ56** vanno, in particolare, indicati:

- **rigo IQ53**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo) dovuti nel periodo d'imposta. In caso di distacco di personale o di c.d. "lavoro interinale" la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;

- **rigo IQ54**, le spese relative agli apprendisti nonché, ai disabili impiegati nel periodo d'imposta così come definiti dall'art. 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68;

- **rigo IQ55**, il settanta per cento delle spese relative al personale impiegato con contratto di formazione lavoro nel periodo d'imposta. **Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), della Legge 27 dicembre 2002, n.289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, è prevista l'integrale deducibilità delle spese per il personale assunto con contratto di formazione lavoro.**

Il **rigo IQ56** è riservato alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, alle quali, oltre a quelle da indicare nei precedenti righi, è riconosciuto il diritto a specifiche deduzioni. In tale rigo va, pertanto, indicato il costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della stessa legge impiegate nel periodo d'imposta.

Nel **rigo IQ57**, va indicato l'ammontare complessivo delle deduzioni spettanti (somma dei righi da IQ53 a IQ56).

Nel **rigo IQ58**, va indicato il valore della produzione al netto delle suddette deduzioni (importo di rigo IQ52 meno importo di rigo IQ57).

Nel **rigo IQ59**, va indicata la quota del valore della produzione derivante da attività svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale). Tale quota è determinata secondo le regole dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446,

(illustrate a commento della Sezione VI) e si ottiene applicando all'importo di rigo IQ58 il rapporto tra l'importo di colonna 1 e la somma degli importi di colonna 1 e di colonna 2 di rigo IQ66 (per i soggetti tenuti alla compilazione della Sezione I) o di rigo IQ67 (per le banche) o di rigo IQ68 (per le società e gli enti finanziari diversi dalle banche) o di rigo IQ69 (per le imprese di assicurazione).
Si considera svolta all'estero l'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La quota parte del valore della produzione attribuibile all'utilizzo di dette navi, esclusa da tassazione, è determinata analiticamente sulla base di apposita contabilità separata, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446; i componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di tali attività e di altre eventualmente svolte dalle anzidette imprese sono imputabili al valore della produzione che si considera prodotto all'estero per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini Irap, specificamente riferibili alle attività che si considerano prodotte all'estero, e l'ammontare complessivo di tutti i componenti positivi rilevanti a tali fini. Analoga disciplina si applica alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

Nel **rigo IQ60**, va indicata la differenza tra l'importo del rigo IQ58 e quello di rigo IQ59.

Nel **rigo IQ61**, va indicata la quota del valore della produzione attribuita al contribuente che partecipa a un gruppo economico d'interesse europeo (GEIE). Tale quota è attribuita al netto delle deduzioni spettanti ai sensi degli artt. 11, comma 1, lett. a), e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. In caso di valore negativo l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno.

Nel **rigo IQ62**, va indicato, in colonna 2, l'importo dell'ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 riferibile proporzionalmente al valore della produzione di cui al rigo IQ60 e, in colonna 1, la quota di detta deduzione riferibile proporzionalmente al valore della produzione attribuita dal GEIE di cui al rigo IQ61. La ripartizione proporzionale dell'ulteriore deduzione si effettua solo se entrambi gli importi dei righi IQ60 e IQ61 sono di segno positivo.
Tale deduzione spetta a condizione che la somma algebrica tra l'importo di rigo IQ58 e quello di rigo IQ61 non superi euro 180.914,85 e si applica nelle seguenti misure:

DEDUZIONI

Base imponibile		Deduzione
fino a 180.759,91		5.165
oltre 180.759,91	e fino a 180.811,56	3.873
oltre 180.811,56	e fino a 180.863,21	2.582
oltre 180.863,21	e fino a 180.914,85	1.291

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 289 del 2002, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, che ha sostituito l'art. 11, comma 4-bis del D.Lgs. n. 446 del 1997, l'ulteriore deduzione spetta a condizione che la somma algebrica tra l'importo di rigo IQ58 e quello di rigo IQ61 non superi euro 180.984,91 e si applica nelle seguenti misure:

DEDUZIONI DAL 1° GENNAIO 2003

Base imponibile		Deduzione
fino a 180.759,91		7.500
oltre 180.759,91	e fino a 180.834,91	5.625
oltre 180.834,91	e fino a 180.909,91	3.750
oltre 180.909,91	e fino a 180.984,91	1.875

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. e), della Legge n. 289 del 2002, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, che ha aggiunto il comma 4-bis.2 all'art. 11 del D.Lgs n. 446 del 1997, in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile sono ragguagliati all'anno solare.

Nel **rigo IQ63**, va indicato l'ammontare della deduzione spettante ai soggetti che usufruiscono dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, lettera a) della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per l'emersione del lavoro sommerso, come modificata dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dalla legge del 28 dicembre 2001, n. 448, **e dal D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73**. Ai sensi di tale disposizione l'IRAP non è dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile dichiarato così come determinato ai fini delle imposte sui redditi nei relativi quadri d'impresa e lavoro autonomo ed assoggettato ad imposta sostitutiva. Va, pertanto, riportato l'importo di cui al rigo RN7 colonna 1 del quadro RN del Modello Unico 2003 SC, qualora in colonna 2 sia indicato il codice 1 o il codice 2.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 2, lett. e), della legge n. 289 del 2002, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, che ha aggiunto il comma 4-bis.1 all'art. 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997, la deduzione ivi prevista deve essere indicata, qualora ne sussistano i presupposti, nel rigo IQ64.

Tale disposizione prevede, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del citato decreto, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque.

La deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale è ridotta in misura proporzionale.

A tal fine, per il computo del numero di lavoratori dipendenti non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. e), della Legge n. 289 del 2002, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, che ha aggiunto il comma 4-bis.2 all'art. 11 del D.Lgs n. 446 del 1997, in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare.

Nel **rigo IQ65**, va indicato:
- in **colonna 3**, la differenza tra l'importo di rigo IQ60 e la somma degli importi di rigo IQ62, colonna 2, rigo IQ63 e rigo IQ64; nel caso in cui il risultato è negativo indicare 0;
- in **colonna 1**, per il quinto periodo di applicazione dell'IRAP, anche se iniziato successivamente al 1° gennaio 2002, la quota dell'importo di colonna 3 assoggettabile ad aliquota dell'1,9 per cento, (**elevata al 3,75 per cento dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003**), ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446, come modificato dall'art. 6, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'art. 9, comma 7, della legge 28.12.2001, n. 448 **e dall'art. 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289**, ovvero assoggettabile alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale per l'esercizio di attività agricole. L'applicazione dell'aliquota in tale misura è prevista per i soggetti operanti nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Si considerano operanti nel settore agricolo: le società e gli enti in genere che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, anche se operanti in altri settori (industriale, assicurativo, ecc.); le società cooperative e loro consorzi, iscritti nell'apposita sezione del registro prefettizio che, pur inquadrati nei settori dell'industria o del commercio ai sensi dell'art. 1 della legge n. 240 del 1984, trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci, ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, quando per l'esercizio di tali attività ricorrono normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità non prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e degli altri proventi riferibili alle attività agricole nei limiti di cui all'art. 29 del Tuir rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP;
- in **colonna 2**, la quota dell'importo di colonna 3 assoggettabile ad aliquota ordinaria del 4,25 per cento o ad altre aliquote anche per effetto dell'applicazione di leggi regionali. Ai sensi del comma 2 del citato art. 45, come modificato dall'art. 6, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le banche e gli altri enti e società finanziarie e

per le imprese di assicurazione, per il quinto periodo di applicazione dell'IRAP, anche se iniziato successivamente al 1° gennaio 2002, l'aliquota è stabilita nella misura del 4,75 per cento.

1.7 Sezione VI Ripartizione territoriale della base imponibile e dell'imposta

Nella presente sezione va operata la ripartizione territoriale della base imponibile in funzione della regione (o della provincia autonoma) di produzione e la determinazione della corrispondente imposta netta.
La ripartizione territoriale della quota del valore della produzione per l'esercizio di attività agricola assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento o alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale (importo di rigo IQ65, colonna 1) va effettuata distintamente dalla ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota del 4,25 per cento ovvero all'aliquota del 4,75 per cento o ad altre aliquote previste da leggi regionali (importo di rigo IQ65, colonna 2); in caso di insufficienza dei righi va utilizzato un quadro aggiuntivo. La ripartizione territoriale della quota del valore della produzione attribuita dal GEIE è già effettuata da tale organismo e va indicata direttamente in colonna 4 dei righi corrispondenti, ulteriormente ridotta, in proporzione, dell'eventuale deduzione indicata nel rigo IQ62, colonna 1.

Il riparto territoriale del valore della produzione va operato secondo le regole dettate dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, in relazione alle diverse categorie di soggetti.

Per i soggetti tenuti alla compilazione della sezione I (imprese industriali e commerciali) il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato (importo di colonna 2 del rigo IQ66).
Le retribuzioni vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro si assumono per l'importo contrattualmente spettante.
Nel calcolo delle retribuzioni, vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale.
Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446, la medesima regola di riparto si applica per i soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni (o province autonome).

Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale (ovvero all'esclusione da tassazione).
Qualora un contribuente eserciti in una stessa regione attività industriali e commerciali soggette ad aliquote diverse in virtù della facoltà di variazione delle aliquote concessa alle regioni dall'art. 16 comma 3, del D.Lgs. 446 del 1997, una volta determinato, in base all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 446/97, il valore della produzione netta riferibile a ciascuna regione, dovrà ripartire tale valore tra le diverse attività soggette ad aliquote differenti applicando il medesimo criterio dettato dall'art. 4 comma 2 del decreto citato. La proporzione sarà effettuata confrontando le retribuzioni degli addetti a ciascuna attività soggetta a diversa aliquota con le retribuzioni degli addetti permanentemente occupati nell'intero territorio regionale già assunte a base per la ripartizione tra le singole regioni della base imponibile nazionale.

Nel **rigo IQ66**, va indicato, in colonna 1, l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi e degli utili spettanti al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione per le attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e, in colonna 2, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri importi spettanti ai menzionati soggetti addetti a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio dello Stato.

Non vanno considerate le retribuzioni e gli altri importi relativi ai suindicati soggetti addetti all'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 457 del 1997 e alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea.
I soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività produttive nel territorio di più regioni (o province autonome) devono indicare soltanto il dato delle retribuzioni, dei compensi e degli utili relativi al personale dipendente, ai collaboratori e agli associati in partecipazione impiegati in Italia (colonna 2 di rigo IQ66).
I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Per le banche, il riparto territoriale del valore della produzione netta va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare, rilevato alla data di chiusura del periodo d'imposta, dei depositi in denaro e in titoli verso la clientela presso le filiali operanti all'estero e presso gli sportelli operanti nell'ambito di ciascuna regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo di tutti i depositi in denaro e in titoli.
A questi effetti si tiene conto dei depositi a risparmio liberi e vincolati, dei certificati di depositi e buoni fruttiferi, dei conti correnti passivi liberi e vincolati e dei titoli (azionari, obbligazionari, altri) in conto deposito (a custodia, in amministrazione, a garanzia, connessi con l'attività di gestione di patrimoni mobiliari).

Nel **rigo IQ67**, va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei depositi in denaro e in titoli costituiti dalla clientela presso le filiali operanti all'estero e, in colonna 2, l'ammontare di tali depositi costituiti presso gli sportelli operanti nel territorio dello Stato. I soggetti passivi non residenti sono tenuti a indicare il solo dato di colonna 2. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Per le società e gli enti finanziari, diversi dalle banche, ai fini della ripartizione territoriale del valore della produzione netta occorre avere riguardo agli "impieghi" – intendendosi per tali i finanziamenti nelle varie forme in uso (credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, leasing, ecc.) – effettuati dalla sede principale e dalle singole filiali dislocate sul territorio di ciascuna regione (o provincia autonoma) o all'estero ovvero agli "ordini", successivamente eseguiti, raccolti dalla sede principale e dalle succursali ubicate nelle varie regioni (o provincia autonoma) o all'estero.
Se per la promozione dei contratti la società o ente si avvale di agenti o mandatari, ai fini della ripartizione non assume rilevanza il luogo in cui tali soggetti svolgono l'attività promozionale ma quello della sede in cui l'impiego è effettuato o l'ordine, successivamente eseguito, è raccolto.

Nel **rigo IQ68**, va indicato, in colonna 1, l'ammontare degli "impieghi" e degli "ordini eseguiti" raccolti dalle filiali operanti all'estero e, in colonna 2, l'ammontare degli "impieghi" e degli "ordini eseguiti" raccolti dalla sede principale e dalle succursali ubicate nel territorio dello Stato. I soggetti passivi non residenti sono tenuti a indicare il solo dato di colonna 2. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.
Per le imprese di assicurazione, il riparto territoriale del valore della produzione netta si effettua tenendo conto dell'ammontare dei premi raccolti dagli uffici dell'impresa (sede principale, sedi secondarie, ecc.) ubicati in ciascuna regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo dei premi raccolti da tutti gli uffici dell'impresa. A tal fine, i premi raccolti da agenti o altri intermediari (ad esempio, brokers, promotori, sistema bancario) sono imputabili all'ufficio direzionale dell'impresa che gestisce il contratto (tra i quali, tenuto conto della loro funzione, non rientrano gli ispettorati amministrativi e i centri di liquidazione sinistri), indipendentemente dal luogo in cui tali soggetti svolgono l'attività promozionale. **Nel caso in cui il contratto sia gestito da uffici ubicati in più regioni e/o provincie autonome, si fa riferimento all'ufficio che intrattiene i rapporti con gli agenti o gli altri intermediari.**
I premi raccolti dagli uffici dell'impresa operanti per un periodo inferiore a tre mesi sono imputabili alla regione (o provincia autonoma) in cui l'impresa è domiciliata.

Nel **rigo IQ69**, va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei premi raccolti dagli uffici dell'impresa operanti all'estero e, in colonna 2, l'ammontare dei premi raccolti dagli uffici dell'impresa operanti nel territorio dello Stato. I soggetti passivi non residenti sono tenuti ad indicare il solo dato di colonna 2. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Nei **righi** da **IQ70** a **IQ90**, va indicato:
– in **colonna 1**, in ogni caso, il codice identificativo della regione o della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
– in **colonna 2**, la quota attribuita a ciascuna regione o provincia autonoma, determinata, per i soggetti tenuti alla compilazione della sezione I, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti agli addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti di cui al rigo IQ66, colonna 2. Analogo criterio va utilizzato per la ripartizione della base imponibile delle banche (rigo IQ67) o delle società ed enti finanziari diversi dalle banche (rigo IQ68) o delle imprese di assicurazione (rigo IQ69). L'importo da ripartire in tale colonna è quello indicato nel rigo IQ65, se positivo, e nel rigo IQ60, se negativo.
Nel caso di esercizio nella stessa regione di attività industriali e commerciali soggette a differenti aliquote, dovrà essere data specifica indicazione, utilizzando più righi del modello, del valore della produzione netta regionale riferibile a ciascuna attività;
– in **colonna 3**, l'importo della riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, avrebbero fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione. La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Ilor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
– in **colonna 4**, la differenza tra l'importo del valore della produzione indicato in col. 2 e quello delle riduzioni indicate in col. 3, aumentata (o diminuita), in corrispondenza della regione o provincia autonoma di produzione, della quota del valore della produzione – anche se di segno negativo – attribuita dal GEIE, indicata nel rigo IQ61, al netto dell'ulteriore deduzione ad essa riferibile (rigo IQ62, colonna 1). Nel caso in cui l'importo risultante da tale differenza sia negativo (o pari a zero) limitarsi a compilare la colonna 5 se ne ricorrono i presupposti;
– in **colonna 5**, la codifica, desunta dalla apposita tabella, riportata in appendice alle presenti istruzioni, identificativa della norma regionale che ha modificato il regime impositivo;
– in **colonna 6**, l'aliquota dell'imposta applicata;
– in **colonna 7**, l'imposta spettante a ciascuna regione o provincia autonoma.

Nel caso in cui il contribuente intende avvalersi del credito di imposta introdotto da specifiche leggi regionali e provinciali (per le province autonome di Trento e Bolzano), deve provvedere, dopo aver effettuato la ripartizione territoriale della base imponibile con riguardo alla regione (o alla provincia autonoma) di produzione cui si riferisce il credito ed aver determinato la corrispondente imposta netta, a compilare un ulteriore rigo ed indicare:
– in colonna 1, il codice identificativo della regione o della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
– in colonna 5, la codifica CR;
– in colonna 7, l'importo del credito di imposta utilizzato preceduto dal segno meno.

1.8 Sezione VII Dati concernenti il versamento dell'imposta

Nel **rigo IQ91**, va indicata la somma degli importi di colonna 7 dei righi da IQ70 a IQ90.
Nel **rigo IQ92**, va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione non richiesta a rimborso (importo di colonna 4 del rigo RX3 del "Mod. UNICO 2002 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati").
Nel **rigo IQ93**, va indicato l'ammontare di detta eccedenza utilizzato in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione e indicato nella colonna "Importi a credito compensati" dei modelli F24.
Nel **rigo IQ94**, va indicato l'importo complessivo delle rate di acconto effettivamente versate o compensate in F24.

La differenza tra l'importo indicato nel rigo IQ91 e la somma degli importi indicati nei righi IQ92 e IQ94, diminuita dell'importo di rigo IQ93, va indicata nel rigo IQ95 (importo a debito) ovvero IQ96 (importo a credito).

1.9 Sezione VIII Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

La presente sezione va compilata, ai fini dell'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti, dai soggetti residenti negli Stati Uniti con stabile organizzazione in Italia e dalle società di capitali residenti in Italia relativamente alle quali almeno il 10 per cento delle azioni con diritto di voto è posseduto da una società statunitense.

In tale sezione, va indicato:
- **rigo IQ97**, l'ammontare dei costi per lavoro dipendente e degli altri costi assimilati (compensi per collaborazioni coordinate e continuative, per lavoro autonomo occasionale, per associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro) indeducibili ai fini dell'IRAP;
- **rigo IQ98**, l'ammontare degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari indeducibili ai fini dell'IRAP, al lordo degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari esclusi dalla formazione della base imponibile;

- **rigo IQ99**, l'importo dell'IRAP accreditabile, soggetto alle limitazioni della legge tributaria statunitense, corrispondente al rapporto tra la base imponibile rettificata – costituita dalla differenza tra la base imponibile totale (su cui è applicata l'IRAP) e la somma degli importi dei righi IQ97 e IQ98 – e la base imponibile totale. A maggior chiarimento si formula il seguente esempio: si assuma che la base imponibile dell'IRAP sia pari a euro 5.164,00, che gli interessi passivi ed il costo del lavoro non dedotti siano pari, rispettivamente, a euro 516,00 ed euro 1.032,00. Si ipotizzi, inoltre, per semplicità, che l'IRAP dovuta sia pari a euro 258,00. La formula per la determinazione del credito d'imposta risulta essere la seguente:

$$\frac{5.164{,}00 - (516{,}00 + 1.032{,}00)}{5.164{,}00} =$$

$$\frac{5.164{,}00 - (1.548{,}00)}{5.164{,}00} = \frac{3.616{,}00}{5.164{,}00} = 70\%$$

credito di imposta = 258,00 x 70% = 180,60

Versamento dell'acconto

Il versamento in acconto dell'IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole valevoli per le imposte sui redditi. Per i soggetti IRPEG, pertanto, l'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 è dovuto in misura pari al **99** per cento dell'importo indicato nel rigo IQ91 – sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66 – e va versato in due rate:
– la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione, vale a dire entro **il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio, versano la prima rata di acconto entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o, se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Si fa presente che il versamento della prima rata non è dovuto se d'importo non superiore a euro 103. Il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo.**
– la seconda, pari al residuo 60 per cento, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del o periodo di imposta.

È in facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. Ferma restando, in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.

TABELLA 1 - CODICI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI PASSIVI

CODICE	SOGGETTO PASSIVO	CODICE	SOGGETTO PASSIVO
01	Imprese industriali e commerciali (art. 5)	06	Società di gestione di fondi comuni di investimento (art. 6, comma 3)
02	Società cooperative edilizie	07	Società di investimento a capitale variabile (art. 6, comma 4)
03	Banche e altri enti e società finanziari (art. 6, comma 1)	08	Società iscritta nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario (art. 6, comma 1-bis)
04	Società di intermediazione mobiliare (art. 6, comma 2, 1° periodo)	09	Imprese di assicurazione (art. 7)
05	Società che esercitano attività di negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari (art. 6, comma 2, 2° periodo)		

TABELLA IQ - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

IRAP **Modello UNICO 2003** – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati

APPENDICE
Elenco e relativa codifica delle disposizioni emanate con leggi regionali modificative del regime impositivo

AVVERTENZE La presente tabella, consultabile sul sito Internet dell' Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it), assume valore puramente indicativo essendo la materia suscettibile di aggiornamento da parte degli Enti interessati. Per maggiori informazioni e delucidazioni si invita , pertanto, a contattare gli Uffici Tributi delle singole Regioni.

REGIONE	Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in vigore	Termine	Norma
Abruzzo	A1	Riduzione aliquota farmacie rurali sussidiate	2,75	01/01/01	a regime	Art. 6 - L. R. 16/03/01 n. 9
	A2	Agevolazioni soggetti di cui all' art.3 co.1 lett. a), b) c) del D.Lgs. n. 446/97 che iniziano l'attività nel biennio 2001/2002, purché il valore della produzione netta non superi euro 77.468,53 pari a £. 150.000.000.	3,25	01/01/01	secondo anno di attività	Art. 1 - L. R. 29/03/01 n. 11
	A3	Agevolazione per i soggetti operanti nel settore agricolo cooperative della piccola pesca e loro consorzi *** (agevolazione sospesa in quanto subordinata alla comunicazione dell'esito positivo dell' esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità Europea)	0,90	01/01/02	***	Art. 13 - L. R. 10/05/02 n. 7
	A4	Agevolazioni per i soggetti di cui all' art.3 ,co.1, lett. a), b) del D.Lgs. n. 446/97 operanti in Comuni Montani, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge regionale	3,25	01/01/02	a regime	Art. 14 - L. R. 10/05/02 n. 7
Basilicata	A1	Agevolazione Onlus	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 1 L. R. 31/01/02 n. 10
	A2	Agevolazione Coop. Sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 3 L. R. 31/01/02 n. 10
Emilia Rom.(*)	A1	Agevolazione Onlus	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 1 L. R. 21/12/01 n. 48
	A2	Agevolazione Coop. Sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 2 L. R. 21/12/01 n. 48

(*) La regione Emilia Romagna, con nota del 21 gennaio 2003, ha precisato che per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare la riduzione si applica a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.

REGIONE	Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in vigore	Termine	Norma
Friuli V. G.	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese ed agli esercenti arti e professioni	//	si attende regolamento di attuazione		Artt. 4 e 5 della L.R. 25/02/2000 n. 4
	A1	Agevolazione alle PMI ed ai liberi professionisti aventi i requisiti previsti dalla Legge regionale	3,50	01/01/02	per. imp. in corso	Art. 2 co. 1, lett a) L. R. 25/01/02 n.3
	A2	Agevolazione alle società cooperative tenute all'applicazione del D.P.R. n. 602/1970 e alle cooperative sociali aventi sede legale o domicilio fiscale nella regione	3,50	01/01/02	per. imp. in corso	Art. 2 co. 1, lett b) L. R. 25/01/02 n.3
	A3	Agevolazione alle PMI ed ai liberi professionisti aventi i requisiti previsti dalla Legge regionale	3,50	01/01/03	per. imp. in corso	Art. 1, L.R. 29/01/03 n. 1
	A4	Agevolazione alle società cooperative tenute all'applicazione del D.P.R. n. 602/1970 e alle cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) della L. R. 7/92 aventi sede legale o domicilio fiscale nella regione	3,50	01/01/03	per. imp. in corso	Art. 1, L.R. 29/01/03 n. 1
	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese artigiane e loro consorzi	//		si attende regolamento di attuazione	Art. 64, L. R. 22.04.2002 n. 12
	E1	Esenzione Onlus	esenti	01/01/02	a regime	Art. 2-bis, L.R. 25/01/2002, n.3 introdotto dall'art.7, comma 10, L.R. 23/08/02, n.23
	E2	Cooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 1, lett. b), della L.R. 7.02.1992, n. 7.	esenti	01/01/02	a regime	Art. 2-bis, L.R. 25/01/2002, n.3 introdotto dall'art.7, comma 10, LR. 23/08/02, n.23
Lazio (*)	A1	Agevolazione per i settori di cui al primo gruppo tab. A (codici ISTAT 1, 2, 5) Riduzione di aliquota dell'1,00%	0,90	01/01/02		Legge regionale 13/12/01, n. 34
	A2	Agevolazione per i settori di cui al secondo gruppo tab. A (codici ISTAT 15/20, 25/33, 36/37, 45, 52, 60/61, 90/91, 92.1, 92.3, 92.5, 92.6, 92.7; 93 Riduzione di aliquota dell'0,50%	3,75	01/01/02		Come sopra
	A3	Agevolazione temporanea per i settori di cui alla Tab. A (codici ISTAT 62,63.3) Riduzione di aliquota dello 0,50% per attenuare le negative conseguenze economiche degli attentati USA	3,75	01/01/02		Come sopra
	N1	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codici ISTAT 21/22, 34/35, 51.1, 55, 63, 72/75, 80, 85, 95) per cui non vi sono variazioni d'aliquota	4,25	01/01/02		Come sopra

20

	N2	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codici ISTAT 66) per cui non vi sono variazioni d'aliquota limitatamente alle assicurazioni	4,75	01/01/02		Come sopra
	SM	Tab. A, codice Istat: 50 (sospensione temporanea della maggiorazione dell' aliquota IRAP)	4,25	01/01/02		Come sopra
	M1	Maggiorazione dello 0,75% per i settori di cui al quarto gruppo tab. A (codici ISTAT 10/14, 23, 40/41, 50, 51, escluso 51.1; 62)	5,00	01/01/02		Come sopra
	M2	Maggiorazione dell'1,00%per i settori di cui al quinto gruppo tab A (codici ISTAT 24, 64, 67, 70/71, 92.2, 92.4)	5,25	01/01/02		Come sopra
	M3	Maggiorazione dell' 1,00% per i settori di cui al quinto gruppo tab A(codice ISTAT 65)	5,75	01/01/02		Come sopra
	A4	Agevolazione per le Coop. soc. L. 381/91 (cod. ISTAT 85.31,85.32)	3,75	01/01/02		Come sopra
	A5	Agevolazione per le imprese di nuova costituzione (imprenditoria giovanile, femminile e fasce deboli per i primi tre anni dall'inizio dell'attività)	3,25	01/01/02		Come sopra
	A6	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (secondo gruppo, tab. A)	3,25	01/01/02		Come sopra
	A7	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (terzo gruppo, tab. A)	3,75	01/01/02		Come sopra

(*) La regione Lazio, con nota del 20 novembre 2002, ha precisato che le variazioni di aliquota IRAP introdotte dalla legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34 si applicano a tutti i periodi d'imposta che iniziano dal 1° gennaio 2002.

Liguria	A1	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio della Regione nel periodo compreso tra il 23.05.01 e il 31.12.2003 dai soggetti indicati dall'art. 3, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 446/97, limitatamente al valore della produzione netta di euro 516.456,90;	3,25	23/05/01	2 periodi d'imposta	Art. 1 L. R. 21/05/01 n. 13 così come integrato dall'art. 3, co. 1, L. R. 07/05/02 n. 20
	A2	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio della Regione negli anni 2002 e 2003 dai soggetti indicati dall'art. 3, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 446/97 aventi sede effettiva nel territorio dei Comuni interamente montani, alle condizioni previste dalla legge regionale	3,25	01/01/02	periodo di imposta d'inizio attività e due successivi	Art. 3, co. 2, L.R. 07/05/02 n. 20
	A3	Agevolazione nei confronti dei seguenti soggetti, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione : a) organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritti nel registro regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni; b) cooperative sociali e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1993 n. 23 N.B .Nei confronti dei consorzi di cooperative sociali l'aliquota ridotta si applica a condizione che essi abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali di cui al predetto articolo 1, comma 1, lettera a) della L. 381/1991.	3,00	01/01/02		Art. 3, commi 3 e 4, L. R. 07/05/02 n.20
Lombardia	M1	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota per le banche ed altri enti e società finanziari ed imprese di assicurazione (aliquota per il 2002, 4,75%)	5,75	01/01/02		Art. 1 co. 5 L. R. 18/12/01 n. 27
	M2	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota per le banche ed altri enti e società finanziari ed imprese di assicurazione (aliquota per il 2003, 4,25%)	5,25	01/01/03		Art. 1 co. 1 L. R. 23/12/02 n. 33
	A1	Agenzie viaggi e turismo-compresi i tour operators- (codice ISTAT 63.30.1), guide e accompagnatori turistici (codice ISTAT 63.30.2)	3,25	01/01/02	solo per l'anno d'imposta 2002	Art. 1 co. 6 L. R. 18/12/01 n. 27
	E1	Esenzione Onlus	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1 co. 7 L. R. 18/12/01 n. 27
Marche	M1	Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97 e dalla Legge regionale)	5,15	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 3 L. R. 19/12/01 n. 35
	SM	Sospensione dalla maggiorazione per determinate categorie di soggetti a) ai soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160, 8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l'assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000;	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4, lett. a), b),c),d),e) L. R. 19/12/01 n. 35

		b) alle imprese di nuova costituzione ed alle nuove imprese giovanili di cui all'art.6 della l.r. 20 maggio 1997, n.31 che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2002;			per i primi due anni di imposta	
		c) ai soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460;			a regime	
		d) alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n.381;			a regime	
		e) ai soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e-bis), del D.Lgs. 446/1997, relativamente al valore prodotto nell'esercizio dell'attività commerciale.			a regime	
	A1	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. B), legge 381/1991.	3,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 5 L. R 19/12/01 n. 35
	M2	Maggiorazione aliquote per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 446/1997 (banche ed altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazioni)	5,75	01/01/02	periodo d'imposta in corso al 01/01/02	Art. 1, co. 6 L. R 19/12/01 n. 35
Piemonte	E1	Esonero per l'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici, istituita con legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006"), dal versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) e dagli obblighi contabili inerenti l'IRAP, quali la presentazione periodica delle dichiarazioni.	esente	01/01/01	a regime	Art. 1, L. R. 05/08/02 n. 20
Puglia	E1	Esenzione Onlus	esente	01/01/02	a regime	Art. 48 L. R. 21/05/02 n. 7
Sicilia (*)	M1	Maggiorazione dell'1% per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997	5,25	01/01/02		Art.7, co. 1, L. R. 26/03/02 n. 2
	A1	Per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, salvo quanto previsto dal co. 5, dell'art. 7, L. R. n. 2 del 26/03/2002, l'aliquota dell'IRAP è ridotta dello 0,25%	4	01/01/03		Art.7, co. 2, L. R. 26/03/02 n. 2
	M2	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi in Sicilia	5,25	27/03/02		Art.7, co. 3, L. R. 26/03/02 n. 2
	A2	Alle aziende i cui titolari abbiano sporto denunzia circostanziata nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni, come definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, è applicata per il pagamento dell'IRAP, per tre anni consecutivi dalla data di effettuazione della denunzia, l'aliquota del 3,25%	3,25	27/03/02	tre anni dalla denunzia	Art.7, co. 4, L. R. 26/03/02 n. 2
	E1	Organizzazioni non lucrative di cui al D.Lgs. 4/12/1997, n.460, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000, n. 383 e le cooperative sociali di cui alla legge 8/11/1991, n. 381 sono esenti dall'IRAP	esenti	01/01/02		Art.7, co. 5, L. R. 26/03/02 n. 2
(*) La regione Sicilia, con nota del 6 febbraio 2003, ha precisato che la norma regionale si applica, anche con riguardo i soggetti passivi il cui esercizio non coincide con l'anno solare, ai periodi di imposta che iniziano successivamente alle decorrenze stabilite dalla stessa.						
Toscana	A1	Agevolazione Onlus,	3,25	01/01/01	a regime	Art. 2, co. 1 L. R. 26/1/01 n. 2
	A2	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla Legge n. 381 del 1991	3,25	01/01/01	a regime	Art. 2, co. 2 L. R. 26/1/01 n. 2
	A3	Agevolazioni alle imprese giovanili (L. R. n. 27 del 26/04/93) costituite nel 2001-2003	3,25	01/01/01	3 periodi d'imposta	Art. 3, L. R. 26/1/01 n. 2
	A4	Agevolazioni territoriali soggetti operanti in comuni montani	3,75	01/01/01	a regime	Art. 4, L. R. 26/01/01 n. 2
	A5 (*)	Agevolazioni territoriali soggetti operanti in comuni parzialmente montani purché inseriti in comunità montane	3,75	01/01/03	a regime	Art. 1, L. R. 20/12/02 n. 43
	E1	Esenzione per gli esercenti commerciali nelle zone montane svolgenti in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1, L. R 21/12/01 n. 65
	M1 (*)	Soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997	4,40	01/01/03	a regime	Art. 2, L. R. 20/12/02 n. 43
(*) La regione Toscana, con nota del 12 marzo 2003, ha precisato che la norma regionale si applica, per i soggetti passivi il cui esercizio non coincide con l'anno solare, ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 1° gennaio 2003.						
Umbria	A1	Agevolazione Onlus	3,50	01/01/01	a regime	Art. 3, co. 1 L. R. 27/4/01 n. 13
	A2	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla Legge n. 381 del 1991	3,50	01/01/01	a regime	Art. 3, co. 2 L. R. 27/04/01 n. 13

IRAP **Modello UNICO 2003** – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati

	A3	Agevolazione alle Soc. Coop. di lavoro di cui al D.P.R. 602/1970 limitatamente all'attività istituzionale esercitata	3,75	01/01/01	a regime	Art. 4, co. 1, L. R. 27/04/01 n. 13
Veneto	A1	Agevolazione per le imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2001 in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della legge regionale n.57/1999	3,25	01/01/01	2 periodi d'imposta	Art. 21, co. 1 e 2, L. R. 9/02/01 n. 5
	A2	Agevolazione per le imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2001 in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della legge regionale n. 1/2000	3,25	01/01/01	2 periodi d'imposta	Art. 21, co. 1 e 2, L. R. 09/02/01 n. 5
	A3	Agevolazione per le cooperative sociali e loro consorzi costituiti nel territorio regionale nell'anno 2001 in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale n.24/1994	3,25	01/01/01	2 periodi d'imposta	Art. 21, co. 3, L. R. 09/02/01 n° 5
Prov. di Bolzano	E1	Esenzioni Onlus	esenti	dal periodo d'imposta in corso all'01/01/03	a regime	Art. 1, L. P. 26/07/02 n. 11
Prov. di Trento	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP per Imprese di cui all'art.2 della L.P. 13/12/99 n.6 che attuano investimenti fissi relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature e brevetti previsti dall'art. 3 della stessa legge	//	si attende regolamento di attuazione	periodo d'imposta in corso	Art. 5, L. P 22-3-2001, n. 3
	A1	Agevolazione per le nuove imprese costituite nel territorio provinciale nel 2001, 2002, 2003	3,25	01/01/01	3 per. imp. da inizio attività	Art. 4, co. 3, L. P. 22/03/01 n. 3
	A2	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co.1, lett. a) b) c) del D.Lgs. 446/97,che hanno realizzato il valore della produzione netta nel territorio di Comuni inclusi nelle aree svantaggiate e nelle aree phasing-out e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla Legge provinciale.	3,25	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 6, co. 1, L. P. 31/12/01, n. 11
	A3	Agevolazione per i soggetti esercenti attività di viaggio e turismo di cui al codice 63.30.1 della classificazione delle attività economiche – Ateco / 91	3,25	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 6, co. 3, L. P. 31/12/01, n. 11
	A4	Agevolazione per i soggetti operanti nel settore agricolo cooperative della piccola pesca e loro consorzi	0,90	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 6, co. 2, L. P. 31/12/01, n. 11
	A5	Agevolazione per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n.446/1997 considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) .	3,25	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 13, L. P. 19/02/02, n. 1
	A6	Agevolazione per il sostegno delle attività economiche penalizzate dalla carenza di precipitazioni nevose nella stagione invernale 2001/2002.	3,25	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art.16, co. 2 L.P 11/06/02, n.8
Per tutte le regioni	XX	**Il codice XX va inserito esclusivamente nelle ipotesi di eventuali modifiche del regime impositivo non previste dalla presente tabella**				

23

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2002

IRAP
QUADRO IQ
Determinazione dell'imposta

Mod. N.

EURO

		Codice identificativo del soggetto [1]				
Sez. I Imprese industriali e commerciali			Valori contabili	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Valori IRAP
	IQ1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	[1] ,00	[2] ,00	[3] ,00	[4] ,00
	IQ2	Variazioni delle rimanenze	,00	,00	,00	,00
	IQ3	Variazioni di lavoro in corso su ordinazione	,00	,00	,00	,00
	IQ4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00	,00	,00	,00
Componenti positivi	**IQ5**	Altri ricavi e proventi	,00	,00	,00	,00
	IQ6	Costi per materie prime, merci, ecc.	,00	,00	,00	,00
	IQ7	Costi per servizi	,00	,00	,00	,00
	IQ8	Costi per il godimento di beni di terzi	,00	,00	,00	,00
	IQ9	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	,00	,00	,00	,00
	IQ10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	,00	,00	,00	,00
	IQ11	Variazioni delle rimanenze	,00	,00	,00	,00
	IQ12	Accantonamenti deducibili (artt. 70 e 73 del Tuir)	,00	,00	,00	,00
Componenti negativi	**IQ13**	Oneri diversi di gestione	,00	,00	,00	,00
Società cooperative edilizie e consorzi di garanzia fidi	**IQ14**	Retribuzioni e altri compensi				,00
Sez. II Banche e altri soggetti finanziari	**IQ15**	Interessi attivi e proventi assimilati	[1] ,00	[2] ,00	[3] ,00	[4] ,00
	IQ16	Proventi da quote in fondi comuni	,00	,00	,00	,00
	IQ17	Commissioni attive	,00	,00	,00	,00
	IQ18	Profitti da operazioni finanziarie	,00	,00	,00	,00
	IQ19	Riprese di valore su crediti verso la clientela	,00	,00	,00	,00
Componenti positivi	**IQ20**	Altri proventi di gestione	,00	,00	,00	,00
	IQ21	Interessi passivi e oneri assimilati	,00	,00	,00	,00
	IQ22	Commissioni passive	,00	,00	,00	,00
	IQ23	Perdite da operazioni finanziarie	,00	,00	,00	,00
	IQ24	Spese amministrative	,00	,00	,00	,00
	IQ25	Ammortamenti dei beni materiali e immateriali	,00	,00	,00	,00
	IQ26	Rettifiche di valore su crediti alla clientela	,00	,00	,00	,00
	IQ27	Accantonamenti per rischi su crediti	,00	,00	,00	,00
	IQ28	Rettifiche di valore su crediti impliciti	,00	,00	,00	,00
	IQ29	Altri oneri di gestione	,00	,00	,00	,00
	IQ30	Accantonamenti deducibili (artt. 70 e 73 del Tuir)	,00	,00	,00	,00
	IQ31	Costi per servizi di elaborazioni dati	,00	,00	,00	,00
Componenti negativi	**IQ32**	Spese per consulenze, pubblicità e canoni locazione	,00	,00	,00	,00
Sez. III Imprese di assicurazione	**IQ33**	Premi	,00	,00	,00	,00
	IQ34	Altri proventi tecnici	,00	,00	,00	,00
	IQ35	Proventi da terreni e fabbricati	,00	,00	,00	,00
	IQ36	Proventi da altri investimenti	,00	,00	,00	,00
	IQ37	Riprese di rettifiche di valore su investimenti	,00	,00	,00	,00
Componenti positivi	**IQ38**	Profitti sul realizzo di investimenti mobiliari	,00	,00	,00	,00
	IQ39	Provvigioni e altre spese di acquisizione	,00	,00	,00	,00
	IQ40	Oneri relativi ai sinistri	,00	,00	,00	,00
	IQ41	Oneri di gestione degli investimenti	,00	,00	,00	,00
	IQ42	Rettifiche di valore su investimenti	,00	,00	,00	,00
	IQ43	Perdite sul realizzo di investimenti mobiliari	,00	,00	,00	,00
	IQ44	Variazioni delle riserve tecniche	,00	,00	,00	,00
	IQ45	Ristorni e partecipazioni agli utili	,00	,00	,00	,00
	IQ46	Altri oneri tecnici	,00	,00	,00	,00
	IQ47	Altre spese amministrative	,00	,00	,00	,00
	IQ48	Altri accantonamenti deducibili	,00	,00	,00	,00
Componenti negativi	**IQ49**	Costi del personale				,00

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Sezione	Rigo	Descrizione	
Sez. IV Valore della produzione lorda	**IQ50**	**Totale componenti positivi**	,00
	IQ51	**Totale componenti negativi**	,00
	IQ52	**Valore della produzione lorda**	,00
Sez. V Deduzioni e valore della produzione netta	**IQ53**	Contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro	,00
	IQ54	Spese relative agli apprendisti e ai disabili	,00
	IQ55	Deduzione per contratto di formazione lavoro	,00
	IQ56	Deduzione per cooperative sociali	,00
	IQ57	**Totale deduzioni**	,00
	IQ58	**Valore della produzione al netto delle deduzioni**	,00
	IQ59	Quota del valore della produzione realizzata all'estero	,00
	IQ60	**Totale valore della produzione**	,00
	IQ61	Quota del valore della produzione attribuita dal GEIE	,00
	IQ62	Ulteriore deduzione — quota GEIE 1 ,00	2 ,00
	IQ63	Deduzione emersione dal sommerso	,00
	IQ64	Deduzione per lavoro dipendente	,00
	IQ65	**Valore della produzione netta** (aliquota del settore agricolo 1 ,00 altre aliquote 2 ,00)	3 ,00

Sezione	Rigo	Descrizione	Estero	Italia
Sez. VI Ripartizione della base imponibile e dell'imposta	**IQ66**	Ammontare delle retribuzioni, compensi, utili ad associati	1 ,00	2 ,00
	IQ67	Ammontare dei depositi di denaro e titoli	1 ,00	2 ,00
	IQ68	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	1 ,00	2 ,00
	IQ69	Ammontare dei premi raccolti	1 ,00	2 ,00

Rigo	Codice regione	Valore della produzione	Riduzione (art. 17, comma 1)	Base imponibile	Normative regionali	Aliquota	Imposta
IQ70	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5	6 %	7 ,00
IQ71		,00	,00	,00		%	,00
IQ72		,00	,00	,00		%	,00
IQ73		,00	,00	,00		%	,00
IQ74		,00	,00	,00		%	,00
IQ75		,00	,00	,00		%	,00
IQ76		,00	,00	,00		%	,00
IQ77		,00	,00	,00		%	,00
IQ78		,00	,00	,00		%	,00
IQ79		,00	,00	,00		%	,00
IQ80		,00	,00	,00		%	,00
IQ81		,00	,00	,00		%	,00
IQ82		,00	,00	,00		%	,00
IQ83		,00	,00	,00		%	,00
IQ84		,00	,00	,00		%	,00
IQ85		,00	,00	,00		%	,00
IQ86		,00	,00	,00		%	,00
IQ87		,00	,00	,00		%	,00
IQ88		,00	,00	,00		%	,00
IQ89		,00	,00	,00		%	,00
IQ90		,00	,00	,00		%	,00

Sezione	Rigo	Descrizione	
Sez. VII Dati concernenti il versamento dell'imposta	**IQ91**	Totale imposta	,00
	IQ92	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione	,00
	IQ93	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24	,00
	IQ94	Acconti versati	,00
	IQ95	Importo a debito	,00
	IQ96	Importo a credito	,00
Sez. VIII Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti	**IQ97**	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili	,00
	IQ98	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili	,00
	IQ99	Importo accreditabile	,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

AGENZIA DELLE ENTRATE

MODELLO IRAP 2003

ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI

DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

QUADRO IQ

Il quadro e le relative istruzioni sono disponibili nei siti www.finanze.it e www.agenziaentrate.it

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premessa

Quest'anno il modello è predisposto per la compilazione della dichiarazione in euro per cui tutti gli importi indicati in tale dichiarazione devono essere espressi nella nuova valuta.
Non è più possibile indicare importi in lire. Il contribuente, pertanto, dovrà procedere alla conversione in euro di tutti gli importi espressi ancora nella vecchia valuta. A riguardo si rinvia a quanto disposto in materia dalle circolari n. 291/E del 23 dicembre 1998 e n. 106/E del 21 dicembre 2001.
Gli importi devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65).
Sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.
Anche quest'anno la forma grafica dei modelli è stata predisposta, al fine di agevolarne l'utilizzo a seconda della tipologia dei soggetti interessati. In particolare sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni le lettere iniziali che individuano la categoria dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione: ENC caratterizzano il Modello UNICO riservato agli enti non commerciali ed equiparati, PF quello riservato alle persone fisiche, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate, AP quello riservato alle amministrazioni ed enti pubblici.
Nelle ipotesi in cui si è verificata l'estinzione di soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto (come nel caso in cui, ad esempio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 70, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, sono stati costituiti istituti comprensivi scolastici ovvero sono state adottate misure di riorganizzazione per i convitti e gli educandati dello Stato), quest'ultimo dovrà presentare, oltre alla propria, una dichiarazione IRAP per ogni soggetto estinto in cui esporrà tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra l'inizio dell'esercizio e la data in cui gli stessi hanno cessato l'attività. A tal fine indicherà, nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il codice fiscale del soggetto estinto e, nel campo del frontespizio del Mod. Unico 2003 – ENC " indicante il "Codice fiscale dell'ente incorporante o risultante dalla fusione", il proprio codice fiscale.

1.1 Generalità

Il modello IRAP "Unico 2003 - ENC" va utilizzato dagli enti non commerciali ed equiparati per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2002, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - di seguito D.Lgs. n. 446, - e successive modificazioni (D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, D.Lgs 10 giugno 1999, n. 176, legge 23 dicembre 1999, n. 488, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 28 dicembre 2001, n. 448 e **legge 27 dicembre 2002, n. 289**).

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L'attività esercitata dagli enti residenti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d'imposta.

L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 446, nonché da leggi regionali o delle Province autonome.
Il presente quadro deve essere utilizzato dai seguenti soggetti:
– enti non commerciali residenti (enti privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);
– enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell'IRAP mediante stabile organizzazione, base fissa, o ufficio ovvero che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso.

Per gli enti residenti, l'oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
In mancanza delle predette forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata), l'oggetto principale dell'ente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata.
Ai fini della qualificazione dell'ente, quindi, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell'atto costitutivo o nella legge.
Nell'ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell'ente occorre fare riferimento all'attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipicizza l'ente medesimo.
Pertanto, ancorché dichiari finalità non lucrative, l'ente è considerato commerciale se l'attività essenziale per la realizzazione degli scopi tipici è di natura commerciale.
La qualifica di ente non commerciale, risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto, va comunque verificata, ai sensi dell'art. 111-bis del Tuir, sulla base dell'attività effettivamente svolta.

Per gli enti non residenti, l'oggetto principale è in ogni caso determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.

Le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale non devono utilizzare il presente modello. Tali soggetti devono compilare l'apposito quadro IQ del Mod. "UNICO 2003 - AP", anche nel caso in cui, con riferimento alle attività commerciali eventualmente svolte, optino, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, del d.lgs. n. 446, per la determinazione della base imponibile a esse riferibile secondo le regole applicabili agli enti non commerciali privati svolgenti attività commerciali.

La presentazione della dichiarazione IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata, deve avvenire congiuntamente alla dichiarazione dei redditi; in tal caso, nel frontespizio del "Mod. Unico 2003 - ENC" va barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione".
Il frontespizio del "Mod. Unico 2003 - ENC" deve essere utilizzato, per la presentazione della dichiarazione IRAP, anche da parte dei soggetti non tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi. I termini di presentazione per la dichiarazione IRAP in forma autonoma sono gli stessi previsti per la presentazione del Mod. "Unico 2003 - ENC", così come indicati nelle istruzioni generali per la compilazione di detto modello.

Il quadro IQ è suddiviso in nove sezioni. Le prime cinque attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi, rilevanti per le diverse categorie di enti, ai fini della determinazione del valore della produzione netta relativa al 2002. Nel caso in cui siano esercitate attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, attività commerciale e attività agricola), dovrà procedersi alla determinazione del valore complessivo della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata e non è possibile compensare il risultato positivo di un'attività con quello negativo dell'altra attività. La sesta, la settima e l'ottava sezione attengono, rispettivamente, alla determinazione del valore della produzione netta, al riparto su base territoriale del valore della produzione netta assoggettabile a IRAP e alla determinazione dell'imposta. La nona sezione concerne l'indicazione di alcuni dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti.

1.2 Sezione I - Attività non commerciale

La presente sezione va compilata per la determinazione del valore della produzione relativa all'attività non commerciale degli enti, residenti e non residenti, non commerciali:

A tal fine vanno indicati:
- **rigo IQ1**, retribuzioni spettanti al personale dipendente, da assumere in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153;
- **rigo IQ2**, somme e indennità costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 47 del Tuir, escluse le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni a esse equiparati di cui al comma 1, lett. d), del citato art. 47. Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal 1° gennaio 2001 i com-

pensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a meno che non sono rese da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale. Non concorrono a formare la base imponibile le somme di cui alla lett. c) dello stesso art. 47 esenti dall'Irpef relative a borse di studio o assegni attribuiti fino al 31 dicembre 1999 (la cui formalizzazione, cioè, sia stata effettuata entro la suddetta data anche se erogate successivamente). **Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la non tassabilità ai fini Irap delle predette somme relative a borse di studio o assegni non è più limitata a quelli attribuiti fino al 31 dicembre 1999;**
- **rigo IQ3**, compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli corrisposti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir.

Se l'ente esercita anche attività considerate commerciali, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi da indicare nei predetti righi deve essere ridotto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 446, dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificatamente riferibili alle attività commerciali, il suddetto ammontare è ridotto dell'importo forfetariamente imputabile alle attività commerciali determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Non concorrono a formare la base imponibile gli emolumenti relativi a dipendenti o collaboratori che prestano servizio in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori dal territorio nazionale.

Nel **rigo IQ4**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:
– in **colonna 1**, le spese relative agli apprendisti nonché, ai disabili, impiegati nel periodo d'imposta, così come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
– in **colonna 2**, il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. **Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, è prevista l'integrale deducibilità delle spese per il personale assunto con contratto di formazione lavoro;**
– in **colonna 3**, la somma degli importi delle colonne 1 e 2.

Nel caso in cui le predette spese riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in quella commerciale, deve essere indicata in tale sezione solo la quota delle stesse riferibile all'attività istituzionale, determinata in base al rapporto di cui al richiamato art.10, comma 2, in precedenza definito (ammontare dei ricavi e proventi relativi alle attività commerciali diviso ammontare complessivo dei ricavi e proventi).

1.3 Sezione II - Attività commerciale

La sezione II va compilata dagli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale, a prescindere dal regime di contabilità adottato.

Ai sensi del comma 5 dell'art.10 del D.Lgs. n. 446, agli effetti dell'IRAP sono attività commerciali quelle considerate tali ai fini dell'IRPEG. In particolare, è considerata attività commerciale quella che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 51 del Tuir.

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Tuir, non costituiscono attività commerciali le prestazioni di servizi, non rientranti nell'art. 2195 del codice civile, rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

Per gli enti non commerciali di tipo associativo non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, sempre che la stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività. Conseguentemente, le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il valore della produzione.

Per particolari tipologie di enti associativi non commerciali, non si considerano attività commerciali specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 111, commi 3, 4-bis e seguenti, del Tuir.

Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), con esclusione delle società cooperative, comprese quelle sociali, si applica l'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 446 relativamente alle attività istituzionali. Si ricorda che le attività connesse, pur non concorrendo alla formazione del reddito, sono considerate commerciali ad ogni altro effetto; pertanto, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP si applicano per tali attività i criteri di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 446.

Devono, altresì, compilare tale sezione, qualora optino o abbiano optato nella precedente dichiarazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'art. 5 dello stesso decreto:
- i soggetti che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir;
- i soggetti che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al citato art. 29 secondo le regole dell'art. 78 dello stesso Tuir;
- i soggetti svolgenti attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi, al termine dei quali può essere revocata. I soggetti che compilano la presente sezione a seguito di opzione – anche se esercitata in una precedente dichiarazione – devono barrare l'apposita casella "Produttori agricoli". **I soggetti che intendono revocare la suddetta opzione devono barrare la casella "revoca " e compilare la Sez.IV.**

I soggetti che svolgono attività di allevamento e che non determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir secondo le regole del citato art. 78, i soggetti che svolgono attività di agriturismo non avvalendosi del suddetto regime forfetario e quelli che svolgono attività agricola eccedente i limiti di cui allo stesso art. 29 sono comunque tenuti alla compilazione della presente sezione.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, la base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A) del comma 1 dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci di cui alla lett. B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette), e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico, i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile in ragione della loro corretta classificazione.

Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nel citato art. 5 del D.Lgs. n. 446 che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 di precedenti esercizi ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.

I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli artt. 58, 63 e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del Tuir e dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti ovvero costituenti elementi accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c), della Legge 27 dicembre 2002, n.289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, sono altresì deducibili i costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati (alla generalità o) **a categorie dei dipendenti e dei collaboratori.**

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 65 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art.53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci o partecipanti; le plusvalenze di cui all'art. 54, comma 1, lett. d), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir.
Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997, la cessione gratuita alle ONLUS di derrate ali-

mentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Il costo di tali beni rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione effettuata a favore di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi.
Il costo dei beni suindicati rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto del comma 3 dello stesso art. 13 del D. Lgs. n 460 del 1997, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.
Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: ricavi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della legge n. 662 del 1996 e agli studi di settore di cui all'art. 10, comma 10, della legge n. 146 del 1998; rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 57 del Tuir anche assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrilevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

Per la compilazione dei righi della sezione II occorre indicare:
in colonna 1, i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della base imponibile IRAP; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema;
nelle colonne 2 e 3, le variazioni in aumento e in diminuzione degli importi contabili derivanti dall'applicazione delle regole di determinazione della base imponibile dell'IRAP;
in colonna 4, il valore di ciascun componente positivo e negativo così come risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nelle precedenti colonne.
I soggetti in contabilità semplificata devono compilare la sola colonna 4 ("Valori IRAP"), indicando in tale colonna i componenti positivi e negativi desunti dalle scritture contabili direttamente riclassificati agli effetti dell'IRAP.
Ai fini della determinazione della base imponibile assumono rilievo i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ6**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci o partecipanti;

- **rigo IQ7**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ8**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ9**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;

- **rigo IQ10**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). In colonna 2 va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce A5 del conto economico, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso. In tale colonna va inoltre indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci o partecipanti.

I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile IRAP ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (come nel caso, ad esempio, dei crediti d'imposta concessi per l'incremento della base occupazionale). **Come disposto dall'art. 5, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dei contributi erogati a norma di legge alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.**
In colonna 3 vanno indicati gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Vanno altresì indicate, in tale colonna, le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);

- **rigo IQ12**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;

- **rigo IQ13**, costi per servizi. Non sono deducibili; i costi per lavoro autonomo occasionale – esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 47 del Tuir ivi comprese le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, tranne quelle rese da un soggetto - residente o non residente - nell'ambito della propria attività artistica o professionale; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. c), del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente in base a contratto di lavoro interinale, ad eccezione, in questo caso, della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi. **Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, non sono più deducibili i costi per attività commerciali occasionali di cui all'art. 81, comma 1, lettera i) del Tuir.**
  L'importo dei predetti costi (o utili) indeducibili, classificati nella voce B7 del conto economico, va indicato in colonna 3. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche.
  Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci le deduzioni forfettarie di cui all'art. 62, comma 1-quater, del TUIR non sono deducibili; tuttavia per tali imprese, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. b), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Tuir.
  Gli oneri – nonché gli ammortamenti da indicare al successivo rigo IQ15 – relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, di cui al comma 10-bis dell'articolo 67 del TUIR, sono deducibili nella misura del 50 per cento; tale percentuale è elevata al 100 per cento per gli oneri e ammortamenti relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L. n. 448 del 2001, ad un solo impianto per ciascun veicolo.

- **rigo IQ14**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con Iva indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'Iva. Se, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis, e 121-bis del

Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile: così, nell'ipotesi di contratto di leasing di un autoveicolo il cui costo sia pari ad euro 30.987,41, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (euro 18.075,99 / 30.987,41 euro per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;

- **rigo IQ15**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. In colonna 2 va indicato l'importo dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva deducibile ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir;

- **rigo IQ16**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;

- **rigo IQ17**, importo complessivo delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno più);

- **rigo IQ18**, oneri diversi di gestione. In colonna 2 va indicato l'importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In colonna 3 vanno indicate le perdite su crediti e, se relative a componenti del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP, le sopravvenienze passive di cui all'art. 66 del Tuir.

- **rigo IQ19**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3, (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3, del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, sempreché risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;

Nel **rigo IQ21**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:
– in **colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di cd. "lavoro interinale", la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
– in **colonna 2**, le spese relative agli apprendisti e, ai disabili, così come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
– in **colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro. **Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, è prevista l'integrale deducibilità delle spese per il personale assunto con contratto di formazione lavoro;**
– in **colonna 4** va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.
Nel caso in cui i suddetti contributi e spese riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

1.4 Sezione III - Soggetti in regime forfetario

La sezione III è riservata agli enti e associazioni che si avvalgono ai fini dell'Irpeg di un regime forfetario di determinazione del reddito (quali le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, le associazioni senza scopo di lucro, le pro loco e le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 78 della legge n. 413 del 1991) e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446. Tale previsione si rende applicabile anche agli enti che, ai fini dell'IRPEG, si avvalgono del regime forfetari di cui all'art. 109-bis del Tuir.
Per i soggetti che compilano la presente sezione, il valore della produzione è costituito dal reddito d'impresa, forfetariamente determinato, aumentato dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro nonché degli interessi passivi.

A tal fine, indicare:
- **rigo IQ23**, importo del reddito d'impresa determinato forfetariamente per il periodo 2002. Per i soggetti che determinano il reddito in base al regime forfetario di cui al citato art. 109-bis del Tuir, non concorrono a formare il valore della produzione i dividendi e gli altri proventi finanziari indicati al rigo RG10 della dichiarazione dei redditi;
- **rigo IQ24**, ammontare delle retribuzioni del personale dipendente (così come determinate ai fini previdenziali a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153); ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli a fronte dell'assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art 81, comma 1, lett l) del Tuir; ammontare delle indennità e dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m), del Tuir. **Si ricorda che, ai sensi dell'art. 90, comma 10, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, nella determinazione del valore della produzione netta di cui all'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, non vanno più sommati le indennità ed i rimborsi di cui all' art. 81, comma 1, lett. m), del Tuir.**
  Nel caso in cui le retribuzioni e gli altri compensi siano attribuiti a soggetti impiegati anche in attività istituzionali, deve essere indicata in tale sezione solo la quota riferibile alle attività commerciali secondo il rapporto di cui al richiamato art. 10 comma 2, del D.Lgs. n. 446;
- **rigo IQ25**, ammontare degli interessi passivi di competenza del 2002 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ15);

Nel **rigo IQ26**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:
– in **colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di cd. "lavoro interinale", la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
– in **colonna 2**, le spese relative agli apprendisti e, ai disabili, così come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
– in **colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro. **Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, è prevista l'integrale deducibilità delle spese per il personale assunto con contratto di formazione lavoro;**
– in colonna 4 va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

1.5 Sezione IV - Produttori agricoli

Questa sezione va compilata dai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del Tuir, dagli enti esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir nonché da quelli che esercitano attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
I suindicati soggetti possono optare – compilando la sezione II e barrando l'apposita casella "Produttori agricoli" – per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta con riferimento al quale è esercitata e per i tre periodi successivi, al termine dei quali può essere revocata. **I soggetti che intendono revocare la suddetta opzione devono barrare la casella "revoca" e compilare la presente Sezione.**

Nel caso di soggetti che esercitano congiuntamente l'attività agricola e quella di agriturismo per la quale si avvalgono del regime forfetario, è consentito compilare la presente sezione riepilogando i dati delle due attività. Tuttavia, trattandosi di attività che generano presupposti impositivi autonomi, non è possibile operare eventuali compensazioni tra risultati positivi e negativi e, in tal caso, è, pertanto, necessario compilare due distinti quadri e riportare nel rigo IQ40, colonna 1, il solo dato positivo.

In base all'art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 446, non sono soggetti passivi IRAP – sempreché non svolgenti altre attività rilevanti ai fini del tributo – i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva nell'anno 2002, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero. Tali produttori agricoli, tuttavia, sono soggetti passivi IRAP se nell'anno 2002 hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 dello stesso D.P.R. n.633 del 1972.

Nel **rigo IQ28**, va indicato l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva, compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir.

Nel **rigo IQ29**, va indicato l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini IVA. In caso di beni strumentali utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari, determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ14.

Nel **rigo IQ30**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:
– in **colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di cd. "lavoro interinale", la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
– in **colonna 2**, le spese relative agli apprendisti e, ai disabili, così come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
– in **colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro. **Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, è prevista l'integrale deducibilità delle spese per il personale assunto con contratto di formazione lavoro;**
– in **colonna 4** va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

Nel caso in cui i suddetti contributi e spese riguardino soggetti impiegati anche nell'attività istituzionale, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività agricola rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

1.6 Sezione V - Società e associazioni non residenti esercenti arti e professioni

La sezione V va compilata dalle società e associazioni non residenti esercenti arti e professioni per le quali, ai sensi degli articoli 8 e 10, comma 4, del D.Lgs. n. 446, la base imponibile si determina sottraendo dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta i costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.
Anche per tali soggetti vale la previsione dell'art. 11-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 446, in base alla quale i componenti positivi e negativi del valore della produzione si assumono secondo le regole applicabili ai fini della determinazione dei relativi redditi di lavoro autonomo.
Ai fini della compilazione della presente sezione, va indicato:
• **rigo IQ32**, la somma degli importi indicati ai righi RE2, RE3 e RE4 della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi dichiarati per adeguamento ai parametri, ai sensi dell'art. 3, comma 126, della legge n. 662 del 1996, o agli studi di settore);
• **rigo IQ33**, l'importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:
  – quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro (di cui al rigo RE6 della dichiarazione dei redditi);
  – canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli interessi passivi (di cui al rigo RE7 della dichiarazione dei redditi), determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ14;
  – canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di rigo RE8 della dichiarazione dei redditi);
  – spese relative a immobili (importo di rigo RE9 della dichiarazione dei redditi); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990, l'importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari. La quota di tali oneri è determinata con le stesse regole di calcolo in precedenza illustrate con riguardo ai canoni di locazione finanziaria di beni mobili;
  – compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (importo di rigo RE11 della dichiarazione dei redditi);
  – spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, ecc. (importo di rigo RE13 della dichiarazione dei redditi);
  – spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, di rappresentanza e altre spese (importi deducibili indicati in colonna 2 dei righi RE14, RE15 e nei righi RE16 e RE18).

Nel **rigo IQ34**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:
– in **colonna 1**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di cd. "lavoro interinale", la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;

– in **colonna 2**, le spese relative agli apprendisti e, ai disabili, così come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
– in **colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro. **Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, è prevista l'integrale deducibilità delle spese per il personale assunto con contratto di formazione lavoro;**
– in **colonna 4** va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

1.7 Sezione VI - Valore della produzione netta

La presente sezione va utilizzata per la determinazione del valore della produzione netta.
Nei **righi** da **IQ36** a **IQ40** , va indicato:
- in **colonna 1**, l'ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;
- in **colonna 2**, va indicata la quota del valore della produzione derivante da attività svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale). Tale quota è determinata secondo le regole dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, (illustrate a commento della Sezione VII) e si ottiene applicando al valore della produzione il rapporto tra l'importo di colonna 1 e la somma degli importi di colonna 1 e di colonna 2 di rigo IQ49 o, per i soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, di rigo IQ50;
- in **colonna 3**, la differenza tra l'ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2; in caso di importo negativo, lo stesso va ripartito in colonna 2 della sezione VII.

Nel **rigo IQ41**, va indicato il totale degli importi di segno positivo indicati nei righi da IQ36 a IQ40.
Nel **rigo IQ42**, va indicata la quota del valore della produzione attribuita al contribuente che partecipa a un GEIE (gruppo economico di interesse europeo). Tale quota è attribuita al netto delle deduzioni spettanti, ai sensi degli artt. 11 comma 1, lettera a), e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. In caso di valore negativo l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno.
Nel **rigo IQ43**, va indicato, in colonna 2, l'importo dell'ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell'art.11 del D.Lgs. n. 446 riferibile proporzionalmente al valore della produzione di cui al rigo IQ41, colonna 3, e, in colonna 1, la quota di detta deduzione riferibile proporzionalmente al valore della produzione attribuita dal GEIE di cui al rigo IQ42. La ripartizione proporzionale dell'ulteriore deduzione si effettua solo se entrambi gli importi dei righi IQ41 e IQ42 sono di segno positivo.
Tale deduzione spetta a condizione che l'importo di rigo IQ41, colonna 1, aumentato di quello di rigo IQ42 , non superi euro 180.914,85 e si applica nelle seguenti misure:

DEDUZIONI

Base imponibile		Deduzione
fino a 180.759,91		5.165
oltre 180.759,91	e fino a 180.811,56	3.873
oltre 180.811,56	e fino a 180.863,21	2.582
oltre 180.863,21	e fino a 180.914,85	1.291

In base all'art. 5, comma 2, della legge n. 289 del 2002, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, che ha sostituito l'art. 11, comma 4 bis, del D.lgs n. 446 del 1997, l'ulteriore deduzione spetta a condizione che la somma algebrica tra l'importo del rigo IQ41, colonna 1 e quello del rigo IQ42 non superi euro 180.984,91 e si applica nelle seguenti misure:

DEDUZIONI DAL 1° GENNAIO 2003

Base imponibile		Deduzione
fino a 180.759,91		7.500
oltre 180.759,91	e fino a 180.834,91	5.625
oltre 180.834,91	e fino a 180.909,91	3.750
oltre 180.909,91	e fino a 180.984,91	1.875

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. e), della Legge n. 289 del 2002, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, che ha aggiunto il comma 4-bis.2 all'art. 11 del D.Lgs n. 446 del 1997, in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile sono ragguagliati all'anno solare.

Nel **rigo IQ44**, va indicato l'ammontare della deduzione spettante ai soggetti che hanno usufruito della agevolazione prevista dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, per l'emersione del lavoro sommerso, come modificata dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, dalla legge del 28 dicembre 2001, n. 448 **e dal D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73**. Ai sensi dell'art. 2 lett. a) della legge citata l'IRAP non è dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile dichiarato così come determinato secondo la medesima disposizione. Va, pertanto, riportato l'importo di cui alle colonne 3 dei righi RE21, RF48 e RG29 ed dei rispettivi quadri del Mod. UNICO 2003 ENC.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 2, lett. e), della legge n. 289 del 2002, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, che ha aggiunto il comma 4-bis.1 all'art. 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997, la deduzione ivi prevista deve essere indicata, qualora ne sussistano i presupposti, nel rigo IQ45.

Tale disposizione prevede, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del citato decreto, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque.

La deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale è ridotta in misura proporzionale.

La medesima disposizione prevede, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 446 del 1997, la predetta deduzione solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo deducibile è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2 del citato decreto.

A tal fine, per il computo del numero di lavoratori dipendenti non si tiene conto degli apprendisti , dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. e), della Legge n. 289 del 2002, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, che ha aggiunto il comma 4-bis.2 all'art. 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997, in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare.

Nel **rigo IQ46**, va indicato il valore della produzione netta corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo IQ41, colonna 3, e la somma degli importi delle colonne 2 dei righi IQ43, IQ44 e IQ45; nel caso in cui il risultato è negativo, indicare 0.

Nel **rigo IQ47**, va indicata la quota dell'importo di rigo IQ46 relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir, assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento (**elevata al 3,75 per cento dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003**) o alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola svolta nei limiti del citato art. 29 rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP. In caso di attività occasionali diverse da quelle agricole (es. attività occasionale di prestazione di servizi con macchine agricole) è assoggettabile ad aliquota ridotta la quota di base imponibile determinata in proporzione all'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva riferibili all'attività agricola rispetto all'ammontare complessivo di tutti i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva. Nel caso di esercizio di attività agricola ed attività di agriturismo, indicate nella sezione IV, la ripartizione del valore della produzione netta va effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel **rigo IQ48**, va indicata la quota dell'importo di rigo IQ46, assoggettabile ad aliquota ordinaria del 4,25 per cento o ad altre aliquote previste da leggi regionali.

1.8 Sezione VII - Ripartizione della base imponibile e dell'imposta

Nella presente sezione va operata la ripartizione territoriale della base imponibile in funzione della regione (o della provincia autonoma) di produzione e la determinazione della corrispondente imposta netta.

La ripartizione territoriale della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento o alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale per l'esercizio di at-

tività agricole (importo di rigo IQ47) va effettuata distintamente dalla ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota del 4,25 per cento o ad altre aliquote previste dalle leggi regionali (importo di rigo IQ48); in caso di insufficienza dei righi va utilizzato un quadro aggiuntivo. La ripartizione della quota del valore della produzione attribuita dal GEIE è già effettuata da tale organismo e va indicata direttamente in colonna 4 dei righi corrispondenti, ulteriormente ridotta, in proporzione, dell'eventuale deduzione indicata nel rigo IQ43, colonna 1.

In base alle regole dettate dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato.
Le retribuzioni vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro si assumono per l'importo contrattualmente spettante.
Nel calcolo delle retribuzioni, vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446, la medesima regola di riparto si applica per i soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni (o province autonome).

Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale (ovvero all'esclusione da tassazione).
Qualora un contribuente eserciti in una stessa regione attività industriali e commerciali soggette ad aliquote diverse in virtù della facoltà di variazione delle aliquote concessa alle regioni dall'art. 16 comma 3, del D.Lgs. 446 del 1997, una volta determinato, in base all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 446/97, il valore della produzione netta riferibile a ciascuna regione, dovrà ripartire tale valore tra le diverse attività soggette ad aliquote differenti applicando il medesimo criterio dettato dall'art. 4 comma 2 del decreto citato. La proporzione sarà effettuata confrontando le retribuzioni degli addetti a ciascuna attività soggetta a diversa aliquota con le retribuzioni degli addetti permanentemente occupati nell'intero territorio regionale già assunte a base per la ripartizione tra le singole regioni della base imponibile nazionale.

Nel **rigo IQ49**, va indicato, in colonna 1, l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi e degli utili spettanti al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione per le attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e, in colonna 2, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri importi spettanti ai menzionati soggetti addetti a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio dello Stato.
I soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività produttive nel territorio di più regioni (o province autonome) devono indicare soltanto il dato delle retribuzioni, dei compensi e degli utili relativi al personale dipendente, ai collaboratori e agli associati in partecipazione impiegati in Italia, compilando la sola colonna 2 del rigo IQ49.
I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.
Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) ovvero all'estero.

Nel **rigo IQ50**, va indicata, in colonna 1, l'estensione dei terreni, calcolata in metri quadrati, situati all'estero e, in colonna 2, quella dei terreni ubicati nello Stato. I soggetti passivi non residenti sono tenuti a indicare il solo dato di colonna 2. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Nei **righi** da **IQ69** a **IQ89** va indicato:
- in **colonna 1**, in ogni caso, il codice identificativo della regione ovvero della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
- in **colonna 2**, la quota, anche se negativa, del valore della produzione attribuita a ciascuna regione (o provincia autonoma) sulla base del rapporto tra l'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti agli addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti di cui al rigo IQ48, colonna 2. Analogo criterio va utilizzato per la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante dall'attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir (rigo IQ49, colonna 2). L'importo da ripartire in tale colonna è quello indicato nel rigo IQ45 nonché, separatamente, quello risultante dalla somma dei valori negativi indicati nelle colonne 3 dei righi da IQ36 a IQ40.
  Nel caso di esercizio nella stessa regione di attività industriali e commerciali soggette a differenti aliquote, dovrà essere data specifica indicazione, utilizzando più righi del modello, del valore della produzione netta regionale riferibile a ciascuna attività.
- in **colonna 3**, la riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, avrebbero fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione. La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Ilor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- in **colonna 4**, l'importo risultante dalla differenza tra quello indicato in colonna 2 e quello indicato in colonna 3, rispettivamente aumentato o diminuito, in corrispondenza della regione o provincia autonoma di produzione, della quota positiva o negativa attribuita dal GEIE, indicata nel rigo IQ42, al netto dell'ulteriore deduzione ad essa riferibile (rigo IQ43, colonna 1). Nel caso in cui l'importo derivante da tale differenza sia negativo (o pari a zero) limitarsi a compilare la colonna 5 se ne ricorrono i presupposti.
- in **colonna 5**, la codifica desunta dalla apposita tabella riportata in Appendice alle presenti istruzioni, identificativa della singola disposizione regionale modificativa dell'aliquota ai sensi del D.Lgs. n. 446/97 o del regime impositivo ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114;
- in **colonna 6**, l'aliquota dell'imposta applicata;
- in **colonna 7**, l'imposta spettante a ciascuna regione o provincia autonoma.

Nel caso in cui il contribuente intende avvalersi del credito di imposta introdotto da leggi regionali e provinciali (per le Province di Trento e Bolzano), deve provvedere, dopo aver effettuato la ripartizione territoriale della base imponibile con riguardo alla regione (o alla provincia autonoma) di produzione cui si riferisce il credito ed aver determinato la corrispondente imposta netta, a compilare un ulteriore rigo in cui va indicato:
- in colonna 1, il codice identificativo della regione o della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
- in colonna 5, la codifica CR;
- in colonna 7, l'importo del credito di imposta utilizzato preceduto dal segno meno.

1.9 Sezione VIII - Dati concernenti il versamento dell'imposta

Nel **rigo IQ90** va indicata la somma degli importi di colonna 7 dei righi da IQ69 a IQ89.
Nel **rigo IQ91** va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (importo di colonna 4 del rigo RX3 del "Mod. UNICO 2002- Enti non commerciali ed equiparati").
Nel **rigo IQ92** va indicato l'ammontare di detta eccedenza utilizzata in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione e indicato nella colonna "Importi a credito compensati" dei modelli di versamento F24.
Nel **rigo IQ93** va indicato l'importo delle rate di acconto effettivamente versate o compensate in F24. La differenza tra l'importo di rigo IQ90 e la somma degli importi dei righi IQ91 e IQ93, diminuita dell'importo di rigo IQ92, va indicato nel **rigo IQ94** (importo a debito) ovvero **IQ95** (importo a credito).

1.10 Sezione IX - Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

La presente sezione è riservata all'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti.
In tale sezione va, in particolare, indicato:

- **rigo IQ96**, l'ammontare dei costi per lavoro dipendente e degli altri costi assimilati (compensi per collaborazioni coordinate e continuative, per lavoro autonomo occasionale, per associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro) indeducibili ai fini dell'IRAP;

– **rigo IQ97**, l'ammontare degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari indeducibili ai fini dell'IRAP, al lordo degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari esclusi dalla formazione della base imponibile;
– **rigo IQ98**, l'importo dell'IRAP accreditabile, soggetto alle limitazioni della legge tributaria statunitense, corrispondente al rapporto tra la base imponibile rettificata – costituita dalla differenza tra la base imponibile totale (su cui è applicata l'IRAP) e la somma degli importi dei righi IQ96 e IQ97 – e la base imponibile totale. A maggior chiarimento si formula il seguente esempio: si assuma che la base imponibile dell'IRAP sia pari a euro 5.164,00, che gli interessi passivi ed il costo del lavoro non dedotti siano pari, rispettivamente, a euro 516,00 ed euro 1.032,00. Si ipotizzi, inoltre, per semplicità, che l'IRAP dovuta sia pari a euro 258,00. La formula per la determinazione del credito d'imposta risulta essere la seguente:

$$\frac{5.164,00 - (516,00 + 1.032,00)}{5.164,00} =$$

$$\frac{5.164,00 - (1.548,00)}{5.164,00} = \frac{3.616,00}{5.164,00} = 70\%$$

credito di imposta = 258,00 x 70% = 180,60

Versamento dell'acconto

Il versamento in acconto dell'IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole valevoli per le imposte sui redditi. Per i soggetti IRPEG, pertanto, l'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 è dovuto in misura pari al **99** per cento dell'importo indicato nel rigo IQ90 – sempreché tale importo sia superiore ad euro 20,66, – e deve essere versato in due rate:
– la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione, vale a dire entro **il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio, versano la prima rata di acconto entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o, se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Si fa presente che il versamento della prima rata non è dovuto se d'importo non superiore a euro 103. Il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo.**
– la seconda, pari al residuo 60 per cento, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo di imposta.

È in facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. Ferma restando in tal caso l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.

TABELLA IQ - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

IRAP **Modello UNICO 2003** – Enti non commerciali ed equiparati

APPENDICE
Elenco e relativa codifica delle disposizioni emanate con leggi regionali modificative del regime impositivo

AVVERTENZE La presente tabella, consultabile sul sito Internet dell' Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it), assume valore puramente indicativo essendo la materia suscettibile di aggiornamento da parte degli Enti interessati. Per maggiori informazioni e delucidazioni si invita , pertanto, a contattare gli Uffici Tributi delle singole Regioni.

REGIONE	Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in vigore	Termine	Norma
Abruzzo	A1	Riduzione aliquota farmacie rurali sussidiate	2,75	01/01/01	a regime	Art. 6 - L. R. 16/03/01 n. 9
	A2	Agevolazioni soggetti di cui all' art.3 co.1 lett. a), b) c) del D.Lgs. n. 446/97 che iniziano l'attività nel biennio 2001/2002, purché il valore della produzione netta non superi euro 77.468,53 pari a £. 150.000.000.	3,25	01/01/01	secondo anno di attività	Art. 1 - L. R. 29/03/01 n. 11
	A3	Agevolazione per i soggetti operanti nel settore agricolo cooperative della piccola pesca e loro consorzi *** (agevolazione sospesa in quanto subordinata alla comunicazione dell'esito positivo dell' esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità Europea)	0,90	01/01/02	***	Art. 13 - L. R. 10/05/02 n. 7
	A4	Agevolazioni per i soggetti di cui all' art.3 ,co.1, lett. a), b) del D.Lgs. n. 446/97 operanti in Comuni Montani, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge regionale	3,25	01/01/02	a regime	Art. 14 - L. R. 10/05/02 n. 7
Basilicata	A1	Agevolazione Onlus	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 1 L. R. 31/01/02 n. 10
	A2	Agevolazione Coop. Sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 3 L. R. 31/01/02 n. 10
Emilia Rom.(*)	A1	Agevolazione Onlus	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 1 L. R. 21/12/01 n. 48
	A2	Agevolazione Coop. Sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 2 L. R. 21/12/01 n. 48
(*) La regione Emilia Romagna, con nota del 21 gennaio 2003, ha precisato che per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare la riduzione si applica a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.						
Friuli V. G.	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese ed agli esercenti arti e professioni	//	si attende regolamento di attuazione		Artt. 4 e 5 della L.R. 25/02/2000 n. 4
	A1	Agevolazione alle PMI ed ai liberi professionisti aventi i requisiti previsti dalla Legge regionale	3,50	01/01/02	per. imp. in corso	Art. 2 co. 1, lett a) L. R. 25/01/02 n.3
	A2	Agevolazione alle società cooperative tenute all'applicazione del D.P.R. n. 602/1970 e alle cooperative sociali aventi sede legale o domicilio fiscale nella regione	3,50	01/01/02	per. imp. in corso	Art. 2 co. 1, lett b) L. R. 25/01/02 n.3
	A3	Agevolazione alle PMI ed ai liberi professionisti aventi i requisiti previsti dalla Legge regionale	3,50	01/01/03	per. imp. in corso	Art. 1, L.R. 29/01/03 n. 1
	A4	Agevolazione alle società cooperative tenute all'applicazione del D.P.R. n. 602/1970 e alle cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) della L. R. 7/92 aventi sede legale o domicilio fiscale nella regione	3,50	01/01/03	per. imp. in corso	Art. 1, L.R. 29/01/03 n. 1
	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese artigiane e loro consorzi	//		si attende regolamento di attuazione	Art. 64, L. R. 22.04.2002 n. 12
	E1	Esenzione Onlus	esenti	01/01/02	a regime	Art. 2-bis, L.R. 25/01/2002, n.3 introdotto dall'art.7, comma 10, L.R. 23/08/02, n.23
	E2	Cooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 1, lett. b), della L.R. 7.02.1992, n. 7.	esenti	01/01/02	a regime	Art. 2-bis, L.R. 25/01/2002, n.3 introdotto dall'art.7, comma 10, L.R. 23/08/02, n.23
Lazio (*)	A1	Agevolazione per i settori di cui al primo gruppo tab. A (codici ISTAT 1, 2, 5) Riduzione di aliquota dell'1,00%	0,90	01/01/02		Legge regionale 13/12/01, n. 34
	A2	Agevolazione per i settori di cui al secondo gruppo tab. A (codici ISTAT 15/20, 25/33, 36/37, 45, 52, 60/61, 90/91, 92.1, 92.3, 92.5, 92.6, 92.7; 93 Riduzione di aliquota dell'0,50%	3,75	01/01/02		Come sopra
	A3	Agevolazione temporanea per i settori di cui alla Tab. A (codici ISTAT 62,63.3) Riduzione di aliquota dello 0,50% per attenuare le negative conseguenze economiche degli attentati USA	3,75	01/01/02		Come sopra
	N1	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codici ISTAT 21/22, 34/35, 51.1, 55, 63, 72/75, 80, 85, 95) per cui non vi sono variazioni d'aliquota	4,25	01/01/02		Come sopra

16

	N2	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codici ISTAT 66) per cui non vi sono variazioni d'aliquota limitatamente alle assicurazioni	4,75	01/01/02		Come sopra
	SM	Tab. A, codice Istat: 50 (sospensione temporanea della maggiorazione dell' aliquota IRAP)	4,25	01/01/02		Come sopra
	M1	Maggiorazione dello 0,75% per i settori di cui al quarto gruppo tab. A (codici ISTAT 10/14, 23, 40/41, 50, 51, escluso 51.1; 62)	5,00	01/01/02		Come sopra
	M2	Maggiorazione dell'1,00%per i settori di cui al quinto gruppo tab A (codici ISTAT 24, 64, 67, 70/71, 92.2, 92.4)	5,25	01/01/02		Come sopra
	M3	Maggiorazione dell' 1,00% per i settori di cui al quinto gruppo tab A(codice ISTAT 65)	5,75	01/01/02		Come sopra
	A4	Agevolazione per le Coop. soc. L. 381/91 (cod. ISTAT 85.31,85.32)	3,75	01/01/02		Come sopra
	A5	Agevolazione per le imprese di nuova costituzione (imprenditoria giovanile, femminile e fasce deboli per i primi tre anni dall'inizio dell'attività)	3,25	01/01/02		Come sopra
	A6	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (secondo gruppo, tab. A)	3,25	01/01/02		Come sopra
	A7	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (terzo gruppo, tab. A)	3,75	01/01/02		Come sopra
(*) La regione Lazio, con nota del 20 novembre 2002, ha precisato che le variazioni di aliquota IRAP introdotte dalla legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34 si applicano a tutti i periodi d'imposta che iniziano dal 1° gennaio 2002.						
Liguria	A1	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio della Regione nel periodo compreso tra il 23.05.01 e il 31.12.2003 dai soggetti indicati dall'art. 3, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 446/97, limitatamente al valore della produzione netta di euro 516.456,90;	3,25	23/05/01	2 periodi d'imposta	Art. 1 L. R. 21/05/01 n. 13 così come integrato dall'art. 3, co. 1, L. R. 07/05/02 n. 20
	A2	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio della Regione negli anni 2002 e 2003 dai soggetti indicati dall'art. 3, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 446/97 aventi sede effettiva nel territorio dei Comuni interamente montani, alle condizioni previste dalla legge regionale	3,25	01/01/02	periodo di imposta d'inizio attività e due successivi	Art. 3, co. 2, L.R. 07/05/02 n. 20
	A3	Agevolazione nei confronti dei seguenti soggetti, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione : a) organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritti nel registro regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni; b) cooperative sociali e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1993 n. 23 N.B .Nei confronti dei consorzi di cooperative sociali l'aliquota ridotta si applica a condizione che essi abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali di cui al predetto articolo 1, comma 1, lettera a) della L. 381/1991.	3,00	01/01/02		Art. 3, commi 3 e 4, L. R. 07/05/02 n.20
Lombardia	M1	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota per le banche ed altri enti e società finanziari ed imprese di assicurazione (aliquota per il 2002, 4,75%)	5,75	01/01/02		Art. 1 co. 5 L. R. 18/12/01 n. 27
	M2	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota per le banche ed altri enti e società finanziari ed imprese di assicurazione (aliquota per il 2003, 4,25%)	5,25	01/01/03		Art. 1 co. 1 L. R. 23/12/02 n. 33
	A1	Agenzie viaggi e turismo-compresi i tour operators- (codice ISTAT 63.30.1), guide e accompagnatori turistici (codice ISTAT 63.30.2)	3,25	01/01/02	solo per l'anno d'imposta 2002	Art. 1 co. 6 L. R. 18/12/01 n. 27
	E1	Esenzione Onlus	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1 co. 7 L. R. 18/12/01 n. 27
Marche	M1	Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97 e dalla Legge regionale)	5,15	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 3 L. R. 19/12/01 n. 35
	SM	Sospensione dalla maggiorazione per determinate categorie di soggetti a) ai soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160, 8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l'assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000;	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4, lett. a), b),c),d),e) L. R. 19/12/01 n. 35

		b) alle imprese di nuova costituzione ed alle nuove imprese giovanili di cui all'art.6 della l.r. 20 maggio 1997, n.31 che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2002;			per i primi due anni di imposta	
		c) ai soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460;			a regime	
		d) alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n.381;			a regime	
		e) ai soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e-bis), del D.Lgs. 446/1997, relativamente al valore prodotto nell'esercizio dell'attività commerciale.			a regime	
	A1	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. B), legge 381/1991.	3,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 5 L. R 19/12/01 n. 35
	M2	Maggiorazione aliquote per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 446/1997 (banche ed altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazioni)	5,75	01/01/02	periodo d'imposta in corso al 01/01/02	Art. 1, co. 6 L. R 19/12/01 n. 35
Piemonte	E1	Esonero per l'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici, istituita con legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006"), dal versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) e dagli obblighi contabili inerenti l'IRAP, quali la presentazione periodica delle dichiarazioni.	esente	01/01/01	a regime	Art. 1, L. R. 05/08/02 n. 20
Puglia	E1	Esenzione Onlus	esente	01/01/02	a regime	Art. 48 L. R. 21/05/02 n. 7
Sicilia (*)	M1	Maggiorazione dell'1% per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997	5,25	01/01/02		Art.7, co. 1, L. R. 26/03/02 n. 2
	A1	Per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, salvo quanto previsto dal co. 5, dell'art. 7, L. R. n. 2 del 26/03/2002, l'aliquota dell'IRAP è ridotta dello 0,25%	4	01/01/03		Art.7, co. 2, L. R. 26/03/02 n. 2
	M2	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi in Sicilia	5,25	27/03/02		Art.7, co. 3, L. R. 26/03/02 n. 2
	A2	Alle aziende i cui titolari abbiano sporto denunzia circostanziata nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni, come definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, è applicata per il pagamento dell'IRAP, per tre anni consecutivi dalla data di effettuazione della denunzia, l'aliquota del 3,25%	3,25	27/03/02	tre anni dalla denunzia	Art.7, co. 4, L. R. 26/03/02 n. 2
	E1	Organizzazioni non lucrative di cui al D.Lgs. 4/12/1997, n.460, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000, n. 383 e le cooperative sociali di cui alla legge 8/11/1991, n. 381 sono esenti dall'IRAP	esenti	01/01/02		Art.7, co. 5, L. R. 26/03/02 n. 2
(*) La regione Sicilia, con nota del 6 febbraio 2003, ha precisato che la norma regionale si applica, anche con riguardo i soggetti passivi il cui esercizio non coincide con l'anno solare, ai periodi di imposta che iniziano successivamente alle decorrenze stabilite dalla stessa.						
Toscana	A1	Agevolazione Onlus,	3,25	01/01/01	a regime	Art. 2, co. 1 L. R. 26/1/01 n. 2
	A2	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla Legge n. 381 del 1991	3,25	01/01/01	a regime	Art. 2, co. 2 L. R. 26/1/01 n. 2
	A3	Agevolazioni alle imprese giovanili (L. R. n. 27 del 26/04/93) costituite nel 2001-2003	3,25	01/01/01	3 periodi d'imposta	Art. 3, L. R. 26/1/01 n. 2
	A4	Agevolazioni territoriali soggetti operanti in comuni montani	3,75	01/01/01	a regime	Art. 4, L. R. 26/01/01 n. 2
	A5 (*)	Agevolazioni territoriali soggetti operanti in comuni parzialmente montani purché inseriti in comunità montane	3,75	01/01/03	a regime	Art. 1, L. R. 20/12/02 n. 43
	E1	Esenzione per gli esercenti commerciali nelle zone montane svolgenti in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1, L. R 21/12/01 n. 65
	M1 (*)	Soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997	4,40	01/01/03	a regime	Art. 2, L. R. 20/12/02 n. 43
(*) La regione Toscana, con nota del 12 marzo 2003, ha precisato che la norma regionale si applica, per i soggetti passivi il cui esercizio non coincide con l'anno solare, ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 1° gennaio 2003.						
Umbria	A1	Agevolazione Onlus	3,50	01/01/01	a regime	Art. 3, co. 1 L. R. 27/4/01 n. 13
	A2	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla Legge n. 381 del 1991	3,50	01/01/01	a regime	Art. 3, co. 2 L. R. 27/04/01 n. 13

IRAP **Modello UNICO 2003** – Enti non commerciali ed equiparati

	A3	Agevolazione alle Soc. Coop. di lavoro di cui al D.P.R. 602/1970 limitatamente all'attività istituzionale esercitata	3,75	01/01/01	a regime	Art. 4, co. 1, L. R. 27/04/01 n. 13
Veneto	A1	Agevolazione per le imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2001 in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della legge regionale n.57/1999	3,25	01/01/01	2 periodi d'imposta	Art. 21, co. 1 e 2, L. R. 9/02/01 n. 5
	A2	Agevolazione per le imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2001 in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della legge regionale n. 1/2000	3,25	01/01/01	2 periodi d'imposta	Art. 21, co. 1 e 2, L. R. 09/02/01 n. 5
	A3	Agevolazione per le cooperative sociali e loro consorzi costituiti nel territorio regionale nell'anno 2001 in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale n.24/1994	3,25	01/01/01	2 periodi d'imposta	Art. 21, co. 3, L. R. 09/02/01 n° 5
Prov. di Bolzano	E1	Esenzioni Onlus	esenti	dal periodo d'imposta in corso all'01/01/03	a regime	Art. 1, L. P. 26/07/02 n. 11
Prov. di Trento	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP per Imprese di cui all'art.2 della L.P. 13/12/99 n.6 che attuano investimenti fissi relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature e brevetti previsti dall'art. 3 della stessa legge	//	si attende regolamento di attuazione	periodo d'imposta in corso	Art. 5, L. P 22-3-2001, n. 3
	A1	Agevolazione per le nuove imprese costituite nel territorio provinciale nel 2001, 2002, 2003	3,25	01/01/01	3 per. imp. da inizio attività	Art. 4, co. 3, L. P. 22/03/01 n. 3
	A2	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co.1, lett. a) b) c) del D.Lgs. 446/97,che hanno realizzato il valore della produzione netta nel territorio di Comuni inclusi nelle aree svantaggiate e nelle aree phasing-out e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla Legge provinciale.	3,25	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 6, co. 1, L. P. 31/12/01, n. 11
	A3	Agevolazione per i soggetti esercenti attività di viaggio e turismo di cui al codice 63.30.1 della classificazione delle attività economiche – Ateco / 91	3,25	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 6, co. 3, L. P. 31/12/01, n. 11
	A4	Agevolazione per i soggetti operanti nel settore agricolo cooperative della piccola pesca e loro consorzi	0,90	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 6, co. 2, L. P. 31/12/01, n. 11
	A5	Agevolazione per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n.446/1997 considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) .	3,25	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 13, L. P. 19/02/02, n. 1
	A6	Agevolazione per il sostegno delle attività economiche penalizzate dalla carenza di precipitazioni nevose nella stagione invernale 2001/2002.	3,25	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art.16, co. 2 L.P 11/06/02, n.8
Per tutte le regioni	XX	**Il codice XX va inserito esclusivamente nelle ipotesi di eventuali modifiche del regime impositivo non previste dalla presente tabella**				

AGENZIA DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2002

CODICE FISCALE

IRAP
QUADRO IQ
Determinazione dell'imposta

Mod. N.

EURO

Sez. I Enti privati non commerciali – Attività non commerciale

				Valori IRAP
IQ1	Retribuzioni personale dipendente			,00
IQ2	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 47 del Tuir			,00
IQ3	Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir			,00
IQ4	**Deduzioni**	Spese apprendisti e disabili 1 ,00	Contratti formazione lavoro 2 ,00	3 ,00
IQ5	**Valore della produzione netta** (IQ1 + IQ2 + IQ3 — IQ4 col. 3)			,00

Sez. II Enti privati non commerciali ed enti pubblici – Attività commerciale

Produttori agricoli: Opzione ☐ Revoca ☐

		Valori contabili	Variazioni – In aumento	Variazioni – In diminuzione	Valori IRAP
IQ6	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
IQ7	Variazioni delle rimanenze	,00	,00	,00	,00
IQ8	Variazioni di lavori in corso su ordinazione	,00	,00	,00	,00
IQ9	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00	,00	,00	,00
IQ10	Altri ricavi e proventi	,00	,00	,00	,00
IQ11	**Totale componenti positivi**				,00
IQ12	Costi per materie prime, merci, ecc.	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
IQ13	Costi per servizi	,00	,00	,00	,00
IQ14	Costi per il godimento di beni di terzi	,00	,00	,00	,00
IQ15	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	,00	,00	,00	,00
IQ16	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	,00	,00	,00	,00
IQ17	Variazioni delle rimanenze	,00	,00	,00	,00
IQ18	Oneri diversi di gestione	,00	,00	,00	,00
IQ19	Accantonamenti ex artt. 70 e 73 del Tuir	,00	,00	,00	,00
IQ20	**Totale componenti negativi**				,00
IQ21	**Deduzioni**	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro 1 ,00	Spese apprendisti e disabili 2 ,00	Contratti formazione lavoro 3 ,00	4 ,00
IQ22	**Valore della produzione netta** (IQ11 — IQ20 — IQ21 col. 4)				,00

Sez. III Soggetti in regime forfetario

IQ23	Reddito d'impresa determinato forfetariamente				,00
IQ24	Retribuzioni, compensi e altre somme				,00
IQ25	Interessi passivi				,00
IQ26	**Deduzioni**	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro 1 ,00	Spese apprendisti e disabili 2 ,00	Contratti formazione lavoro 3 ,00	4 ,00
IQ27	**Valore della produzione netta** (IQ23 + IQ24 + IQ25 — IQ26 col. 4)				,00

Sez. IV Produttori agricoli

IQ28	Corrispettivi				,00
IQ29	Acquisti destinati alla produzione				,00
IQ30	**Deduzioni**	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro 1 ,00	Spese apprendisti e disabili 2 ,00	Contratti formazione lavoro 3 ,00	4 ,00
IQ31	**Valore della produzione netta** (IQ28 — IQ29 — IQ30 col. 4)				,00

Sez. V Soggetti non residenti esercenti arti e professioni

IQ32	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica				,00
IQ33	Costi inerenti all'attività esercitata				,00
IQ34	**Deduzioni**	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro 1 ,00	Spese apprendisti e disabili 2 ,00	Contratti formazione lavoro 3 ,00	4 ,00
IQ35	**Valore della produzione netta** (IQ32 — IQ33 — IQ34 col. 4)				,00

Codice fiscale (*) | Mod. N. (*)

Sez. VI Valore della produzione netta

		Estero		Italia
IQ36	Valore della produzione di rigo IQ5	1 ,00	2 ,00	3 ,00
IQ37	Valore della produzione di rigo IQ22	,00	,00	,00
IQ38	Valore della produzione di rigo IQ27	,00	,00	,00
IQ39	Valore della produzione di rigo IQ31	,00	,00	,00
IQ40	Valore della produzione di rigo IQ35	,00	,00	,00
IQ41	**Totale valore della produzione**	,00	,00	,00
IQ42	Quota del valore della produzione attribuita dal GEIE			,00
IQ43	Ulteriore deduzione	quota GEIE	1 ,00	2 ,00
IQ44	Deduzione emersione dal sommerso			,00
IQ45	Deduzione per lavoro dipendente			,00
IQ46	**Valore della produzione netta**			,00
IQ47	Importo di rigo IQ46 soggetto ad aliquota del settore agricolo			,00
IQ48	Importo di rigo IQ46 soggetto ad altre aliquote			,00

Sez. VII Ripartizione della base imponibile e dell'imposta

IQ49	Ammontare complessivo delle retribuzioni	Estero ,00	Italia	,00
IQ50	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri	Estero	Italia	

	Codice regione	Valore della produzione	Riduzione (art. 17, comma 1)	Base imponibile	Normative regionali	Aliquota	Imposta
IQ69	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00		6 %	7 ,00
IQ70		,00	,00	,00		%	,00
IQ71		,00	,00	,00		%	,00
IQ72		,00	,00	,00		%	,00
IQ73		,00	,00	,00		%	,00
IQ74		,00	,00	,00		%	,00
IQ75		,00	,00	,00		%	,00
IQ76		,00	,00	,00		%	,00
IQ77		,00	,00	,00		%	,00
IQ78		,00	,00	,00		%	,00
IQ79		,00	,00	,00		%	,00
IQ80		,00	,00	,00		%	,00
IQ81		,00	,00	,00		%	,00
IQ82		,00	,00	,00		%	,00
IQ83		,00	,00	,00		%	,00
IQ84		,00	,00	,00		%	,00
IQ85		,00	,00	,00		%	,00
IQ86		,00	,00	,00		%	,00
IQ87		,00	,00	,00		%	,00
IQ88		,00	,00	,00		%	,00
IQ89		,00	,00	,00		%	,00

Sez. VIII Dati concernenti il versamento dell'imposta

IQ90	Totale imposta	,00
IQ91	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione	,00
IQ92	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24	,00
IQ93	Acconti versati	,00
IQ94	Importo a debito	,00
IQ95	Importo a credito	,00

Sez. IX Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

IQ96	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili	,00
IQ97	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili	,00
IQ98	Importo accreditabile	,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

AGENZIA DELLE ENTRATE

MODELLO IRAP 2003

AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI

DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

QUADRO IQ

Il quadro e le relative istruzioni sono disponibili nei siti www.finanze.it e www.agenziaentrate.it

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premessa

Quest'anno il modello è predisposto per la compilazione della dichiarazione in euro per cui, tutti gli importi indicati in tale dichiarazione devono essere espressi nella nuova valuta.
Non è più possibile indicare importi in lire. Il contribuente, pertanto, dovrà procedere alla conversione in euro di tutti gli importi espressi ancora nella vecchia valuta. A riguardo si rinvia a quanto disposto in materia dalle circolari n. 291/E del 23 dicembre 1998 e n. 106/E del 21 dicembre 2001.
Gli importi devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65).
Sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.
Anche quest'anno la forma grafica dei modelli è stata predisposta, al fine di agevolarne l'utilizzo a seconda della tipologia dei soggetti interessati. In particolare sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni le lettere iniziali che individuano la categoria dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione: AP caratterizzano il Modello UNICO riservato alle amministrazioni ed enti pubblici, PF quello riservato alle persone fisiche, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati.
È comunque ammessa la stampa monocromatica di tutti i modelli utilizzando il colore nero.
Nelle ipotesi in cui si è verificata l'estinzione di soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto (come nel caso in cui, ad esempio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 70, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, sono stati costituiti istituti comprensivi scolastici ovvero sono state adottate misure di riorganizzazione per i convitti e gli educandati dello Stato), quest'ultimo dovrà presentare, oltre alla propria, una dichiarazione IRAP per ogni soggetto estinto in cui esporrà tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra l'inizio dell'esercizio e la data in cui gli stessi hanno cessato l'attività. A tal fine indicherà, nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il codice fiscale del soggetto estinto e, nel campo del frontespizio del Mod. unico 2003- ENC" indicante il "Codice fiscale dell'ente incorporante o risultante dalla fusione", il proprio codice fiscale.

1.1 Generalità

Il modello IRAP "Unico 2003 – AP" va utilizzato dalle amministrazioni ed enti pubblici per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2002 , istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – di seguito D.Lgs. n. 446 –, e successive modificazioni (D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176, legge 23 dicembre 1999, n. 488, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, e legge 23 dicembre 2000, n. 388 , legge 28 dicembre 2001, n. 448 **e legge 27 dicembre 2002, n. 289**).
Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole agli effetti delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dagli enti residenti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto impositivo.
Non rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta gli stati esteri e gli organismi internazionali che operano nel territorio delle regioni in regime di extraterritorialità.
Sono tenute a utilizzare il presente modello le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, quali lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

Gli enti pubblici qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali, in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, devono comunque compilare il "Mod. UNICO 2003– SC", ancorché ricompresi tra i soggetti menzionati nella citata disposizione (è il caso, ad esempio, degli Istituti autonomi case popolari).

La presentazione della dichiarazione IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata deve essere effettuata congiuntamente alla dichiarazione dei redditi; in tal caso, nel frontespizio del modello "Unico 2003 – ENC" va barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione". I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (quali, ad esempio, i soggetti di cui all'art. 88, comma 1, del Tuir) utilizzano, per la presentazione della dichiarazione IRAP, il frontespizio del "Mod. Unico 2003 – ENC", barrando la suddetta casella. I termini di presentazione per la dichiarazione IRAP in forma autonoma sono gli stessi previsti per la presentazione del Mod. "Unico 2003 – ENC", così come indicati nelle istruzioni generali per la compilazione di detto modello.

Per le suddette amministrazioni pubbliche, la dichiarazione è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell'IRAP.

Il quadro IQ è suddiviso in otto sezioni. Le prime tre attengono alla indicazione dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione netta relativa al periodo d'imposta 2002. Nel caso in cui siano esercitate attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, sia attività istituzionale sia attività commerciale) dovrà procedersi alla compilazione delle corrispondenti sezioni e non è possibile operare compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi.
La quarta sezione attiene alla determinazione dell'imposta globalmente dovuta per le attività indicate nelle sezioni precedenti.
La quinta e la sesta sezione riguardano, rispettivamente, il riparto su base territoriale dell'Irap dovuta e il riepilogo su base territoriale dei versamenti di acconto e di saldo effettuati con riferimento alla Sezione I "Attività istituzionali".
La settima e l'ottava sezione riguardano, rispettivamente, il riparto su base territoriale dell'Irap dovuta e il riepilogo su base territoriale dei versamenti di acconto e di saldo effettuati con riferimento alle sezioni II "Attività commerciali" e III "Produttori agricoli".

1.2 Sezione I - Attività istituzionali

La sezione I attiene alla determinazione della base imponibile relativa alle attività istituzionali esercitate dalle suddette amministrazioni pubbliche.
Devono compilare questa sezione anche i consorzi tra enti locali che svolgono esclusivamente attività non commerciale, costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali non aventi rilevanza economica e imprenditoriale (c.d. consorzi di funzione). I consorzi aventi rilevanza economica e imprenditoriale (c.d. consorzi-azienda speciale) determinano, invece, la base imponibile secondo le disposizioni applicabili ai soggetti commerciali e sono tenuti a compilare il "Mod. UNICO 2003 - SC".

Nel **rigo IQ1**, va indicato l'ammontare complessivo delle retribuzioni erogate (principio di cassa) al personale dipendente nel corso del 2002 in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. La retribuzione erogata al personale dipendente, ma non soggetta ad imposizione contributiva (ad esempio T.f.r.), non concorre alla formazione della base imponibile IRAP. L'assoggettamento ad imposizione contributiva di somme non erogate (ad esempio, giorni di sciopero) non comporta la concorrenza di tali somme alla formazione della base imponibile IRAP.
Non vanno indicate le somme erogate nel corso del periodo d'imposta a coloro che prestano il proprio lavoro in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori del territorio nazionale.
In caso di distacco di personale, i relativi oneri concorrono a formare la base imponibile dell'IRAP del soggetto che impiega il personale distaccato e assume rilievo il momento in cui tale soggetto eroga il rimborso degli oneri al soggetto distaccante.
Concorrono a formare la base imponibile IRAP anche gli oneri relativi al personale assunto con contratto di lavoro interinale.

Nel **rigo IQ2**, vanno indicati:
- in **colonna 1**, le spese erogate relative agli apprendisti e, ai disabili impiegati nel periodo d'imposta, così come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
- in **colonna 2**, il 70 per cento delle spese erogate relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
- in **colonna 3**, la somma delle spese di cui alle precedenti colonne 1 e 2.

Le spese da indicare nel rigo IQ2 devono riferirsi alle retribuzioni indicate nel rigo IQ1.

Nel **rigo IQ3**, va indicata la differenza tra il rigo IQ1 e il rigo IQ2.

Nel **rigo IQ4**, vanno indicate le somme e le indennità erogate costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 47 del Tuir. Si fa presente che per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, a meno che non sono rese da un soggetto - residente o non residente - nell'ambito della propria attività artistica o professionale.
Per effetto del comma 1 dell'art. 10-bis del D.Lgs. n. 446, sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all'art. 47, comma 1, lett. c), del Tuir esenti dall'Irpef relative a borse di studio o assegni attribuiti fino al 31 dicembre 1999 (la cui formalizzazione cioè sia stata effettuata entro la suddetta data anche se erogate successivamente). **Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la non tassabilità ai fini Irap delle predette somme relative a borse di studio o assegni non è più limitata a quelli attribuiti fino al 31 dicembre 1999.**
Per quanto riguarda gli assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, formalizzati prima del 31 dicembre 1997 e rinnovati successivamente a tale data, ai sensi del citato art. 51, comma 6, si precisa che i medesimi devono essere assoggettati all'IRAP, posto che in tal caso non si configura la continuazione del rapporto giuridico preesistente bensì un nuovo riconoscimento del beneficio, che comporta una riproduzione complessiva dell'accordo allo spirare del termine finale e dà luogo ad un nuovo atto.
Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Nel **rigo IQ5**, vanno indicati i compensi erogati per lavoro autonomo non esercitato abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lettera l), del Tuir (con esclusione dei redditi menzionati nella predetta disposizione connessi all'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere).

Nei predetti righi IQ4 e IQ5 non vanno indicate le somme erogate nel corso del periodo d'imposta a coloro che prestano il proprio lavoro in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori del territorio nazionale.
Nel caso in cui l'ente eserciti anche attività commerciali e opti per la determinazione della relativa base imponibile secondo i criteri previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 446, l'ammontare degli emolumenti da indicare nei predetti righi IQ1, IQ4 e IQ5, è ridotto, ai sensi del comma 2 dell'art.10-bis del citato D.Lgs. n. 446, dell'importo di essi specificamente riferibile alle stesse. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle medesime in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi a tali attività rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti.
Si considerano attività commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ovvero per i soggetti di cui all'art. 88, comma 1, del Tuir, esclusi dall'Irpeg, quelle rilevanti ai fini dell'Iva.

Analogamente, nel caso in cui le spese di cui al rigo IQ2 riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, deve essere indicata nella presente sezione solo la quota delle stesse riferibile all'attività istituzionale secondo il predetto rapporto.

Nel **rigo IQ6**, va indicata la somma degli importi di cui ai righi IQ3, IQ4 e IQ5.

1.3 Sezione II - Attività commerciali

La sezione II va compilata dalle amministrazioni pubbliche che svolgono anche attività commerciali e che optino per la determinazione della base imponibile secondo le regole dell'art. 5, del D.Lgs. n. 446.
Devono, altresì, compilare tale sezione, in luogo della sezione III, i soggetti che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, nonché i soggetti che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al citato art. 29 secondo le regole dell'art. 78 dello stesso Tuir, qualora optino, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le regole del citato art. 5.
In caso di opzione va barrata l'apposita casella "Produttori agricoli". **L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta per il quale è esercitata e per i tre periodi successivi, al termine dei quali può essere revocata. I soggetti che intendono revocare la suddetta opzione devono barrare la casella "revoca " e compilare la Sez. III.**

Sono comunque tenuti alla compilazione della presente sezione anche i soggetti che svolgono attività di allevamento e che non determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir secondo le regole del citato art. 78 e le altre imprese agricole che eccedono i limiti di cui al suddetto art. 29.

Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, disciplina le opzioni e le revoche di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili, stabilendo che dette opzioni e revoche si desumono dai "comportamenti concludenti del contribuente". Tale regola trova applicazione anche ai fini dell'opzione per la determinazione della base imponibile dell'IRAP riguardante le attività commerciali svolte dalle Amministrazioni pubbliche. Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del suddetto D.P.R. n. 442 del 1997, le circolari n. 148/E del 26 luglio 2000 e n. 234/E del 20 dicembre 2000 hanno precisato che il comportamento concludente corrisponde alla scelta operata in sede di primo acconto. Anche in caso di inizio di attività commerciale nel corso del periodo d'imposta, il comportamento concludente si desume dal primo versamento di acconto utile. La comunicazione dell'opzione deve essere effettuata in sede di dichiarazione IVA (rigo VO50 - Modello di dichiarazione IVA 2003).
Ciò detto, se lo stesso soggetto, oltre a svolgere le attività istituzionali esercita anche attività commerciali e, con riferimento a queste ultime, opta per la determinazione della base imponibile dell'IRAP secondo i criteri di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 446, si avranno due basi imponibili con l'applicazione di diverse aliquote.
A tale proposito si applica l'art. 10-bis, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 446, secondo cui la base imponibile relativa alle attività commerciali è determinata ai sensi delle disposizioni dell'art. 5, computando i costi deducibili ivi indicati, non specificamente riferibili alle attività commerciali, per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi delle attività commerciali e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti.
Pertanto, per i costi relativi a dipendenti, collaboratori coordinati continuativi ecc., le cui prestazioni siano riferibili sia all'attività commerciale sia a quella istituzionale, occorrerà procedere all'effettuazione di detto rapporto.
L'opzione per la determinazione della base imponibile secondo le regole del suddetto art. 5 può riguardare anche soltanto una delle attività commerciali esercitate (può essere, ad esempio, il caso di un comune che svolge varie attività commerciali: erogazione di acqua, asili nido, mense scolastiche, ecc.).

Ai sensi dell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 446, la base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A), del comma 1, dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci dei costi della produzione di cui alla lettera B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette), e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile in ragione della loro corretta classificazione.

Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nell'art. 5 del D.Lgs. 446, che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 di precedenti esercizi ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. È il caso, ad esempio, dei resi e degli sconti riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.
I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli articoli 58, 63 e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del Tuir e dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti ovvero costituenti accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 65 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art.53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa; le plusvalenze di cui all'art. 54, comma 1, lett. d), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997, la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione effettuata a favore di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi. Il costo dei beni suindicati rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto del comma 3 dello stesso art. 13 del D. Lgs. n 460 del 1997, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 57 del Tuir anche in assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrilevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

I soggetti che svolgono attività commerciali e che sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di contabilità pubblica possono, ai sensi dell'art. 109, comma 4-bis, del Tuir, effettuare le registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa nelle scritture prescritte dalla predetta contabilità e in base alle modalità ivi stabilite. Ai fini della determinazione della base imponibile Irap, i componenti positivi e negativi vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica e devono essere opportunamente riclassificati.

Ai fini della determinazione della base imponibile assumono rilievo i seguenti componenti positivi e negativi:
- **rigo IQ7**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. In tale rigo va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- **rigo IQ8**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno);
- **rigo IQ9**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di valore negativo, l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno);
- **rigo IQ10**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;
- **rigo IQ11**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). Va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, vanno indicate le quote delle plusvalenze di competenza del periodo stesso.
  Va inoltre indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali.
  I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile IRAP ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (come nel caso, ad esempio, dei crediti d'imposta concessi per l'assunzione di nuovi dipendenti). **Come disposto dall'art. 5, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dei contributi erogati a norma di legge alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.**
  Non assumono rilievo gli importi ricevuti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Non concorrono altresì a formare la base imponibile le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);

- **rigo IQ12**, riportare il totale dei componenti positivi indicati nei righi da IQ7 a IQ11;
- **rigo IQ13**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ14**, costi per servizi. Non sono deducibili: i costi per lavoro autonomo occasionale – esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 47 del Tuir, ivi comprese le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, tranne quelle rese da un soggetto — residente o non residente - nell'ambito della propria attività artistica o professionale; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. c) del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa o impiegato dalla stessa in base a contratto di lavoro interinale. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche;
- **rigo IQ15**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con Iva indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'Iva. Se, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis, e 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile. Ad esempio, nell'ipotesi di contratto di leasing di un autoveicolo il cui costo sia pari ad euro 30.987,41, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (euro 18.075,99 / 30.987,41 euro per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;
- **rigo IQ16**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, compreso l'importo dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva deducibile ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir;
- **rigo IQ17**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- **rigo IQ18**, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo e negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ19**, oneri diversi di gestione. Concorrono a formare la base imponibile le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. Non sono deducibili le perdite su crediti e, se relative a componenti del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP, le sopravvenienze passive di cui all'art. 66 del Tuir.
- **rigo IQ20**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3, (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3, del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, sempreché risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;
- **rigo IQ21**, riportare il totale dei componenti negativi indicati nei righi da IQ13 a IQ20;
- **rigo IQ22**, deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del citato D.Lgs. n. 446. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo), deducibili per il loro intero ammontare. In caso di distacco di personale o di cd. "lavoro interinale", la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale; delle spese relative agli apprendisti, anch'esse integralmente deducibili e, ai disabili impiegati nel periodo d'imposta, così come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro. Nella colonna 4 va indicato l'importo complessivo di tali dedu-

zioni. Se i contributi e le spese suddette riguardano soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti;

- **rigo IQ23**, colonna 2, va indicato il valore della produzione netta risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei righi IQ12, IQ21 e IQ22 colonna 4. In colonna 1 va indicata la quota del valore della produzione netta, relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir, assoggettabile all'aliquota dell'1,9% o alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale di cui all'allegata tabella riportata in Appendice alle presenti istruzioni. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola svolta nei limiti del citato art. 29 rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP indicati nelle sezioni II e III.

1.4 Sezione III - Produttori agricoli

Questa sezione va compilata dai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art.29 del Tuir, ovvero esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir.

Tali soggetti possono optare per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 446. In tal caso, dovrà essere compilata la sezione II e barrata l'apposita casella "Produttori agricoli". L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta per il quale è esercitata e per i tre periodi successivi, al termine dei quali può essere revocata. **I soggetti che intendono revocare la suddetta opzione devono barrare la casella "revoca " e compilare la presente Sezione.**

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del citato D.Lgs. n. 446, non sono soggetti passivi IRAP i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva nell'anno 2002, a norma dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 , a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero ai sensi dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'art. 34. Pertanto, detti soggetti, sempreché non svolgano altre attività rilevanti ai fini del tributo, non sono tenuti alla compilazione del presente modello. Tali produttori agricoli sono soggetti passivi IRAP se nell'anno 2002 hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972.

Per la determinazione della base imponibile, va indicato:

- nel **rigo IQ24**, l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir;
- nel **rigo IQ25**, l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini IVA. Si precisa che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c), n. 6, del D.Lgs. n. 446, nell'ammontare degli acquisti non devono essere compresi gli interessi passivi inclusi nei canoni di locazione finanziaria. Tali interessi sono determinati in misura pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. Si precisa, inoltre, che in caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibili, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA;
- nel **rigo IQ26**, **colonna 1**, l'ammontare dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- nel **rigo IQ26**, **colonna 2**, le spese relative agli apprendisti e ai disabili impiegati nel periodo d'imposta, così come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
- nel **rigo IQ26**, **colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
- nel **rigo IQ26**, **colonna 4**, la somma degli importi delle colonne 1, 2 e 3;
- nel **rigo IQ27**, **colonna 2**, il valore della produzione netta risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei righi da IQ24 a IQ26 colonna 4. In **colonna 1** va indicata la quota del valore della produzione netta, relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir, assoggettabile all'aliquota dell'1,9% o alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola svolta nei limiti del citato art. 29 rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP indicati nelle sezioni II e III.

Sezione IV - Determinazione dell'imposta

La presente sezione va utilizzata per la determinazione dell'imposta dovuta in funzione delle diverse aliquote applicabili.
Nel **rigo IQ28**, **colonna 1**, va indicato l'ammontare del valore della produzione netta di cui al rigo IQ6 assoggettabile all'aliquota dell'8,5 per cento e, nella **colonna 3**, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 1 per la predetta aliquota.
Nel **rigo IQ29**, **colonna 1**, va indicato l'ammontare del valore della produzione netta di rigo IQ23 o IQ27 assoggettabile all'aliquota del 4,25 per cento (importi di colonna 2 dei predetti righi, al netto degli importi eventualmente indicati in colonna 1) e, nella **colonna 3**, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 1 per la predetta aliquota.
Nel **rigo IQ30**, **colonna 1**, va indicato l'ammontare del valore della produzione netta indicato in colonna 1 del rigo IQ23 o in colonna 1 del rigo IQ27 riferibile all'esercizio di attività agricola; nella colonna 2, l'aliquota dell'1,9% o la diversa aliquota prevista dalla normativa regionale per l'esercizio di attività agricole; nella **colonna 3**, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 1 per l'aliquota indicata in colonna 2.
Nel **rigo IQ31**, **colonna 1**, relativa all'attività commerciale, va indicato l'ammontare dell'imposta dovuta corrispondente alla somma degli ammontari indicati nelle colonne 2 dei righi IQ29 e IQ30. Nella **colonna 2**, relativa all'attività istituzionale, va indicato l'importo di rigo IQ28, colonna 2.
Nel **rigo IQ32**, **colonna 1**, va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, relativa all'attività commerciale (rigo IQ40, colonna 1, del mod. UNICO 2002– Quadro IQ). Nella colonna 2, l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, relativa all'attività istituzionale (rigo IQ40, colonna 2, del mod. UNICO 2002– Quadro IQ, al netto dell'importo indicato nella colonna 1 del predetto rigo).
Nei **righi IQ33** e **IQ34** vanno indicati, rispettivamente, gli importi dei due acconti effettuati nel periodo d'imposta 2002 relativi all'attività commerciale.
Nel **rigo IQ35** va indicato il totale degli importi degli acconti mensili effettuati nel periodo d'imposta 2002 relativi all'attività istituzionale.
Si precisa che nel caso in cui sia stato effettuato erroneamente un duplice versamento a titolo di acconto mensile Irap o un versamento in misura superiore a quanto effettivamente dovuto, le amministrazioni pubbliche potranno far valere l'acconto versato in eccedenza, a titolo di saldo dell'imposta.
Qualora, invece, sia stato effettuato un erroneo versamento su un conto regionale diverso da quello della regione avente diritto (ad esempio, somme intestate alla regione nella quale il dipendente ha il domicilio fiscale, ovvero errata indicazione del codice regione), l'ente che ha effettuato il versamento dovrà darne comunicazione alla regione a favore della quale sono state erroneamente imputate le somme; tale ultima regione, infatti, provvederà ad inoltrare richiesta di girofondi al dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA, Ufficio XII, il quale procederà alla sistemazione contabile delle partite segnalate. A tal fine, la regione dovrà indicare il numero del conto di tesoreria centrale da cui prelevare i fondi ed il numero del conto di tesoreria di destinazione. Analoga procedura va adottata qualora gli importi dovuti a titolo di acconto Irap siano stati erroneamente versati sui conti intestati "Irpef - addizionali regionali o Provincia autonoma", ovvero quando i versamenti siano stati eseguiti sul conto intestato "Irap - Amministrazioni pubbliche" anziché "Irap - altri soggetti" e viceversa. Per esigenze di semplificazione è peraltro opportuno che le richieste di rettifica delle Regioni vengano cumulate, per singolo tributo, con cadenza mensile e che vengano prodotte al predetto Ufficio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la stessa cadenza mensile.
Si precisa che le Amministrazioni pubbliche sono comunque tenute a provvedere al versamento dell'IRAP secondo le modalità indicate dal Decreto interministeriale 2 novembre 1998 n. 421, di attuazione dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 446. Pertanto tali soggetti non possono effettuare i versamenti utilizzando il mod. F24, a prescindere dalle modalità di determinazione della base imponibile sulla quale calcolano l'imposta dovuta.
Nel **rigo IQ36**, **colonna 1**, va indicata l'imposta dovuta a saldo relativa all'attività commerciale derivante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo IQ31, colonna 1, e la somma degli importi dei righi IQ32, IQ33 e IQ34, colonna 1. Qualora la suddetta differenza sia negativa, il relativo importo va indicato nel rigo IQ37, colonna 1, che costituisce l'ammontare del credito IRAP derivante dall'attività commerciale.
Nel **rigo IQ36**, **colonna 2**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo IQ31, colonna 2, e la somma dell'importo dei righi IQ32 e IQ35, colonna 2. Qualora la suddetta differenza sia negativa, il relativo importo va indicato nel rigo IQ37, colonna 2, che costituisce l'ammontare del credito IRAP relativo all'attività istituzionale.
Si fa presente che il credito indicato nel rigo IQ37, colonna 1, può essere utilizzato esclusivamente per i versamenti successivi relativi all'attività commerciale, mentre il credito indicato in colonna 2 può essere utilizzato esclusivamente per i versamenti successivi relativi all'attività istituzionale.

1.6 Sezione V - Ripartizione regionale dell'imposta determinata su base retributiva

In tale sezione va indicata la ripartizione regionale dell'imposta dovuta, dell'ammontare degli acconti effettuati e dei saldi da versare, nonché l'eventuale somma a credito che è possibile portare a riduzione dei versamenti del saldo e dei successivi acconti mensili.
Nei **righi** da **IQ38** a **IQ48** va indicato:
- nella **colonna 1**, il codice regione, ovvero della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
- nella **colonna 2**, la base imponibile imputabile a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella **colonna 3**, l'imposta imputabile a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella **colonna 4**, il totale degli acconti mensili effettuati relativi a ciascuna regione o provincia autonoma aumentato dell'eccedenza relativa all'anno precedente indicata nel rigo IQ32, colonna 2;
- nella **colonna 5**, l'ammontare dell'Irap a credito derivante dalla differenza tra l'importo della colonna 4 e l'importo della colonna 3;
- nella **colonna 6**, il totale dell'imposta dovuta a saldo per ciascuna regione o provincia autonoma.

Qualora l'ente debba calcolare la ripartizione regionale con riferimento ad un numero di regioni superiore a 11, dovrà indicare i predetti importi compilando un modulo aggiuntivo.

1.7 Sezione VI - Riepilogo dei versamenti di acconto e saldo effettuati su base retributiva

Nei **righi** da **IQ49** a **IQ74** vanno indicati gli estremi dei versamenti mensili degli acconti nonché del saldo relativo ad ogni regione o provincia autonoma indicando:
- nella **colonna 1**, il codice della regione o provincia autonoma;
- nella **colonna 2**, il tipo di versamento, utilizzando il codice 1 per versamenti in Tesoreria; 2 per i versamenti mediante bollettini di conto corrente postale; 3 per versamenti erroneamente effettuati con altre modalità;
- nella **colonna 3**, il codice della Sezione Tesoreria;
- nella **colonna 4**, il numero di conto o il codice dell'Amministrazione di appartenenza presso la Tesoreria. Si fa presente che qualora sia stato utilizzato il medesimo conto o codice per tutti i versamenti è sufficiente l'indicazione dello stesso nel primo versamento;
- nella **colonna 5**, il numero della quietanza relativa ai soli versamenti presso la Tesoreria;
- nella **colonna 6**, la data del versamento;
- nella **colonna 7**, l'importo del versamento effettuato.

La somma degli importi indicati in colonna 7, ad esclusione delle righe di saldo, deve corrispondere al totale degli acconti istituzionali indicato a rigo IQ35, colonna 2.
Qualora l'ente abbia effettuato versamenti relativi ad un numero di regioni superiori a due, dovrà indicare i predetti dati compilando un quadro aggiuntivo.
Si ricorda, altresì, che ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 446 i soggetti che compilano la sezione I sono tenuti al versamento dell'acconto IRAP entro il giorno15 del mese successivo a quello dell'erogazione delle retribuzioni e dei compensi nella misura previste dall'art. 16, comma 2, del citato decreto legislativo.

1.8 Sezione VII - Ripartizione regionale dell'imposta determinata su base non retributiva

Il riparto del valore della produzione netta su base regionale va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione apportanti esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione stessa e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti.
Ai fini del calcolo proporzionale, le retribuzioni vanno assunte nell'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro, si assumono nell'importo contrattualmente spettante.
Si precisa che, ai fini della ripartizione territoriale, l'ammontare delle retribuzioni va diminuito della parte di esse riferibile ai dipendenti propri comandati o distaccati presso terzi e, per converso, aumentato degli oneri sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco.

La stessa regola di ripartizione fra le varie regioni del valore della produzione netta si applica anche per determinare la quota di tale valore eventualmente derivante da attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, uffici o basi fisse ivi operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale.
Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del citato D.Lgs. n. 446, la regola sopra illustrata si applica ai fini della ripartizione del valore della produzione netta dei soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni.

Si precisa che, in virtù di quanto previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 4 del citato D.Lgs. n. 446, se l'attività esercitata nel territorio di regioni diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere nei confronti di tali regioni al riparto del valore della produzione.
Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, la ripartizione del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione o provincia autonoma ovvero all'estero.

Nei **righi** da **IQ75** a **IQ85** vanno indicati:
- nella **colonna 1**, il codice della regione o provincia autonoma;
- nella **colonna 2**, il valore della produzione imputabile a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella **colonna 3**, il codice aliquota: indicare 1 in caso di aliquota ordinaria (4,25 per cento); indicare 2, in caso di aliquota dell'1,9% per l'esercizio di attività agricola; indicare 3 in caso di diversa aliquota prevista dalla normativa regionale per l'esercizio di attività agricole;
- nella **colonna 4**, l'imposta lorda relativa a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella **colonna 5**, il totale degli acconti riferiti ad ogni singola regione o provincia autonoma aumentato dell'eccedenza relativa all'anno precedente indicata nel rigo IQ32, colonna 1;
- nella **colonna 6**, l'importo a credito dell'imposta ottenuto sottraendo dall'importo indicato nella colonna 5, l'importo indicato in colonna 4;
- nella **colonna 7**, l'importo del saldo dell'imposta da versare ottenuto sottraendo dall'importo indicato nella colonna 4 quello indicato in colonna 5;

Qualora l'ente debba calcolare la ripartizione regionale con riferimento ad un numero di regioni superiore a 11, dovrà indicare i predetti importi in un quadro aggiuntivo.

1.9 Sezione VIII - Riepilogo dei versamenti di acconto e saldo effettuati su base non retributiva

Nei **righi** da **IQ86** a **IQ91** vanno indicati gli estremi dei due versamenti di acconto e di saldo relativi ad ogni regione o provincia autonoma indicando:
- nella **colonna 1**, il codice della regione o provincia autonoma;
- nella **colonna 2**, il tipo di versamento, utilizzando il codice 1 per versamenti in Tesoreria; 2 per i versamenti mediante bollettini di conto corrente postale; 3 per versamenti erroneamente effettuati con altre modalità;
- nella **colonna 3**, il codice della Sezione Tesoreria;
- nella **colonna 4**, il numero di conto o il codice dell'Amministrazione di appartenenza presso la Tesoreria. Si fa presente che qualora sia stato utilizzato il medesimo conto o codice per tutti versamenti è sufficiente l'indicazione dello stesso nel primo versamento;
- nella **colonna 5**, il numero della quietanza relativa ai soli versamenti presso la Tesoreria;
- nella **colonna 6**, la data del versamento;
- nella **colonna 7**, l'importo del versamento effettuato.

Qualora l'ente abbia effettuato versamenti relativi ad un numero di regioni superiori a due, dovrà indicare i predetti dati compilando un quadro aggiuntivo.
Si ricorda che le Amministrazioni pubbliche devono provvedere al versamento dell'IRAP secondo le modalità indicate dal Decreto Interministeriale 2 novembre 1998 n. 421. Ne consegue che tali soggetti non possono effettuare i versamenti utilizzando il mod. F24, a prescindere dalle modalità di determinazione della base imponibile sulla quale calcolano l'imposta dovuta.
L'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, con riguardo al valore della produzione determinato su base non retributiva , è dovuto in misura pari al 99 per cento dell'importo indicato nel rigo IQ31 – sempreché tale importo sia superiore ad euro 20,66 – e deve essere versato in due rate:
- **la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione, vale a dire entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (è il caso, ad esempio, degli enti locali che, a norma dell' art. 151, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2002, n. 267- testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - approvano il rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo) versano la prima rata di acconto entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o del rendiconto ovvero, se non approvato nel termine stabilito, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.**

La prima rata non è dovuta se l'importo non è superiore a euro 103. Il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

– la seconda, pari al residuo 60 per cento, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo di imposta.

Si precisa che il contribuente ha la facoltà di commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che prevede sia dovuta per lo stesso periodo: resta fermo che, in tale ipotesi, ai fini del regime sanzionatorio, si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 2, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

TABELLA IQ - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

APPENDICE
Elenco e relativa codifica delle disposizioni emanate con leggi regionali modificative del regime impositivo

AVVERTENZE La presente tabella, consultabile sul sito Internet dell' Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it), assume valore puramente indicativo essendo la materia suscettibile di aggiornamento da parte degli Enti interessati. Per maggiori informazioni e delucidazioni si invita , pertanto, a contattare gli Uffici Tributi delle singole Regioni.

REGIONE	Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in vigore	Termine	Norma
Abruzzo	A1	Riduzione aliquota farmacie rurali sussidiate	2,75	01/01/01	a regime	Art. 6 - L. R. 16/03/01 n. 9
	A2	Agevolazioni soggetti di cui all' art.3 co.1 lett. a), b) c) del D.Lgs. n. 446/97 che iniziano l'attività nel biennio 2001/2002, purché il valore della produzione netta non superi euro 77.468,53 pari a £. 150.000.000.	3,25	01/01/01	secondo anno di attività	Art. 1 - L. R. 29/03/01 n. 11
	A3	Agevolazione per i soggetti operanti nel settore agricolo cooperative della piccola pesca e loro consorzi *** (agevolazione sospesa in quanto subordinata alla comunicazione dell'esito positivo dell' esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità Europea)	0,90	01/01/02	***	Art. 13 - L. R. 10/05/02 n. 7
	A4	Agevolazioni per i soggetti di cui all' art.3 ,co.1, lett. a), b) del D.Lgs. n. 446/97 operanti in Comuni Montani, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge regionale	3,25	01/01/02	a regime	Art. 14 - L. R. 10/05/02 n. 7
Basilicata	A1	Agevolazione Onlus	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 1 L. R. 31/01/02 n. 10
	A2	Agevolazione Coop. Sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 3 L. R. 31/01/02 n. 10
Emilia Rom.(*)	A1	Agevolazione Onlus	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 1 L. R. 21/12/01 n. 48
	A2	Agevolazione Coop. Sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 2 L. R. 21/12/01 n. 48

(*) La regione Emilia Romagna, con nota del 21 gennaio 2003, ha precisato che per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare la riduzione si applica a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.

REGIONE	Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in vigore	Termine	Norma
Friuli V. G.	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese ed agli esercenti arti e professioni	//	si attende regolamento di attuazione		Artt. 4 e 5 della L.R. 25/02/2000 n. 4
	A1	Agevolazione alle PMI ed ai liberi professionisti aventi i requisiti previsti dalla Legge regionale	3,50	01/01/02	per. imp. in corso	Art. 2 co. 1, lett a) L. R. 25/01/02 n.3
	A2	Agevolazione alle società cooperative tenute all'applicazione del D.P.R. n. 602/1970 e alle cooperative sociali aventi sede legale o domicilio fiscale nella regione	3,50	01/01/02	per. imp. in corso	Art. 2 co. 1, lett b) L. R. 25/01/02 n.3
	A3	Agevolazione alle PMI ed ai liberi professionisti aventi i requisiti previsti dalla Legge regionale	3,50	01/01/03	per. imp. in corso	Art. 1, L.R. 29/01/03 n. 1
	A4	Agevolazione alle società cooperative tenute all'applicazione del D.P.R. n. 602/1970 e alle cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) della L. R. 7/92 aventi sede legale o domicilio fiscale nella regione	3,50	01/01/03	per. imp. in corso	Art. 1, L.R. 29/01/03 n. 1
	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese artigiane e loro consorzi	//		si attende regolamento di attuazione	Art. 64, L. R. 22.04.2002 n. 12
	E1	Esenzione Onlus	esenti	01/01/02	a regime	Art. 2-bis, L.R. 25/01/2002, n.3 introdotto dall'art.7, comma 10, L.R. 23/08/02, n.23
	E2	Cooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 1, lett. b), della L.R. 7.02.1992, n. 7.	esenti	01/01/02	a regime	Art. 2-bis, L.R. 25/01/2002, n.3 introdotto dall'art.7, comma 10, LR. 23/08/02, n.23
Lazio (*)	A1	Agevolazione per i settori di cui al primo gruppo tab. A (codici ISTAT 1, 2, 5) Riduzione di aliquota dell'1,00%	0,90	01/01/02		Legge regionale 13/12/01, n. 34
	A2	Agevolazione per i settori di cui al secondo gruppo tab. A (codici ISTAT 15/20, 25/33, 36/37, 45, 52, 60/61, 90/91, 92.1, 92.3, 92.5, 92.6, 92.7; 93 Riduzione di aliquota dell'0,50%	3,75	01/01/02		Come sopra
	A3	Agevolazione temporanea per i settori di cui alla Tab. A (codici ISTAT 62,63.3) Riduzione di aliquota dello 0,50% per attenuare le negative conseguenze economiche degli attentati USA	3,75	01/01/02		Come sopra
	N1	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codici ISTAT 21/22, 34/35, 51.1, 55, 63, 72/75, 80, 85, 95) per cui non vi sono variazioni d'aliquota	4,25	01/01/02		Come sopra

	N2	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codici ISTAT 66) per cui non vi sono variazioni d'aliquota limitatamente alle assicurazioni	4,75	01/01/02		Come sopra
	SM	Tab. A, codice Istat: 50 (sospensione temporanea della maggiorazione dell' aliquota IRAP)	4,25	01/01/02		Come sopra
	M1	Maggiorazione dello 0,75% per i settori di cui al quarto gruppo tab. A (codici ISTAT 10/14, 23, 40/41, 50, 51, escluso 51.1; 62)	5,00	01/01/02		Come sopra
	M2	Maggiorazione dell'1,00%per i settori di cui al quinto gruppo tab A (codici ISTAT 24, 64, 67, 70/71, 92.2, 92.4)	5,25	01/01/02		Come sopra
	M3	Maggiorazione dell' 1,00% per i settori di cui al quinto gruppo tab A(codice ISTAT 65)	5,75	01/01/02		Come sopra
	A4	Agevolazione per le Coop. soc. L. 381/91 (cod. ISTAT 85.31,85.32)	3,75	01/01/02		Come sopra
	A5	Agevolazione per le imprese di nuova costituzione (imprenditoria giovanile, femminile e fasce deboli per i primi tre anni dall'inizio dell'attività)	3,25	01/01/02		Come sopra
	A6	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (secondo gruppo, tab. A)	3,25	01/01/02		Come sopra
	A7	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (terzo gruppo, tab. A)	3,75	01/01/02		Come sopra

(*) La regione Lazio, con nota del 20 novembre 2002, ha precisato che le variazioni di aliquota IRAP introdotte dalla legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34 si applicano a tutti i periodi d'imposta che iniziano dal 1° gennaio 2002.

Liguria	A1	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio della Regione nel periodo compreso tra il 23.05.01 e il 31.12.2003 dai soggetti indicati dall'art. 3, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 446/97, limitatamente al valore della produzione netta di euro 516.456,90;	3,25	23/05/01	2 periodi d'imposta	Art. 1 L. R. 21/05/01 n. 13 così come integrato dall'art. 3, co. 1, L. R. 07/05/02 n. 20
	A2	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio della Regione negli anni 2002 e 2003 dai soggetti indicati dall'art. 3, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 446/97 aventi sede effettiva nel territorio dei Comuni interamente montani, alle condizioni previste dalla legge regionale	3,25	01/01/02	periodo di imposta d'inizio attività e due successivi	Art. 3, co. 2, L.R. 07/05/02 n. 20
	A3	Agevolazione nei confronti dei seguenti soggetti, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione : a) organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritti nel registro regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni; b) cooperative sociali e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1993 n. 23 N.B .Nei confronti dei consorzi di cooperative sociali l'aliquota ridotta si applica a condizione che essi abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali di cui al predetto articolo 1, comma 1, lettera a) della L. 381/1991.	3,00	01/01/02		Art. 3, commi 3 e 4, L. R. 07/05/02 n.20
Lombardia	M1	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota per le banche ed altri enti e società finanziari ed imprese di assicurazione (aliquota per il 2002, 4,75%)	5,75	01/01/02		Art. 1 co. 5 L. R. 18/12/01 n. 27
	M2	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota per le banche ed altri enti e società finanziari ed imprese di assicurazione (aliquota per il 2003, 4,25%)	5,25	01/01/03		Art. 1 co. 1 L. R. 23/12/02 n. 33
	A1	Agenzie viaggi e turismo-compresi i tour operators- (codice ISTAT 63.30.1), guide e accompagnatori turistici (codice ISTAT 63.30.2)	3,25	01/01/02	solo per l'anno d'imposta 2002	Art. 1 co. 6 L. R. 18/12/01 n. 27
	E1	Esenzione Onlus	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1 co. 7 L. R. 18/12/01 n. 27
Marche	M1	Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97 e dalla Legge regionale)	5,15	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 3 L. R. 19/12/01 n. 35
	SM	Sospensione dalla maggiorazione per determinate categorie di soggetti a) ai soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160, 8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l'assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000;	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4, lett. a), b),c),d),e) L. R. 19/12/01 n. 35

		b) alle imprese di nuova costituzione ed alle nuove imprese giovanili di cui all'art.6 della l.r. 20 maggio 1997, n.31 che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2002;			per i primi due anni di imposta	
		c) ai soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460;			a regime	
		d) alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n.381;			a regime	
		e) ai soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e-bis), del D.Lgs. 446/1997, relativamente al valore prodotto nell'esercizio dell'attività commerciale.			a regime	
	A1	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. B), legge 381/1991.	3,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 5 L. R 19/12/01 n. 35
	M2	Maggiorazione aliquote per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 446/1997 (banche ed altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazioni)	5,75	01/01/02	periodo d'imposta in corso al 01/01/02	Art. 1, co. 6 L. R 19/12/01 n. 35
Piemonte	E1	Esonero per l'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici, istituita con legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006"), dal versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) e dagli obblighi contabili inerenti l'IRAP, quali la presentazione periodica delle dichiarazioni.	esente	01/01/01	a regime	Art. 1, L. R. 05/08/02 n. 20
Puglia	E1	Esenzione Onlus	esente	01/01/02	a regime	Art. 48 L. R. 21/05/02 n. 7
Sicilia (*)	M1	Maggiorazione dell'1% per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997	5,25	01/01/02		Art.7, co. 1, L. R. 26/03/02 n. 2
	A1	Per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, salvo quanto previsto dal co. 5, dell'art. 7, L. R. n. 2 del 26/03/2002, l'aliquota dell'IRAP è ridotta dello 0,25%	4	01/01/03		Art.7, co. 2, L. R. 26/03/02 n. 2
	M2	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi in Sicilia	5,25	27/03/02		Art.7, co. 3, L. R. 26/03/02 n. 2
	A2	Alle aziende i cui titolari abbiano sporto denunzia circostanziata nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni, come definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, è applicata per il pagamento dell'IRAP, per tre anni consecutivi dalla data di effettuazione della denunzia, l'aliquota del 3,25%	3,25	27/03/02	tre anni dalla denunzia	Art.7, co. 4, L. R. 26/03/02 n. 2
	E1	Organizzazioni non lucrative di cui al D.Lgs. 4/12/1997, n.460, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000, n. 383 e le cooperative sociali di cui alla legge 8/11/1991, n. 381 sono esenti dall'IRAP	esenti	01/01/02		Art.7, co. 5, L. R. 26/03/02 n. 2

(*) La regione Sicilia, con nota del 6 febbraio 2003, ha precisato che la norma regionale si applica, anche con riguardo i soggetti passivi il cui esercizio non coincide con l'anno solare, ai periodi di imposta che iniziano successivamente alle decorrenze stabilite dalla stessa.

Toscana	A1	Agevolazione Onlus,	3,25	01/01/01	a regime	Art. 2, co. 1 L. R. 26/1/01 n. 2
	A2	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla Legge n. 381 del 1991	3,25	01/01/01	a regime	Art. 2, co. 2 L. R. 26/1/01 n. 2
	A3	Agevolazioni alle imprese giovanili (L. R. n. 27 del 26/04/93) costituite nel 2001-2003	3,25	01/01/01	3 periodi d'imposta	Art. 3, L. R. 26/1/01 n. 2
	A4	Agevolazioni territoriali soggetti operanti in comuni montani	3,75	01/01/01	a regime	Art. 4, L. R. 26/01/01 n. 2
	A5 (*)	Agevolazioni territoriali soggetti operanti in comuni parzialmente montani purché inseriti in comunità montane	3,75	01/01/03	a regime	Art. 1, L. R. 20/12/02 n. 43
	E1	Esenzione per gli esercenti commerciali nelle zone montane svolgenti in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1, L. R 21/12/01 n. 65
	M1 (*)	Soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997	4,40	01/01/03	a regime	Art. 2, L. R. 20/12/02 n. 43

(*) La regione Toscana, con nota del 12 marzo 2003, ha precisato che la norma regionale si applica, per i soggetti passivi il cui esercizio non coincide con l'anno solare, ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 1° gennaio 2003.

Umbria	A1	Agevolazione Onlus	3,50	01/01/01	a regime	Art. 3, co. 1 L. R. 27/4/01 n. 13
	A2	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla Legge n. 381 del 1991	3,50	01/01/01	a regime	Art. 3, co. 2 L. R. 27/04/01 n. 13

	A3	Agevolazione alle Soc. Coop. di lavoro di cui al D.P.R. 602/1970 limitatamente all'attività istituzionale esercitata	3,75	01/01/01	a regime	Art. 4, co. 1, L. R. 27/04/01 n. 13
Veneto	A1	Agevolazione per le imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2001 in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della legge regionale n.57/1999	3,25	01/01/01	2 periodi d'imposta	Art. 21, co. 1 e 2, L. R. 9/02/01 n. 5
	A2	Agevolazione per le imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2001 in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della legge regionale n. 1/2000	3,25	01/01/01	2 periodi d'imposta	Art. 21, co. 1 e 2, L. R. 09/02/01 n. 5
	A3	Agevolazione per le cooperative sociali e loro consorzi costituiti nel territorio regionale nell'anno 2001 in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale n.24/1994	3,25	01/01/01	2 periodi d'imposta	Art. 21, co. 3, L. R. 09/02/01 n° 5
Prov. di Bolzano	E1	Esenzioni Onlus	esenti	dal periodo d'imposta in corso all'01/01/03	a regime	Art. 1, L. P. 26/07/02 n. 11
Prov. di Trento	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP per Imprese di cui all'art.2 della L.P. 13/12/99 n.6 che attuano investimenti fissi relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature e brevetti previsti dall'art. 3 della stessa legge	//	si attende regolamento di attuazione	periodo d'imposta in corso	Art. 5, L. P 22-3-2001, n. 3
	A1	Agevolazione per le nuove imprese costituite nel territorio provinciale nel 2001, 2002, 2003	3,25	01/01/01	3 per. imp. da inizio attività	Art. 4, co. 3, L. P. 22/03/01 n. 3
	A2	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co.1, lett. a) b) c) del D.Lgs. 446/97,che hanno realizzato il valore della produzione netta nel territorio di Comuni inclusi nelle aree svantaggiate e nelle aree phasing-out e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla Legge provinciale.	3,25	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 6, co. 1, L. P. 31/12/01, n. 11
	A3	Agevolazione per i soggetti esercenti attività di viaggio e turismo di cui al codice 63.30.1 della classificazione delle attività economiche – Ateco / 91	3,25	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 6, co. 3, L. P. 31/12/01, n. 11
	A4	Agevolazione per i soggetti operanti nel settore agricolo cooperative della piccola pesca e loro consorzi	0,90	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 6, co. 2, L. P. 31/12/01, n. 11
	A5	Agevolazione per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n.446/1997 considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) .	3,25	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 13, L. P. 19/02/02, n. 1
	A6	Agevolazione per il sostegno delle attività economiche penalizzate dalla carenza di precipitazioni nevose nella stagione invernale 2001/2002.	3,25	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art.16, co. 2 L.P 11/06/02, n.8
Per tutte le regioni	XX	**Il codice XX va inserito esclusivamente nelle ipotesi di eventuali modifiche del regime impositivo non previste dalla presente tabella**				

16

Periodo d'imposta 2002

CODICE FISCALE

IRAP
QUADRO IQ
Determinazione dell'imposta

Mod. N.

EURO

Sez. I – Attività istituzionali

Rigo	Descrizione			Valori IRAP
IQ1	Retribuzioni personale dipendente			,00
IQ2	**Deduzioni**	Spese apprendisti e disabili (1) ,00	Contratti formazione lavoro (2) ,00	(3) ,00
IQ3	**Retribuzioni nette** (IQ1 — IQ2 col. 3)			,00
IQ4	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 47 del Tuir			,00
IQ5	Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 81, comma 1, lett. l) del Tuir			,00
IQ6	**Valore della produzione netta** (IQ3 + IQ4 + IQ5)			,00

Sez. II – Attività commerciali

Produttori agricoli

Opzione ☐

Revoca ☐

Rigo	Descrizione				Valori IRAP
IQ7	Ricavi delle vendite e delle prestazioni				,00
IQ8	Variazioni delle rimanenze				,00
IQ9	Variazioni di lavori in corso su ordinazione				,00
IQ10	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				,00
IQ11	Altri ricavi e proventi				,00
IQ12	**Totale componenti positivi**				,00
IQ13	Costi per materie prime, merci, ecc.				,00
IQ14	Costi per servizi				,00
IQ15	Costi per il godimento di beni di terzi				,00
IQ16	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali				,00
IQ17	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali				,00
IQ18	Variazioni delle rimanenze				,00
IQ19	Oneri diversi di gestione				,00
IQ20	Accantonamenti ex artt. 70 e 73 del Tuir				,00
IQ21	**Totale componenti negativi**				,00
IQ22	**Deduzioni**	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro (1) ,00	Spese apprendisti e disabili (2) ,00	Contratti formazione lavoro (3) ,00	(4) ,00
IQ23	**Valore della produzione netta** (IQ12 — IQ21 — IQ22 col. 4) (di cui soggetto ad aliquota del settore agricolo			(1) ,00)	(2) ,00

Sez. III – Produttori agricoli

Rigo	Descrizione				Valori IRAP
IQ24	Corrispettivi				,00
IQ25	Acquisti destinati alla produzione				,00
IQ26	**Deduzioni**	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro (1) ,00	Spese apprendisti e disabili (2) ,00	Contratti formazione lavoro (3) ,00	(4) ,00
IQ27	**Valore della produzione netta** (IQ24 — IQ25 — IQ26 col. 4) (di cui soggetto ad aliquota del settore agricolo			(1) ,00)	(2) ,00

Sez. IV – Determinazione dell'imposta

Rigo	Descrizione		Aliquota	Imposta
IQ28	Ammontare del valore della produzione di rigo IQ6	(1) ,00	**8,5 %**	(3) ,00
IQ29	Ammontare del valore della produzione di rigo IQ23 o di IQ27	,00	**4,25 %**	,00
IQ30	Ammontare del valore della produzione di rigo IQ23 o di IQ27	,00	(2) %	,00

Rigo	Descrizione	Non istituzionale	Istituzionale
IQ31	Totale imposta	(1) ,00	(2) ,00
IQ32	Eccedenza della precedente dichiarazione	,00	,00
IQ33	Primo acconto versato	,00	
IQ34	Secondo acconto versato	,00	
IQ35	Totale acconti istituzionali		,00
IQ36	Imposta a debito	,00	,00
IQ37	Imposta a credito	,00	,00

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Sez. V
Ripartizione regionale dell'imposta determinata su base retributiva

	Codice regione	Base imponibile	Imposta	Totale acconti	A credito	A debito
	1	2	3	4	5	6
IQ38		,00	,00	,00	,00	,00
IQ39		,00	,00	,00	,00	,00
IQ40		,00	,00	,00	,00	,00
IQ41		,00	,00	,00	,00	,00
IQ42		,00	,00	,00	,00	,00
IQ43		,00	,00	,00	,00	,00
IQ44		,00	,00	,00	,00	,00
IQ45		,00	,00	,00	,00	,00
IQ46		,00	,00	,00	,00	,00
IQ47		,00	,00	,00	,00	,00
IQ48		,00	,00	,00	,00	,00

Sez. VI
Riepilogo dei versamenti di acconto e saldo effettuati su base retributiva

	Codice regione		Tipo versamento	Sezione Tesoreria	Conto Tesoreria	Numero quietanza	Data	Importo
	1		2	3	4	5	6	7
IQ49								,00
IQ50								,00
IQ51								,00
IQ52								,00
IQ53								,00
IQ54								,00
IQ55								,00
IQ56								,00
IQ57								,00
IQ58								,00
IQ59								,00
IQ60								,00
IQ61		**Saldo**						,00
IQ62								,00
IQ63								,00
IQ64								,00
IQ65								,00
IQ66								,00
IQ67								,00
IQ68								,00
IQ69								,00
IQ70								,00
IQ71								,00
IQ72								,00
IQ73								,00
IQ74		**Saldo**						,00

Sez. VII
Ripartizione regionale dell'imposta determinata su base non retributiva

	Codice regione	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta	Totale acconti	A credito	A debito
	1	2	3	4	5	6	7
IQ75		,00		,00	,00	,00	,00
IQ76		,00		,00	,00	,00	,00
IQ77		,00		,00	,00	,00	,00
IQ78		,00		,00	,00	,00	,00
IQ79		,00		,00	,00	,00	,00
IQ80		,00		,00	,00	,00	,00
IQ81		,00		,00	,00	,00	,00
IQ82		,00		,00	,00	,00	,00
IQ83		,00		,00	,00	,00	,00
IQ84		,00		,00	,00	,00	,00
IQ85		,00		,00	,00	,00	,00

Sez. VIII
Riepilogo dei versamenti di acconto e saldo effettuati su base non retributiva

	Codice regione		Tipo versamento	Sezione Tesoreria	Conto Tesoreria	Numero quietanza	Data	Importo
	1		2	3	4	5	6	7
IQ86		Prima rata di acconto						,00
IQ87		Seconda rata di acconto						,00
IQ88		Saldo						,00
IQ89		Prima rata di acconto						,00
IQ90		Seconda rata di acconto						,00
IQ91		Saldo						,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

03A04598

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501379/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.